

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 agosto 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

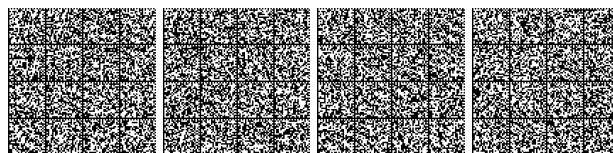
Dichiarazione dell'Unione sull'arcipelago delle Chagos/Territorio britannico dell'Oceano Indiano (21CE1678)	Pag.	1
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/875 della Commissione, del 25 maggio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sôir» (IGP)] (21CE1679)	Pag.	2
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (21CE1680)	Pag.	3
Decisione (UE) 2021/877 del Consiglio, del 26 maggio 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana (21CE1681)	Pag.	11
Decisione (UE) 2021/878 del Consiglio, del 26 maggio 2021, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania (21CE1682)	Pag.	13
Decisione di esecuzione (UE) 2021/879 del Consiglio, del 27 maggio 2021, relativa alla nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (21CE1683)	Pag.	14
<i>Pubblicati nel n. L 192 del 1° giugno 2021</i>		
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) — A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° giugno 2021 per tutte le parti contraenti (21CE1684)	Pag.	15
<i>Pubblicata nel n. L 193 del 1° giugno 2021</i>		
Regolamento delegato (UE) 2021/880 della Commissione, del 5 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (21CE1685)	Pag.	16



<u>Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione, del 23 marzo 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (21CE1686).....</u>	<i>Pag.</i> 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione, del 1° giugno 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21CE1687).....</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/883 della Commissione, del 1° giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (21CE1688).....</u>	<i>Pag.</i> 37
<u>Direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell'esenzione relativa all'uso di mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare (21CE1689).....</u>	<i>Pag.</i> 52
<u>Decisione (UE) 2021/885 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica (21CE1690).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<u>Decisione (UE) 2021/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (21CE1691).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<i>Pubblicati nel n. L 194 del 2 giugno 2021</i>	
<u>Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (21CE1692).....</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (21CE1693).....</u>	<i>Pag.</i> 91
<i>Pubblicati nel n. L 202 del 8 giugno 2021</i>	
<u>Indirizzo (UE) 2021/889 della Banca centrale europea, del 6 maggio 2021, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2021/23) (21CE1694)....</u>	<i>Pag.</i> 114
<i>Pubblicato nel n. L 196 del 3 giugno 2021</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/890 della Commissione, del 27 maggio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hegykői petrezselyemgyökér» (IGP)] (21CE1695).....</u>	<i>Pag.</i> 116
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (21CE1696).....</u>	<i>Pag.</i> 118
<i>Pubblicati nel n. L 195 del 3 giugno 2021</i>	



<u>Raccomandazione (UE) 2021/892 del Consiglio, del 3 giugno 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (21CE1697)</u>	Pag. 124
<u>Decisione del comitato direttivo dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia (21CE1699)</u>	Pag. 128
<u>Decisione n. 1/2021 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù-Ecuador, del 17 maggio 2021, che modifica l'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra [2021/894] (21CE1701)</u>	Pag. 138
<i>Pubblicati nel n. L 198 del 4 giugno 2021</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti (21CE1702)</u>	Pag. 140
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (21CE1703)</u>	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione, del 4 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (21CE1704)</u>	Pag. 146
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/898 della Commissione, del 28 maggio 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salată cu icre de ştiucă de Tulcea» (IGP)] (21CE1705)</u>	Pag. 201
<u>Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (21CE1706)</u>	Pag. 202
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21CE1707)</u>	Pag. 205
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/901 della Commissione, del 3 giugno 2021, che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (21CE1708)</u>	Pag. 209
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/902 della Commissione, del 3 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (21CE1709)</u>	Pag. 210
<u>Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli (21CE1710)</u>	Pag. 244
<u>Decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio, del 3 giugno 2021, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (21CE1711)</u>	Pag. 248
<i>Pubblicati nel n. L 197 del 4 giugno 2021</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Dichiarazione dell'Unione sull'arcipelago delle Chagos/Territorio britannico dell'Oceano Indiano

L'Unione europea dichiara che il riferimento al Territorio britannico dell'Oceano Indiano di cui all'articolo 774, paragrafo 4, dell'accordo ⁽¹⁾ deve essere interpretato e attuato nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile.

⁽¹⁾ G.U. L 149 del 30.4.2021, pag. 10.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/875 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2021

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Söir» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Söir» presentata dall'Estonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Söir» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

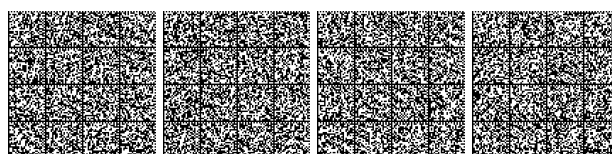
Il nome «Söir» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 46 del 9.2.2021, pag. 10.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/876 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1 e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce l'obbligo di autorizzazione per l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze estremamente preoccupanti elencate nell'allegato XIV del medesimo regolamento. L'adempimento di tale obbligo, in taluni casi, genera un onere amministrativo significativo per le imprese. Nella comunicazione del 18 giugno 2014 «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFT): situazione attuale e prospettive»⁽²⁾ la Commissione ha annunciato che stava valutando la possibilità di semplificare il processo di autorizzazione in alcuni specifici casi. Tra le azioni previste nella comunicazione del 5 marzo 2018 «Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi»⁽³⁾, la Commissione ha individuato la semplificazione delle domande per la prosecuzione dell'uso di sostanze estremamente preoccupanti nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione.
- (2) La comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare»⁽⁴⁾ sottolinea che estendere la durata di vita dei prodotti riparandoli contribuisce a evitare gli sprechi. Le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 riguardo a tale piano d'azione⁽⁵⁾ invitano la Commissione a esaminare le iniziative che possono essere adottate a livello dell'Unione al fine di estendere la durata di vita dei prodotti, in particolare promuovendo la disponibilità di pezzi di ricambio.
- (3) Onde evitare l'obsolescenza prematura di articoli o prodotti complessi⁽⁶⁾ la cui produzione è cessata dopo le date di scadenza di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) 1907/2006, occorre che i pezzi di ricambio nonché le sostanze e miscele necessarie per la riparazione di tali articoli o prodotti complessi continuino a essere disponibili sul mercato e usati. Se una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata usata per produrre tali articoli o prodotti complessi e se dopo la data di scadenza il pezzo di ricambio non può essere fabbricato o il prodotto non può essere riparato senza l'uso di tale sostanza, è opportuno chiarire le prescrizioni riguardanti il contenuto della domanda di autorizzazione e della relazione di revisione di un'autorizzazione per tali usi, in modo da semplificare tali domande di autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

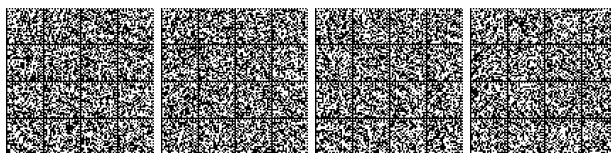
⁽²⁾ COM(2014) 368 final.

⁽³⁾ COM(2018) 116 final.

⁽⁴⁾ COM(2015) 614 final.

⁽⁵⁾ L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare — Conclusioni del Consiglio (20 giugno 2016), ST 10518 2016 INIT.

⁽⁶⁾ «Prodotti complessi» secondo la descrizione di cui alla sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015, *Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) e Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB)*, C-106/14, ECLI:EU:C:2015:576, punti da 48 a 54.



- (4) Per quanto riguarda l'analisi delle alternative di cui all'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, per trarre conclusioni sulla mancanza di alternative idonee dovrebbe essere considerato sufficiente presentare una motivazione che dimostri che l'articolo o il prodotto complesso non sono più prodotti dopo la data di scadenza, che non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e che il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza o che l'articolo o il prodotto complesso possono essere riparati solo usando la sostanza. Poiché l'uso della sostanza nella produzione di tali pezzi di ricambio o nella riparazione di tali articoli o prodotti complessi diminuirà gradualmente in quanto l'uso previsto è destinato a un prodotto la cui produzione è cessata, mentre i costi di sostituzione per la ricerca e lo sviluppo, la sperimentazione, la qualificazione e l'industrializzazione di possibili alternative per tali usi saranno probabilmente elevati alla luce della prevedibile diminuzione di cui sopra, si ritiene che tale disposizione sia giustificata.
- (5) Analogamente, una motivazione che dimostri che l'articolo o il prodotto complesso non sono più prodotti dopo la data di scadenza, che non possono funzionare come previsto in mancanza di tale pezzo di ricambio e che il pezzo di ricambio non può essere prodotto senza la sostanza, o che l'articolo o il prodotto complesso possono essere riparati solo usando la sostanza, dovrebbe essere considerata sufficiente per dimostrare i vantaggi socioeconomici dell'uso della sostanza nell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'indisponibilità di pezzi di ricambio o l'impossibilità di riparare articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata in mancanza di tale sostanza comporterebbe l'obsolescenza prematura di tali articoli o prodotti complessi prima della fine del loro ciclo di vita utile e quindi il loro smaltimento prematuro, probabilmente con costi elevati per gli operatori, per i consumatori o per la società. Inoltre si prevede che il numero di usi e le quantità della sostanza usata per tali pezzi di ricambio diminuiscano e di conseguenza diminuirebbe anche l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente connesso all'esposizione o all'emissione della sostanza usata. È pertanto opportuno che i contenuti dell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 siano forniti dal richiedente in forma succinta. Ciò non pregiudica la considerazione del rischio che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente e la necessità che il richiedente dimostri che i benefici socioeconomici prevalgono su tale rischio.
- (6) Il chiarimento del contenuto delle domande di autorizzazione per l'uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione o nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata dovrebbe comportare una riduzione del carico di lavoro dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») nel valutare le domande di autorizzazione in tali casi specifici. Le tariffe riscosse per tali domande dovrebbero essere proporzionali al carico di lavoro previsto dell'Agenzia in tali casi e, di conseguenza, essere ridotte rispetto alle tariffe riscosse per le domande per altri usi. Per gli stessi motivi, gli oneri applicabili alla revisione delle autorizzazioni rilasciate per tali usi dovrebbero essere proporzionalmente ridotti.
- (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

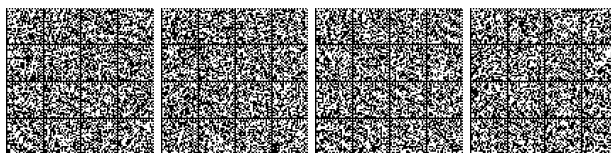
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento attua l'articolo 61, paragrafo 1, l'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), e paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per uno qualsiasi dei seguenti usi di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, elencata nell'allegato XIV di detto regolamento:

- a) la produzione di pezzi di ricambio come articoli o come prodotti complessi per la riparazione di articoli o prodotti complessi, la cui produzione è cessata o sarà cessata prima della data di scadenza per tale sostanza specificata nell'allegato XIV, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi non possono funzionare come previsto in mancanza di tali pezzi di ricambio e i pezzi di ricambio non possono essere prodotti senza tale sostanza («produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione»);

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).



- b) la riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o sarà cessata prima della data di scadenza per tale sostanza specificata nell'allegato XIV, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli o prodotti complessi e questi possono essere riparati solo usando tale sostanza («riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata»).

Articolo 2

1. Una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, per l'uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, è considerata conforme all'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento se contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione e un'analisi della funzione della sostanza e
b) una motivazione che dimostri che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, lettere a) o b), del presente regolamento, a seconda dei casi.

2. Una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006, per l'uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, è considerata conforme all'articolo 62, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento se contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione succinta degli effetti sulla salute umana o sull'ambiente conformemente alle informazioni fornite nella relazione sulla sicurezza chimica;
b) una descrizione succinta dei benefici socioeconomici derivanti dall'uso oggetto della domanda, che preveda anche una motivazione che dimostri che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, lettere a) o b), del presente regolamento, a seconda dei casi;
c) una conclusione basata su un confronto dei rischi e dei benefici derivanti dall'uso della sostanza oggetto della domanda, come previsto alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, unitamente a eventuali contributi di terzi su possibili alternative presentati a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono sufficienti per valutare i fattori socioeconomici e l'idoneità delle alternative associate all'uso della sostanza.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* alle relazioni di revisione presentate a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardanti il rilascio di un'autorizzazione per l'uso di una sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata.

5. Entro il 5 luglio 2021 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») mette a disposizione del pubblico formati specifici per l'analisi delle alternative e l'analisi socioeconomica da utilizzare nelle domande di autorizzazione per l'uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, nonché nelle relazioni di revisione relative a un'autorizzazione rilasciata per tali usi, presentate a norma del presente regolamento, che rispecchino gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 2, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente testo:

«L'Agenzia riscuote una tariffa ridotta, stabilita all'allegato VI, punto 2, del presente regolamento, per le domande di autorizzazione per l'uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all'articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 (*) della Commissione, e nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all'articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, presentate a norma di tale regolamento di esecuzione.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, del 31 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008 (GU 192).»



- 2) all'articolo 9, paragrafo 2, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente testo:

«L'Agenzia applica un onere ridotto, stabilito all'allegato VII, punto 2, del presente regolamento, per le domande di autorizzazione per l'uso di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all'articolo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/876 della Commissione, e nella riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata, come descritti all'articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, presentate a norma di tale regolamento di esecuzione.».

- 3) Gli allegati VI e VII sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

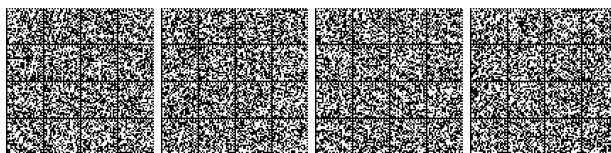
Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

«ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1. Tariffe per le domande di autorizzazione

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base	54 100 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	10 820 EUR
Tariffa supplementare per uso	48 690 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base	40 575 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	8 115 EUR
Tariffa supplementare per uso	36 518 EUR

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base	24 345 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 869 EUR
Tariffa supplementare per uso	21 911 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	5 410 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	1 082 EUR
Tariffa supplementare per uso	4 869 EUR

2. Le tariffe per le domande di autorizzazione per usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o prodotti complessi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma.

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base	27 050 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	5 410 EUR
Tariffa supplementare per uso	24 345 EUR

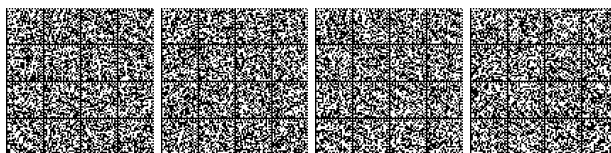


Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base	20 287 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 057 EUR
Tariffa supplementare per uso	18 259 EUR

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base	12 172 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	2 434 EUR
Tariffa supplementare per uso	10 955 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	2 705 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	541 EUR
Tariffa supplementare per uso	2 434 EUR

ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1. Oneri per la revisione di un'autorizzazione

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base	54 100 EUR
Onere supplementare per sostanza	10 820 EUR
Onere supplementare per uso	48 690 EUR

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base	40 575 EUR
Onere supplementare per sostanza	8 115 EUR
Onere supplementare per uso	36 518 EUR



Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Oneri di base	24 345 EUR
Oneri supplementare per sostanza	4 869 EUR
Oneri supplementare per uso	21 911 EUR

Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Oneri di base	5 410 EUR
Oneri supplementare per sostanza	1 082 EUR
Oneri supplementare per uso	4 869 EUR

2. Oneri per la revisione di un'autorizzazione rilasciata per usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione o nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o prodotti complessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma.

Tabella 1

Oneri ordinari

Oneri di base	27 050 EUR
Oneri supplementare per sostanza	5 410 EUR
Oneri supplementare per uso	24 345 EUR

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Oneri di base	20 287 EUR
Oneri supplementare per sostanza	4 057 EUR
Oneri supplementare per uso	18 259 EUR

Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Oneri di base	12 172 EUR
Oneri supplementare per sostanza	2 434 EUR
Oneri supplementare per uso	10 955 EUR



Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base	2 705 EUR
Onere supplementare per sostanza	541 EUR
Onere supplementare per uso	2 434 EUR*

21CE1680



DECISIONE (UE) 2021/877 DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2021****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Simonetta SALIERA derivante dalla scadenza del suo mandato elettorale regionale.
- (4) Il governo italiano ha proposto di nominare la sig.ra Loredana CAPONE, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale (Presidente del Consiglio regionale e Consigliere regionale della Puglia), membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (5) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Alessandro PIANA.
- (6) Il governo italiano ha proposto di nominare il sig. Gianmarco MEDUSEI, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale (presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale della Liguria), supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale:

a) quale membro:

— sig.ra Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale della Puglia,

e

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).



b) quale supplente:

— sig. Gianmarco MEDUSEI, presidente del Consiglio regionale e consigliere regionale della Liguria.

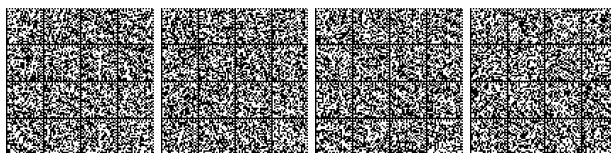
Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES

21CE1681



DECISIONE (UE) 2021/878 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2021

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Florian HERRMANN.
- (4) Il governo tedesco ha proposto di nominare la sig.ra Melanie HUML, che è rappresentante di un organo esecutivo regionale titolare di un mandato elettorale (*Staatsministerin Bayerische Staatsregierung*), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Melanie HUML, rappresentante di un organo esecutivo regionale titolare di un mandato elettorale (*Staatsministerin Bayerische Staatsregierung*) è nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

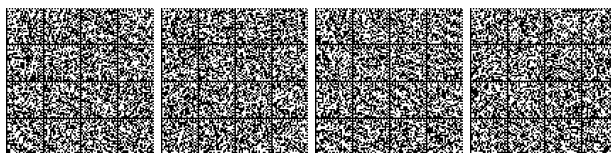
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/879 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2021

relativa alla nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 marzo 2021 il Consiglio ha ricevuto l'elenco ristretto dei tre candidati meglio classificati selezionati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA per la posizione di presidente dell'EIOPA.
- (2) Il 15 aprile 2021 la presidenza del Consiglio ha proceduto, a nome degli Stati membri, a un colloquio con i tre candidati.
- (3) Il 21 aprile 2021 la presidenza del Consiglio ha avviato una consultazione informale e indicativa sulla candidata che si è classificata prima nella graduatoria del consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA, la sig.ra Petra HIELKEMA.
- (4) A norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 che è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio adotta la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.
- (5) Il 5 maggio 2021 il Consiglio ha inviato al Parlamento europeo una lettera con la quale lo ha informato che, qualora il Parlamento europeo dovesse confermare la sig.ra Petra HIELKEMA per la posizione di presidente dell'EIOPA, il Consiglio adotterà una decisione relativa alla nomina di quest'ultima a presidente dell'EIOPA.
- (6) Il 18 maggio 2021, il Parlamento europeo ha confermato la sig.ra Petra HIELKEMA per la posizione di presidente dell'EIOPA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Petra HIELKEMA è nominata presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

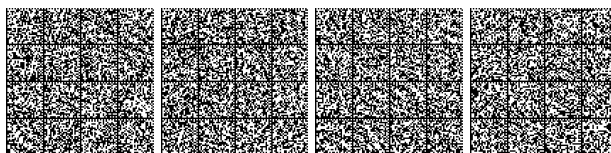
Per il Consiglio

Il presidente

P. SIZA VIEIRA

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).



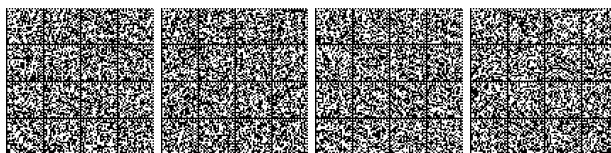
Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° giugno 2021 per tutte le parti contraenti

Aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 49 che recita:

- 0.49. In linea con la legislazione nazionale, le parti contraenti possono accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione. I requisiti prescritti dalle autorità competenti che accordano tali facilitazioni dovrebbero perlomeno comprendere sia la richiesta di applicare tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di assicurare il corretto svolgimento del regime TIR, sia l'esenzione a presentare le merci, il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore insieme al carnet TIR all'ufficio doganale di partenza o destinazione, e anche istruzioni destinate alle persone debitamente autorizzate affinché svolgano mansioni specifiche normalmente affidate ai sensi della convenzione TIR alle autorità doganali, ad esempio, in particolare, la compilazione e il timbro del carnet TIR e l'apposizione e il controllo dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate cui sono state accordate facilitazioni più ampie dovrebbero predisporre un sistema di tenuta dei registri che consenta alle autorità doganali di esercitare un controllo doganale efficace nonché di supervisionare la procedura e di effettuare controlli a campione. Le facilitazioni più ampie dovrebbero essere accordate lasciando impregiudicata la responsabilità dei titolari del carnet TIR di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione.

21CE1684



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/880 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

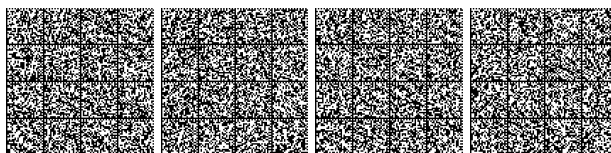
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 122, paragrafi 1 e 2, l'articolo 160, paragrafi 1 e 2, l'articolo 162, paragrafi 3 e 4, l'articolo 163, paragrafo 5, l'articolo 164, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 3, e l'articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, e le norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme integrative per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, la conservazione della documentazione e la tracciabilità del materiale germinale nonché le prescrizioni in materia di sanità animale e certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.
- (3) Le norme stabilite nel presente regolamento sono necessarie per integrare le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I, capi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'interno dell'Unione ad opera di tale materiale.
- (4) Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).



- (5) L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale di cani e gatti, di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini, detenuti in stabilimenti confinati, e di animali delle famiglie *Camelidae* e *Cervidae*. È opportuno che lo stabilimento in cui il materiale germinale è raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato sia registrato o riconosciuto dall'autorità competente e che a tale stabilimento sia assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento. Il numero di registrazione o di riconoscimento fa parte del marchio sulle paillette o sugli altri contenitori nei quali è collocato il materiale germinale. È opportuno modificare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686 al fine di chiarire tale prescrizione.
- (6) L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686 prevede una deroga per i movimenti verso altri Stati membri di sperma di ovini e caprini proveniente dagli stabilimenti in cui tali animali sono detenuti. Gli animali donatori, indipendentemente dal fatto che il luogo di raccolta dello sperma sia un centro di raccolta dello sperma o uno stabilimento, non dovrebbero essere utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato a essere spostato in un altro Stato membro. È opportuno che tale prescrizione sia inclusa nell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686.
- (7) Gli articoli 30 e 39 del regolamento delegato (UE) 2020/686 dispongono che un certificato sanitario rilasciato per una partita di materiale germinale destinata a essere spostata tra Stati membri ha una validità di 10 giorni. Dal momento che il materiale germinale non è una merce deperibile, la validità di tali certificati sanitari non dovrebbe essere limitata.
- (8) Gli articoli 35, 43 e 48 del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabiliscono norme relative alle procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale in caso di perturbazioni arrecate al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Gli articoli 99 e 107 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽³⁾ stabiliscono norme sulla stessa materia per i movimenti tra Stati membri di partite di determinati animali terrestri. La formulazione delle disposizioni interessate nei due regolamenti delegati è tuttavia diversa. Per ragioni di coerenza e chiarezza delle procedure è necessario modificare gli articoli 35, 43 e 48 del regolamento delegato (UE) 2020/686 allineandone la formulazione a quella degli articoli 99 e 107 del regolamento delegato (UE) 2020/688.
- (9) La parte IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce determinate misure transitorie relative alle direttive 88/407/CEE ⁽⁴⁾, 89/556/CEE ⁽⁵⁾, 90/429/CEE ⁽⁶⁾ e 92/65/CEE ⁽⁷⁾ del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma, dei centri di stoccaggio dello sperma, dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni nonché la marcatura delle paillette e degli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati. Tuttavia, al fine di consentire la continuità dei movimenti tra Stati membri di materiale germinale conforme alle prescrizioni di cui alle suddette direttive e che è stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato prima del 21 aprile 2021, è opportuno che nel presente regolamento siano stabilite determinate disposizioni transitorie supplementari per quanto riguarda tali movimenti e l'uso dei certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021.
- (10) L'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini donatori. Conformemente alla parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b), punto i), e punto 2, lettera a), di tale allegato i bovini donatori di sperma devono essere sottoposti a un'intradermotubercolinizzazione per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*). All'allegato I, parte 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 figura tuttavia anche la prova del gamma-interferone come altro metodo diagnostico per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*). È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/686 al fine di prevedere la possibilità di utilizzare entrambi i metodi diagnostici.

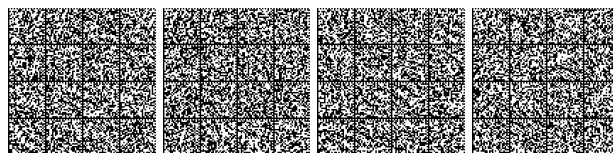
⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

⁽⁴⁾ Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

⁽⁵⁾ Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

⁽⁷⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).



- (11) L'allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale. La data di spedizione della partita è stata involontariamente omessa dalle suddette informazioni e dovrebbe pertanto essere inserita in tali disposizioni. L'allegato IV, punto 1, lettera f), punto i), del suddetto regolamento delegato richiede inoltre di specificare la razza dell'animale donatore nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Tale informazione non è necessaria dal punto di vista della sanità animale e dovrebbe pertanto essere rimossa dalle informazioni richieste che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.
- (12) Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/686 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono stati individuati alcuni errori materiali e omissioni involontarie. Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza tali errori e omissioni dovrebbero essere rettificati.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/686.
- (14) Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/686 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 è così modificato:

1. l'articolo 1, paragrafo 9, è così modificato:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la marcatura delle paillette e degli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati;»;
 - b) sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

«c) l'uso dei certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021;

d) i movimenti tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021.»;
2. all'articolo 2, il punto 28) è sostituito dal seguente:

«28) «IMSOC», un sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali, secondo quanto previsto all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;»;
3. all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) una delle seguenti informazioni:

 - i) se allo stabilimento di raccolta o di produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale è stato assegnato un numero di registrazione unico, tale numero di registrazione unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui lo stabilimento è registrato;
 - ii) se lo stabilimento di raccolta o di produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale è uno stabilimento confinato, il numero di riconoscimento unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento;»;
4. l'articolo 13 è così modificato:
 - a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) garantiscano che la partita di sperma sia trasportata conformemente agli articoli 28 e 29;»;
 - b) è aggiunta la seguente lettera i):

«i) garantiscano che gli animali donatori non siano stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma destinato a essere spostato tra Stati membri e durante il periodo di raccolta di tale sperma.»;



5. all'articolo 17, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) non devono essere spostati tra Stati membri fino a quando le autorità competenti non abbiano revocato le restrizioni dei movimenti applicate al centro di raccolta dello sperma o allo stabilimento in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati raccolti;»;
6. all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), il veterinario del gruppo può accettare un animale donatore di ovociti ed embrioni proveniente da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica, purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»;
7. all'articolo 22, la lettera a) è soppressa;
8. all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all'articolo 10, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario o nell'autodichiarazione.»;
9. all'articolo 30, il paragrafo 3 è soppresso;
10. l'articolo 32, paragrafo 2, è così modificato:
 - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la marcatura del materiale germinale, come prescritto dall'articolo 10;»;
 - b) sono aggiunte le seguenti lettere f), g) e h):
«f) le specie degli animali donatori;
g) il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto;
h) la dichiarazione attestante che la partita è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al capo 1.»;
11. l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell'IMSOC

In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell'IMSOC, l'autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinata a essere spostata tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione *.

* Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).»;

12. l'articolo 39 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all'articolo 11, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario;»;
 - b) al paragrafo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all'articolo 11, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario;»;



- c) al paragrafo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
- «ii) il marchio sulle paillette o sugli altri contenitori, apposto conformemente all'articolo 11, e il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto delle paillette o degli altri contenitori corrispondano al marchio e al numero indicati nel certificato sanitario;»;
- d) il paragrafo 5 è soppresso;
13. l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di partite di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell'IMSOC

In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell'IMSOC, l'autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini destinata a essere spostata tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.»;

14. l'articolo 46, paragrafo 2, è così modificato:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) la data di spedizione della partita;»;
 - b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - «g) i risultati disponibili delle prove di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b);»;
 - c) sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
 - «h) il numero del sigillo apposto sul recipiente utilizzato per il trasporto;
 - i) la dichiarazione attestante che la partita è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 44 o all'articolo 45, compreso il fatto che è stato ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita di materiale germinale.»;
15. l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti tra Stati membri di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell'IMSOC

In caso di interruzioni di corrente e di altre perturbazioni dell'IMSOC, l'autorità competente del luogo di origine della partita di materiale germinale destinato a fini scientifici o allo stoccaggio in banche genetiche da spostare tra Stati membri rispetta i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.»;

16. l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Misure transitorie

1. I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, di cui all'articolo 270, paragrafo 2, primo comma, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati riconosciuti conformemente all'articolo 97 del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 4 del presente regolamento.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti essi sono soggetti alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e dal presente regolamento.



2. È ammesso lo spostamento tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021, a condizione che essi soddisfino le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale per gli animali donatori e le prove di laboratorio e di altro tipo effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale.
 3. Le paillettes e gli altri contenitori nei quali lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati marcati conformemente all'articolo 121 del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 10 del presente regolamento.
 4. I certificati sanitari rilasciati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE sono considerati rilasciati conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) 2016/429 e agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»
17. gli allegati da I a IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

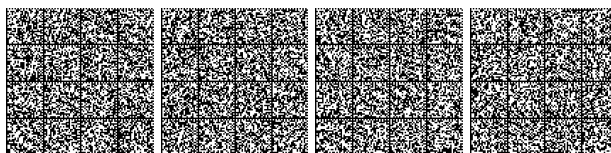
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

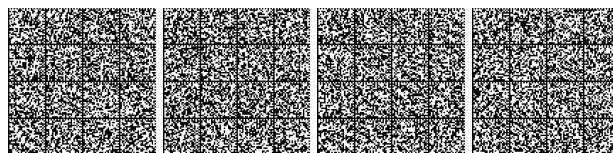
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento delegato (UE) 2020/686 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

- a) alla parte 1, il punto 1, lettera a), punto v), è sostituito dal seguente:
 - «v) ciascuna paillette o ciascun altro contenitore in cui lo sperma è collocato rechi una marcatura chiara, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10;»;
- b) alla parte 4, il punto 1, lettera a), punto iv), è sostituito dal seguente:
 - «iv) ciascuna paillette o ciascun altro contenitore in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati rechi una marcatura chiara, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10;»;
- c) alla parte 5, il punto 1, lettera a), punto iv), è sostituito dal seguente:
 - «iv) ciascuna paillette o ciascun altro contenitore in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati rechi una marcatura chiara, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 10;»;

2) l'allegato II è così modificato:

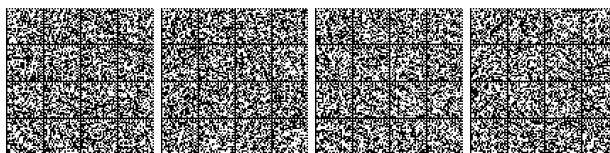
- a) alla parte 1, capitolo I, il punto 1, lettera b), punto i), è sostituito dal seguente:
 - «i) per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), una prova di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;»;
- b) alla parte 1, capitolo I, il punto 1, lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:
 - «iii) per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688, salvo qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;»;
- c) alla parte 1, capitolo I, il punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
 - «a) per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*), una prova di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;»;
- d) alla parte 3, capitolo I, il punto 1, lettera b), il punto 1, lettera c), e il punto 1, lettera d), sono sostituiti dai seguenti:
 - «b) nel caso di ovini, devono provenire da uno stabilimento in cui, nei 60 giorni precedenti la loro permanenza negli impianti di quarantena di cui alla lettera a), essi, e qualsiasi caprino maschio detenuto insieme a loro, siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) o a qualsiasi altra prova per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) di sensibilità e specificità equivalenti documentate;
 - c) gli animali sono stati sottoposti alle seguenti prove effettuate, con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti l'inizio del periodo di quarantena di cui alla lettera a):
 - i) per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
 - ii) nel caso di ovini, e di caprini maschi detenuti insieme a loro, una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) o qualsiasi altra prova per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) di sensibilità e specificità equivalenti documentate;
 - d) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove effettuate su campioni prelevati durante il periodo di quarantena di cui alla lettera a) e in un periodo almeno pari ai 21 giorni successivi alla data di ammissione nell'impianto di quarantena:
 - i) per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
 - ii) nel caso di ovini, e di caprini maschi detenuti insieme a loro, una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) o qualsiasi altra prova per la ricerca dell'epididimite ovina (*Brucella ovis*) di sensibilità e specificità equivalenti documentate.»;



- e) alla parte 3, capitolo I, la frase introduttiva del punto 2 è sostituita dalla seguente:
- «2. Tutti gli ovini e i caprini detenuti in un centro di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, alle seguenti prove (prove di routine obbligatorie):»;
- f) alla parte 5, capitolo II, il punto 1, lettera a), è sostituito dal seguente:
- «a) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato alcun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;»;
- g) alla parte 5, capitolo II, il punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
- «a) sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti o degli embrioni e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una zona dello stesso indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), in cui negli ultimi 24 mesi non è stato confermato alcun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata;»;
- 3) l'allegato III è così modificato:
- a) alla parte 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Ove necessario, gli antibiotici o le miscele di antibiotici, con un'attività battericida almeno equivalente a quella degli antibiotici o delle loro miscele indicati di seguito, per ml di sperma, possono essere aggiunti allo sperma o contenuti nei diluenti per lo sperma:
- a) una miscela di lincomicina-spectinomicina (150/300 µg), penicillina (500 IU) e streptomina (500 µg); o
- b) una miscela di gentamicina (250 µg), tilosina (50 µg) e lincomicina-spectinomicina (150/300 µg); o
- c) una miscela di amikacina (75 µg) e dibekacina (25 µg); oppure
- d) nel caso di sperma di ovini e caprini, gentamicina (250 µg) o una miscela di penicillina (500 IU) e streptomina (500 µg).»;
- b) alla parte 1, il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Per quanto riguarda lo sperma di bovini, devono essere aggiunti gli antibiotici o le miscele di antibiotici di cui al punto 3, lettere a), b) e c), o gli antibiotici o le miscele di antibiotici con un'attività battericida almeno equivalente a quella degli antibiotici o delle loro miscele di cui al punto 3, lettere a), b) e c), o i diluenti per lo sperma contenenti tali antibiotici o miscele di antibiotici, che devono essere efficaci in particolare contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.»;
- c) alla parte 1, il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Per quanto riguarda lo sperma di suini, devono essere aggiunti gli antibiotici o le miscele di antibiotici di cui al punto 3, lettere a), b) e c), o gli antibiotici o le miscele di antibiotici con un'attività battericida almeno equivalente a quella degli antibiotici o delle loro miscele di cui al punto 3, lettere a), b) e c), o i diluenti per lo sperma contenenti tali antibiotici o miscele di antibiotici, che devono essere efficaci in particolare contro le leptospire.»;
- 4) l'allegato IV è così modificato:
- a) al punto 1, lettera f), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) la specie e l'identificazione degli animali donatori da cui è stato raccolto il materiale germinale, conformemente alle prescrizioni di cui alla parte III, titolo I, II, III o IV, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;»;
- b) al punto 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- «i) la data e il luogo di rilascio del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale e il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;»;
- c) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera j):
- «j) la data di spedizione della partita.»;



- d) al punto 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- «i) la data e il luogo di rilascio del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale e il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;»;
- e) al punto 2 è aggiunta la seguente lettera j):
- «j) la data di spedizione della partita.».

21CE1685

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/881 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, frase introduttiva e lettere a) e d), l'articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva e lettere a) e b), l'articolo 32, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera c), l'articolo 41, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a) e b), e l'articolo 42, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, tra cui norme per i metodi diagnostici, per i programmi di sorveglianza dell'Unione e per l'approvazione dei programmi di eradicazione da parte della Commissione.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429.
- (3) L'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede una deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione di determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici. Per ridurre l'onere amministrativi tale deroga dovrebbe essere estesa in modo da prevedere una disposizione analoga per l'approvazione di determinati programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici.
- (4) Uno Stato membro che desideri ottenere l'approvazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per l'intero territorio o per una sua zona o compartimento che rappresenti oltre il 75 % del territorio o che è condivisa con un altro Stato membro o un paese terzo, è tenuto a chiederne l'approvazione alla Commissione. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve ricorrere a un sistema di autodichiarazione.
- (5) Il sistema di autodichiarazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per zone e compartimenti diversi da quelli che devono essere approvati dalla Commissione è concepito per garantire la trasparenza del processo e rendere l'approvazione del programma di eradicazione più agevole e potenzialmente più veloce per lo Stato membro. L'intero processo dovrebbe essere completato per via elettronica a meno che la Commissione o un altro Stato membro non segnali problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente. Qualora sussistano problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente, la dichiarazione deve essere presentata al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (6) La decisione 2010/367/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce prescrizioni minime per i programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e definisce orientamenti tecnici negli allegati. Tali prescrizioni figurano ora nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689. A fini di chiarezza e trasparenza, la decisione 2010/367/UE dovrebbe figurare nell'elenco degli atti abrogati dall'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
- (7) Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati riscontrati rimandi errati nel suo allegato IV. Tali rimandi dovrebbero essere rettificati.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽³⁾ Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 22).



- (8) L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce prescrizioni specifiche per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici. Tra queste vi sono le prescrizioni generali per le visite sanitarie e per il campionamento nell'ambito dei programmi di eradicazione. Le prescrizioni generali sono applicabili anche ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia.
- (9) L'allegato VI, parte II, capitolo 2, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i metodi diagnostici e di campionamento per individuare l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR. È opportuno aggiornare i metodi diagnostici e di campionamento alla luce delle ultime informazioni disponibili nel *Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals* dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽⁴⁾.
- (10) Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono stati riscontrati alcuni errori nell'allegato IV, parte II, e nell'allegato VI, parte III, di tale regolamento. Tali errori dovrebbero essere rettificati.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/689.
- (12) Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/689 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:

1. l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83

Deroghe al riconoscimento da parte della Commissione, in relazione alle malattie degli animali acquatici, dello status di indenne da determinate malattie e di determinati programmi di eradicazione

1. In deroga all'obbligo di presentazione del programma di eradicazione alla Commissione per approvazione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, o in deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia, di cui all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento, per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici, quando tali zone o compartimenti rappresentano meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e il bacino idrografico che alimenta la zona o il compartimento non è condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, il riconoscimento è ottenuto conformemente alla seguente procedura:
 - a) uno Stato membro rilascia una dichiarazione provvisoria di indennità o di istituzione di un programma di eradicazione per la zona o il compartimento che rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento;
 - b) tale dichiarazione provvisoria è pubblicata in formato elettronico dallo Stato membro e la Commissione e gli Stati membri sono informati della pubblicazione;
 - c) 60 giorni dopo la pubblicazione, la dichiarazione provvisoria prende effetto e la zona o il compartimento di cui al presente paragrafo consegue lo status di indenne da malattia oppure ottiene l'approvazione del programma di eradicazione.
2. Entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione o gli Stati membri possono chiedere chiarimenti o informazioni supplementari in relazione agli elementi di prova forniti dallo Stato membro che rilascia la dichiarazione provvisoria.
3. Quando almeno uno Stato membro o la Commissione ha presentato osservazioni scritte entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), evidenziando problematiche relative agli elementi di prova a sostegno della dichiarazione, la Commissione, lo Stato membro che ha rilasciato la dichiarazione e, se del caso, lo Stato membro che ha chiesto chiarimenti o informazioni supplementari esaminano insieme gli elementi di prova presentati al fine di risolvere tali problematiche.

In tali casi il termine di cui al paragrafo 1, lettera c), è automaticamente prorogato di 60 giorni a decorrere dalla data in cui sono state evidenziate le prime problematiche. Tale termine non può essere ulteriormente prorogato.

⁽⁴⁾ <https://www.oie.int/standard-setting/aquatic-manual/access-online/>.



4. Qualora la procedura di cui al paragrafo 3 non dia esito positivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.»
2. all'articolo 86, è inserito il trattino seguente dopo il sesto trattino:
«— decisione 2010/367/UE;»
3. gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

Gli allegati IV e VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono così modificati:

1. l'allegato IV è così modificato:

- a) nella parte II, capitolo 1, la sezione 1 è così modificata:
 - i) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) dall'inizio delle prove o del campionamento di cui alla lettera b), punto i), tutti i bovini introdotti nello stabilimento provengono da stabilimenti indenni da infezione da MTBC, e:
 - i) provengono da uno Stato membro o da una zona indenni da infezione da MTBC; oppure
 - ii) sono bovini di età superiore a sei settimane risultati negativi a una prova immunologica:
 - nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento; oppure
 - nei 30 giorni successivi alla loro introduzione, purché siano stati tenuti in isolamento durante tale periodo; e»;
 - ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. In deroga al punto 1, lo status di indenne da infezione da MTBC può essere concesso a uno stabilimento se tutti i bovini provengono da stabilimenti indenni da infezione da MTBC, e:
 - a) provengono da uno Stato membro o da una zona indenni da infezione da MTBC; oppure
 - b) nel caso di bovini di età superiore a sei settimane, sono risultati negativi a una prova immunologica effettuata:
 - i) nei 30 giorni precedenti la loro introduzione nello stabilimento; oppure
 - ii) nei 30 giorni successivi alla loro introduzione, purché siano stati tenuti in isolamento durante tale periodo.»;
- b) nella parte VI, il capitolo 1 è così modificato:
 - i) nella sezione 3, al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione 1, punto 1, lettere c) e d), e alla sezione 2, punto 1, lettere b), c) e d) e, ove pertinente, punto 2;»
 - ii) nella sezione 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Se è stato ritirato conformemente al punto 1, lettera a), lo status di indenne da BVD può essere riacquisito solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla sezione 1, punto 1, lettere c) e d), e alla sezione 2, punto 1, lettere b), c) e d) e, ove pertinente, punto 2.»;

2. l'allegato VI è così modificato:

- a) la parte II è così modificata:
 - i) nel capitolo 1, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «Le visite sanitarie e il campionamento ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»;
 - ii) il capitolo 2 è così modificato:
 - nella sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «Le visite sanitarie e il campionamento ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»;
 - la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

Sezione 5

Metodi diagnostici e di campionamento

1. Gli organi o il materiale tissutale da sottoporre a campionamento ed esame sono:
 - a) istologia: rene anteriore, fegato, cuore, pancreas, intestino, milza e branchie;



- b) immunoistochimica: rene medio e cuore, comprese le valvole e il bulbo arterioso;
- c) analisi RT-PCR tradizionale e RT-qPCR: rene medio e cuore;
- d) coltura virale: rene medio, cuore e milza.

Si possono aggregare nel medesimo pool parti di organi provenienti da un massimo di cinque pesci.

2. Il metodo diagnostico da utilizzare per la concessione o il mantenimento dello status di indenne da infezione da ISAV con delezione a livello di HPR a norma delle sezioni 2, 3 e 4 deve essere la RT-qPCR, seguita da RT-PCR tradizionale e sequenziamento del gene codificante la proteina HE dei campioni positivi conformemente a procedure e metodi particolareggiati, che devono essere gli stessi approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci.

In caso di esito positivo del sequenziamento dell'ISAV con delezione a livello di HPR, prima di attuare le prime misure di controllo di cui agli articoli da 55 a 65 devono essere sottoposti a prove ulteriori campioni.

Tali campioni devono essere sottoposti alle seguenti prove, conformemente alle procedure e ai metodi particolareggiati approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci:

- a) analisi dei campioni con RT-qPCR, seguita da RT-PCR tradizionale e sequenziamento del gene codificante la proteina HE dei campioni positivi per verificare la delezione a livello di HPR; oppure
 - b) ricerca dell'antigene dell'ISAV nei preparati tissutali mediante anticorpi specifici contro l'ISAV; oppure
 - c) isolamento in coltura cellulare, seguito da identificazione dell'ISAV con delezione a livello di HPR.
3. Quando è necessario confermare o escludere un sospetto di infezione da ISAV con delezione a livello di HPR conformemente all'articolo 55, le procedure per le visite, il campionamento e le prove devono soddisfare le prescrizioni riportate di seguito:
- a) lo stabilimento sospetto deve essere sottoposto ad almeno una visita sanitaria e a un campionamento di 10 pesci moribondi, se sono stati riscontrati segni clinici o lesioni post mortem compatibili con l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, o di almeno 30 pesci, se non sono stati riscontrati segni clinici o lesioni post mortem di tale genere. I campioni devono essere sottoposti a prove mediante uno o più dei metodi diagnostici di cui al punto 2, conformemente alle procedure e ai metodi diagnostici particolareggiati approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci;
 - b) in caso di esito positivo per l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, prima di attuare le prime misure di controllo di cui all'articolo 58 devono essere sottoposti a prove ulteriori campioni. Un caso sospetto di infezione da ISAV con delezione a livello di HPR deve essere confermato conformemente ai criteri seguenti, mediante uno o più procedure e metodi diagnostici particolareggiati approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci:
 - i) ricerca dell'ISAV con RT-qPCR, seguita da RT-PCR tradizionale e sequenziamento del gene codificante la proteina HE per verificare la delezione a livello di HPR; oppure
 - ii) ricerca dell'ISAV nei preparati tissutali mediante anticorpi specifici contro l'ISAV; oppure
 - iii) isolamento e identificazione dell'ISAV su coltura cellulare prelevata da almeno un campione di qualsiasi pesce proveniente dallo stabilimento;
 - c) se sono stati riscontrati risultati clinici, anatomopatologici o istopatologici compatibili con l'infezione, tali risultati devono essere corroborati mediante uno o più metodi diagnostici tra quelli stabiliti al punto 3, lettera b), conformemente alle procedure e ai metodi particolareggiati approvati dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci.
- Il sospetto di infezione da ISAV con delezione a livello di HPR può essere escluso se le prove e le visite sanitarie effettuate nel corso di un periodo di 12 mesi dalla data del sospetto non evidenziano alcun ulteriore elemento comprovante la presenza del virus.»
- iii) nel capitolo 3, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le visite sanitarie e il campionamento ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»;



- iv) nel capitolo 4, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le visite sanitarie e il campionamento ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»;
- v) nel capitolo 5, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le visite sanitarie e il campionamento ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»;
- vi) nel capitolo 6, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le visite sanitarie e il campionamento ai fini della sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»;
- b) la parte III è così modificata:
 - i) nel capitolo 3, sezione 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) il ripopolamento sia effettuato con molluschi provenienti da stabilimenti:»;
 - ii) nel capitolo 4, sezione 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) il ripopolamento sia effettuato con molluschi provenienti da stabilimenti:»;
 - iii) nel capitolo 5, sezione 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) il ripopolamento sia effettuato con molluschi provenienti da stabilimenti:»;
 - iv) nel capitolo 6, sezione 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) il ripopolamento sia effettuato con crostacei provenienti da stabilimenti:».

21CE1686



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/882 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2021

che autorizza l'immissione sul mercato della larva di *Tenebrio molitor* essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 13 febbraio 2018 la società SAS EAP Group («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della larva di *Tenebrio molitor* (larva gialla della farina) essiccata quale nuovo alimento. La domanda riguardava l'uso della larva di *Tenebrio molitor* essiccata come insetto essiccato intero, sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari; la popolazione bersaglio era costituita dalla popolazione in generale. Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale forniti nella domanda.
- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 3 luglio 2018 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della larva di *Tenebrio molitor* essiccata quale nuovo alimento.
- (5) Il 24 novembre 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della larva di *Tenebrio molitor* quale nuovo alimento ⁽³⁾, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) In tale parere l'Autorità ha concluso che la larva di *Tenebrio molitor* essiccata è sicura per gli usi e i livelli d'uso proposti. Il parere dell'Autorità fornisce pertanto elementi sufficienti per stabilire che la larva di *Tenebrio molitor* essiccata, alle condizioni d'uso valutate, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) In tale parere, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull'allergia alimentare connessa agli insetti, provenienti in particolare da due studi condotti sull'uomo, nei quali complessivamente quattro reazioni allergiche sospette sono state attribuite alla larva di *Tenebrio molitor* essiccata, e da uno studio condotto sugli animali, l'Autorità ha concluso che il consumo di tale nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine della larva gialla della farina nonché alla tropomiosina proveniente da altre fonti, quali crostacei e acari. L'Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull'allergenicità della larva di *Tenebrio molitor* essiccata. Per dare seguito alla raccomandazione dell'Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull'allergenicità delle larve di *Tenebrio molitor*.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ «Safety of dried yellow mealworm (*Tenebrio molitor* larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283», *EFSA Journal* 2021;19(1):6343.



- (8) Fino a quando l'Autorità non avrà valutato i dati generati nell'ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione del settore degli insetti per quanto riguarda la larva di *Tenebrio molitor* ^(*) essiccata sono stati segnalati solo i pochi summenzionati casi di allergia, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito di etichettatura specifico relativo alla possibilità che la larva di *Tenebrio molitor* essiccata causi una sensibilizzazione primaria.
- (9) Nel suo parere l'Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di larva di *Tenebrio molitor* essiccata può causare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere. L'Autorità ha inoltre osservato che se nel substrato con cui vengono alimentati gli insetti sono presenti ulteriori allergeni, questi ultimi possono finire nel nuovo alimento. Tali allergeni possono includere quelli contenuti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). È pertanto opportuno che la larva di *Tenebrio molitor* essiccata messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti contenenti larva di *Tenebrio molitor* essiccata siano adeguatamente etichettati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 e al regolamento (UE) n. 1169/2011.
- (10) Nel suo parere l'Autorità ha osservato che le sue conclusioni relative alla sicurezza del nuovo alimento sono basate su analisi dei contaminanti nel nuovo alimento ^(*), su una descrizione dettagliata del processo di essiccazione ^(*), su dati analitici sui livelli di chitina ^(*) e su dati relativi allo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione ^(*). L'Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tali conclusioni senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti gli studi contenuti nel fascicolo del richiedente.
- (11) La Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale su tali studi e di chiarire la rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda le analisi dei contaminanti nel nuovo alimento, la descrizione dettagliata del processo di essiccazione, i dati analitici sui livelli di chitina e i dati sullo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione, e che quindi l'accesso o il riferimento a tali studi o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.
- (13) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli studi specifici sulle analisi dei contaminanti nel nuovo alimento, la descrizione dettagliata del processo di essiccazione, i dati analitici sui livelli di chitina e i dati sullo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione contenuti nel fascicolo del richiedente, su cui l'Autorità ha basato le proprie conclusioni sulla sicurezza del nuovo alimento e senza i quali non avrebbe potuto valutarlo, non dovrebbero pertanto essere utilizzati a beneficio di eventuali successivi richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza durante tale periodo solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione la larva di *Tenebrio molitor* essiccata.
- (14) Il fatto di limitare l'autorizzazione della larva di *Tenebrio molitor* essiccata e il diritto di riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

^(*) La larva di *Tenebrio molitor* è commercializzata in diversi Stati membri a norma delle misure transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

^(*) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

^(*) SAS EAP Group 2016 (non pubblicata).

^(*) SAS EAP Group 2013 (non pubblicata).

^(*) SAS EAP Group 2018 (non pubblicata).

^(*) SAS EAP Group 2020 (non pubblicata).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La larva di *Tenebrio molitor* essiccata, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:
società: SAS EAP Group,
indirizzo: 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francia,
è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di SAS EAP Group.
3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso di SAS EAP Group a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

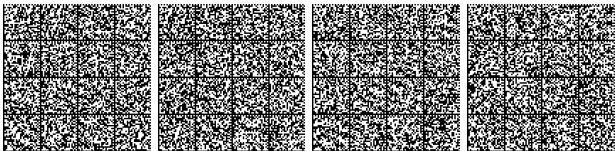


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

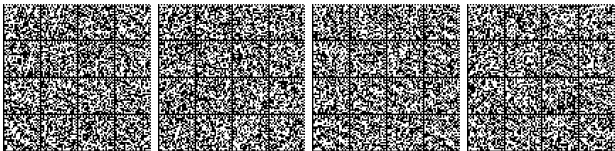
1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Larva di <i>Tenebrio molitor</i> (larva gialla della farina) essiccata	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «Larva di <i>Tenebrio molitor</i> (larva gialla della farina) essiccata». 2. L'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono larva di <i>Tenebrio molitor</i> (larva gialla della farina) essiccata reca l'indicazione che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti.		Autorizzato il 22 giugno 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: SAS EAP Group, 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, Francia. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società SAS EAP Group è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di SAS EAP Group. Data finale della tutela dei dati: 22 giugno 2026.»
	Larva di <i>Tenebrio molitor</i> essiccata, intera o in polvere				
	Prodotti proteici	10 g/100 g			
	Biscotti	10 g/100 g			
	Piatti a base di leguminose	10 g/100 g			
	Prodotti a base di pasta	10 g/100 g			



2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Larva di <i>Tenebrio molitor</i> (larva gialla della farina) essiccata	Descrizione/definizione Il nuovo alimento è l'intera larva gialla della farina essiccata termicamente, intera (larva sbianchita ed essiccata in forno) o sotto forma di polvere (larva sbianchita, essiccata in forno e macinata). Il termine «larva della farina» si riferisce alla forma larvale del <i>Tenebrio molitor</i>, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei <i>Tenebrionidae</i>. L'intera larva della farina è destinata al consumo umano e nessuna delle sue parti viene rimossa. Prima della fase di essiccamento termico è necessario un periodo minimo di digiuno di 24 ore per consentire lo svuotamento intestinale delle larve. Caratteristiche/composizione Ceneri (% p/p): 3,5-4,5 Umidità (% p/p): 1-8 Proteina grezza (N x 6,25) (% p/p): 56-61 Carboidrati digeribili (*) (% p/p): 1-6 Grassi (% p/p): 25-30 di cui saturi (% p/p): 4-9 Indice di perossido (meq O₂/kg di grassi): ≤ 5 Fibre alimentari (% p/p): 4-7 Chitina (% p/p): 4-7 Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,075 mg/kg Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg Micotossine Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): ≤ 4 µg/kg Aflatossina B1: ≤ 2 µg/kg Deossinivalenolo: ≤ 200 µg/kg Ocratossina A: ≤ 1 µg/kg Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 10⁵ CFU (**)/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: ≤ 50 CFU/g

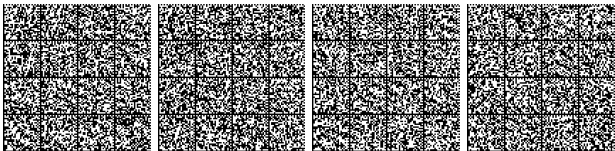


	Salmonella spp.: non rilevato in 25 g Listeria monocytogenes: non rilevato in 25 g Anaerobi solfito riduttori: ≤ 30 CFU/g Bacillus cereus (presunto): ≤ 100 CFU/g Enterobatteriacee (presunte): < 10 CFU/g Stafilococchi coagulasi positivi: ≤ 100 CFU/g
--	---

(*) Carboidrati digeribili = 100 – (proteina grezza + grassi+ fibre alimentari + ceneri + umidità).

(**) CFU: unità formanti colonie.*.

21CE1687



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/883 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

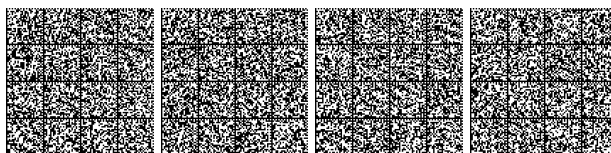
- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ⁽²⁾ istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (2) Alcuni Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. Le informazioni fornite concorrono alla conclusione che è opportuno aggiornare l'elenco.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco di cui all'allegato A o all'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di fornire una presentazione orale dinanzi alla Commissione e al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (il «comitato per la sicurezza aerea dell'UE»).
- (5) La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione ⁽³⁾, con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Pakistan e Russia. Essa ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea nella Repubblica dominicana, nella Guinea equatoriale, in Libia, in Nepal e nel Sud Sudan.
- (6) L'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).



- (7) L'Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽³⁾.
- (8) Oltre a ciò l'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE dei progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. Essa ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi, nell'intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE sulla situazione delle funzioni di allarme SAFA e TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi, a cura dell'Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa condotte sugli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'Agenzia, integrate anche da informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinate misure esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito la propria disponibilità a intervenire secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Armenia

- (12) Nel giugno 2020, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione ⁽⁴⁾, i vettori aerei dell'Armenia sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (13) In data 15 aprile 2021 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del comitato per l'aviazione civile dell'Armenia («CAC»), nel corso della quale il CAC ha fornito informazioni sulle sue attività di sorveglianza e sui progressi del piano d'azione correttivo elaborato nel luglio 2020. Il CAC ha inoltre fornito una panoramica delle difficoltà incontrate nel corso dell'ultimo anno e informazioni sulla situazione generale dell'ambiente aeronautico in Armenia e sulle lacune individuate nei diversi settori di competenza del CAC che richiedono attenzione.
- (14) Nel corso della riunione il CAC ha inoltre fornito una presentazione dettagliata sullo stato di attuazione delle azioni correttive adottate in risposta alle osservazioni sollevate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione svoltasi nel febbraio 2020 e una panoramica del suo processo di gestione dei rischi.
- (15) In questo contesto il CAC ha informato la Commissione della revoca dei certificati di operatore aereo («COA») dei vettori aerei *Atlantis European Airways* e *Mars Avia* e della certificazione dei nuovi vettori aerei *Fly Armenia Airways* (COA n. 070), *Novair* (COA n. 071) e *Shirak Avia* (COA n. 072). Poiché il CAC non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di COA a tali nuovi vettori aerei non garantisce una sufficiente conformità alle norme internazionali di sicurezza.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).



- (16) La Commissione prende atto dei progressi compiuti dal CAC nell'affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza aerea che nel giugno 2020 hanno portato all'inclusione dei vettori certificati in Armenia nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006. Tuttavia attualmente non vi sono prove sufficienti che giustifichino la revoca delle restrizioni operative per i vettori aerei dell'Armenia. La Commissione continuerà a monitorare e valutare l'ulteriore evoluzione della situazione.
- (17) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei dell'Armenia, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di includere *Fly Armenia Airways*, *Novair* e *Shirak Avia* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 e di cancellare *Atlantis European Airways*, e *Mars Avia* da tale allegato.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei dell'Indonesia

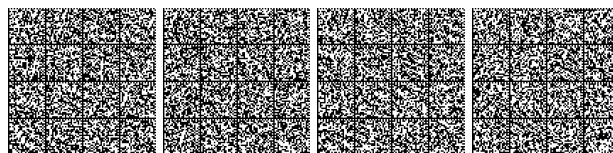
- (19) Nel giugno 2018, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione ⁽⁷⁾, tutti i vettori aerei dell'Indonesia sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (20) Il 26 febbraio 2021 la direzione generale dell'aviazione civile dell'Indonesia («DGCA Indonesia») ha fornito informazioni e un aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra settembre 2020 e febbraio 2021. Oltre all'aggiornamento in merito al piano d'azione correttivo elaborato sulla base della visita di valutazione in loco dell'Unione del marzo 2018, le informazioni fornite dalla DGCA Indonesia comprendevano anche aggiornamenti relativi all'elenco dei titolari di COA, agli aeromobili immatricolati, a incidenti e incidenti gravi e agli eventi rilevanti per la sicurezza nel settore dell'aviazione, nonché alle misure esecutive adottate dalla DGCA Indonesia.
- (21) La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che tutte le rimanenti osservazioni in sospeso a seguito della visita di valutazione in loco del marzo 2018 siano state affrontate con successo e possano essere archiviate. Alla luce dei progressi compiuti, la Commissione ritiene sufficiente ricevere aggiornamenti dalla DGCA Indonesia una volta l'anno anziché due volte l'anno come avvenuto finora.
- (22) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei dell'Indonesia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Indonesia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (24) Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Kazakhstan

- (25) Nel dicembre 2016, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione ⁽⁸⁾, i vettori aerei del Kazakhstan sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (26) Nel febbraio 2020, nell'ambito del monitoraggio continuo del sistema di sorveglianza della sicurezza del Kazakhstan, sono state avviate consultazioni formali con le autorità competenti del paese. In tale contesto, in occasione delle riunioni di maggio e novembre 2020, è stata fornita al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica della situazione della sorveglianza della sicurezza in Kazakhstan.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo o a restrizioni all'interno dell'Unione (GU L 152 del 15.6.2018, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).



- (27) A seguito delle deliberazioni del comitato per la sicurezza aerea dell'UE del novembre 2020, la Commissione e l'Agenzia hanno mantenuto contatto costante con l'Amministrazione per l'aviazione del Kazakhstan («AAK»). In tale contesto il 26 marzo 2021 si è svolta una videoconferenza tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del comitato per l'aviazione civile del Kazakhstan e dell'AAK. Nel corso di tale riunione tecnica l'AAK ha fornito una presentazione completa delle misure adottate per migliorare la sorveglianza della sicurezza in Kazakhstan, che comprendeva una panoramica delle sue attività di sorveglianza, i suoi piani di assunzione e formazione del personale tecnico e le misure esecutive adottate nei confronti di alcuni vettori aerei certificati in Kazakhstan. L'AAK ha inoltre sottolineato il proprio impegno a proseguire la sua politica di miglioramento continuo, compreso il suo lavoro essenziale sullo sviluppo della sorveglianza della sicurezza.
- (28) Oltre a ciò l'AAK ha presentato la sua strategia per il periodo 2021-2025, compresa l'adozione della nuova legge sull'aviazione e le conseguenti modifiche al quadro legislativo nazionale kazako.
- (29) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili è possibile concludere che sono stati compiuti notevoli sforzi per affrontare la questione della sicurezza in Kazakhstan, con una conseguente evoluzione della situazione. Pur riconoscendo i progressi finora compiuti, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare e valutare l'evolversi della situazione. In tale contesto la Commissione intende effettuare, con l'assistenza dell'Agenzia e degli Stati membri, una visita di valutazione in loco dell'Unione in Kazakhstan.
- (30) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (32) Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Kirghizistan

- (33) Nell'ottobre 2006, mediante il regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione ⁽⁹⁾, i vettori aerei del Kirghizistan sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (34) Il 25 novembre 2020, su richiesta del Kirghizistan e nell'ambito di attività di monitoraggio continuo, si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia e i rappresentanti dell'Autorità dell'aviazione civile della Repubblica del Kirghizistan («CAA KG»), nel corso della quale la CAA KG ha fornito una presentazione completa della sua organizzazione e delle sue funzioni, compresi i principi fondamentali delle sue attività di sorveglianza della sicurezza. Tra le altre informazioni fornite dalla CAA KG figurano le difficoltà che sta affrontando in termini di personale, una panoramica del quadro legislativo kirghiso e l'approccio strategico allo sviluppo tecnico nel contesto del rafforzamento delle capacità di sicurezza aerea. È stato inoltre fornito un aggiornamento per quanto riguarda l'elenco dei titolari di COA e degli aeromobili immatricolati.
- (35) Il 14 dicembre 2020, a seguito della riunione tecnica del 25 novembre 2020, la CAA KG ha inoltre informato la Commissione che i vettori aerei *Heli Sky* (COA n. 47), *Valor Air* (COA n. 07), *AeroStan* (COA n. 08), *KAP.KG Aircompany* (COA n. 52) e *FlySky Airlines* (COA n. 53) sono titolari di un COA attivo. Poiché la CAA KG non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di COA a tali nuovi vettori aerei non garantisce una sufficiente conformità alle norme internazionali di sicurezza.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 27).



- (36) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene che l'elenco dei vettori aerei del Kirghizistan soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di includere *AeroStan*, *FlySky Airlines*, *Heli Sky*, *KAP.KG Aircompany* e *Valor Air* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (37) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kirghizistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei della Moldova

- (38) Nell'aprile 2019, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione ⁽¹⁰⁾, tutti i vettori aerei della Moldova, con l'eccezione di *Air Moldova*, *Fly One* e *Aerotranscargo*, sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (39) Con lettera del 2 marzo 2021 l'autorità dell'aviazione civile della Moldova («CAAM») ha fornito informazioni e un aggiornamento completo sul piano d'azione correttivo in risposta alle osservazioni e alle raccomandazioni che hanno fatto seguito alla visita di valutazione in loco dell'Unione del febbraio 2019.
- (40) La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che le spiegazioni fornite sul piano d'azione correttivo siano ben strutturate e adeguate.
- (41) Il 25 marzo 2021, su richiesta della Moldova e nell'ambito di attività di monitoraggio continuo, si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti della CAAM, nel corso della quale la CAAM ha fornito una panoramica completa della sua organizzazione e delle sue funzioni, compresi i principi fondamentali delle sue attività di sorveglianza della sicurezza. Tra le altre informazioni fornite dalla CAAM figurano una panoramica aggiornata degli sviluppi e dello stato di avanzamento del piano d'azione correttivo elaborato in risposta alle osservazioni e raccomandazioni risultanti dalla visita di valutazione dell'Unione del febbraio 2019. La CAAM ha dichiarato che la maggior parte delle osservazioni relative al piano d'azione era stata affrontata e conclusa, mentre solo quattro di tali osservazioni dovevano ancora essere affrontate.
- (42) Nel corso della riunione la CAAM ha informato la Commissione che tutti i vettori aerei moldovi sono stati nuovamente certificati in conformità al nuovo regolamento operativo, che ha recepito nella legislazione della Moldova il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽¹¹⁾. Attualmente vi sono 11 titolari di COA in Moldova. La maggior parte degli otto titolari di COA che non sono titolari di un'autorizzazione TCO effettua operazioni da basi esterne alla Moldova. Secondo la CAAM la sorveglianza di queste basi esterne è effettuata conformemente alle norme internazionali di sicurezza.
- (43) La CAAM ha inoltre informato la Commissione che è stato certificato il nuovo vettore aereo *HiSky* (COA n. MD 025). Poiché la CAAM non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di un COA a tale nuovo vettore aereo non garantisce una sufficiente conformità alle norme internazionali di sicurezza.
- (44) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili appare che la CAAM abbia compiuto notevoli sforzi nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia attualmente non vi sono prove sufficienti che giustificano la revoca delle restrizioni operative per i vettori aerei della Moldova. Le informazioni sui miglioramenti che sono state fornite dovrebbero essere ulteriormente verificate nel corso di una visita di valutazione in loco dell'Unione.
- (45) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei della Moldova, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di includere *HiSky* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



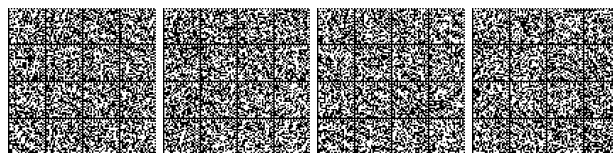
- (46) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (47) Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Pakistan

- (48) Nel marzo 2007, mediante il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione ⁽¹²⁾, *Pakistan International Airlines* è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 e successivamente cancellato nel novembre 2007 mediante il regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione ⁽¹³⁾.
- (49) Il 24 giugno 2020 una dichiarazione del ministro federale dell'aviazione pakistano ha rivelato che un notevole numero di licenze di pilota rilasciate dall'Autorità pakistana per l'aviazione civile («PCAA») era stato ottenuto con mezzi fraudolenti.
- (50) Questo evento, combinato all'evidente mancanza di un'efficace sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, ha indotto l'Agenzia a sospendere le autorizzazioni TCO di *Pakistan International Airlines* e *Vision Air* con effetto a decorrere dal 1º luglio 2020.
- (51) Il 1º luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con la PCAA a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006 e ha chiesto alla PCAA di fornire informazioni in merito alla sua risposta alla dichiarazione del ministro federale. In particolare la Commissione ha chiesto informazioni sulla sorveglianza dei vettori aerei certificati in Pakistan, compresi i loro sistemi di gestione della sicurezza, e ha richiesto prove del fatto che una situazione simile non sia diffusa in altri settori soggetti alla sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, quali la certificazione dell'equipaggio di cabina, il rilascio delle licenze agli ingegneri di manutenzione o la certificazione dei vettori aerei.
- (52) Nel 2020 la Commissione ha organizzato due riunioni tecniche con la PCAA, il 9 luglio e il 25 settembre.
- (53) In preparazione alla riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE del maggio 2021 e tenuto conto degli obblighi procedurali dell'Agenzia legati alla sospensione delle autorizzazioni TCO di *Pakistan International Airlines* e *Vision Air*, il 15 e 16 marzo 2021 la Commissione ha organizzato riunioni tecniche per garantire il coordinamento tra la Commissione e l'Agenzia per quanto riguarda i rispettivi obblighi. A tali riunioni hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri.
- (54) Nel corso delle riunioni sono state discusse varie questioni, in particolare il rilascio di licenze degli equipaggi, le operazioni di volo, l'aeronavigabilità, la segnalazione di eventi e il seguito dato dalla PCAA alle raccomandazioni sulla sicurezza.
- (55) La PCAA ha fornito prove e informazioni pertinenti che sono state valutate dalla Commissione e dagli esperti dell'Agenzia. Sebbene si sia constatato che la PCAA dispone di personale sufficiente e dotato di competenze adeguate, sono state individuate alcune questioni organizzative che destano preoccupazioni. Tra queste figurano carenze nella gestione della qualità delle procedure documentate, una mancanza di orientamenti per gli ispettori, un processo non conforme per la qualificazione delle licenze di pilota di linea, l'assenza o l'insufficienza del tracciamento delle azioni correttive a seguito dei rilievi e la mancanza di adeguate capacità di analisi delle cause di fondo.
- (56) Inoltre la PCAA non è stata in grado di fornire prove del fatto che il Pakistan abbia notificato all'ICAO le sostanziali deroghe alle norme di sicurezza internazionali applicabili di cui all'annesso 1 dell'ICAO, come stabilito nella sezione riservata alle licenze del personale.
- (57) Sulla base della valutazione delle prove e informazioni disponibili, la Commissione riconosce gli sforzi compiuti dalla PCAA per adottare azioni correttive al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. La Commissione dovrebbe tuttavia continuare a monitorare la situazione in Pakistan anche mediante una visita di valutazione in loco dell'Unione.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).



- (58) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Pakistan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (59) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (60) Laddove informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Russia

- (61) La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell'Unione, anche attraverso l'assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa effettuate su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (62) Il 14 aprile 2021 i rappresentanti della Commissione, dell'Agenzia e degli Stati membri hanno incontrato i rappresentanti dell'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») per esaminare le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa condotte nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 e il 14 aprile 2021 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza da parte della FATA dovrebbero essere rafforzate.
- (63) Dall'esame delle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Russia eseguite dalla SAFA non è emersa alcuna carenza significativa o ricorrente in materia di sicurezza.
- (64) In base alle informazioni disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nel corso della riunione del 14 aprile 2021, la Commissione ritiene che a questo stadio la FATA possieda le capacità e la volontà necessarie ad ovviare alle carenze in materia di sicurezza, quando esse siano identificate. Per tali motivi non si ritiene necessaria un'audizione delle autorità aeronautiche russe o dei vettori aerei certificati in Russia dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
- (65) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per includervi i vettori aerei della Russia.
- (66) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei russi alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l'esecuzione di ispezioni di rampa a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (67) Qualora tali ispezioni dovessero rilevare l'esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrà imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati della Russia in questione e includerli nell'allegato A o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (68) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (69) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni vengano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo la loro adozione.
- (70) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

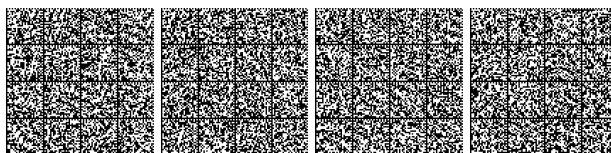
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 giugno 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione*



ALLEGATO I

«ALLEGATO A

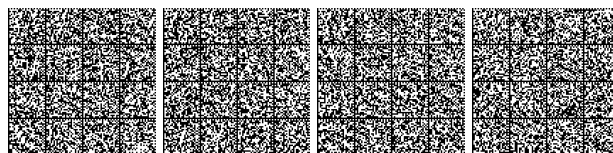
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
AVIOR AIRLINES	ROI-RNR-011	ROI	Venezuela
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
MED-VIEW AIRLINE	MVA/AOC/10-12/05	MEV	Nigeria
AIR ZIMBABWE (PVT)	177/04	AZW	Zimbabwe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:			Angola
AEROJET	AO-008/11-07/17 TEJ	TEJ	Angola
GUICANGO	AO-009/11-06/17 YYY	Sconosciuto	Angola
AIR JET	AO-006/11-08/18 MBC	MBC	Angola
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT	AO-015/15-06/17YYY	Sconosciuto	Angola
HELIANG	AO 007/11-08/18 YYY	Sconosciuto	Angola
SJL	AO-014/13-08/18YYY	Sconosciuto	Angola
SONAIR	AO-002/11-08/17 SOR	SOR	Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Armenia
AIRCOMPANY ARMENIA	AM AOC 065	NGT	Armenia
ARMENIA AIRWAYS	AM AOC 063	AMW	Armenia
ARMENIAN HELICOPTERS	AM AOC 067	KAV	Armenia

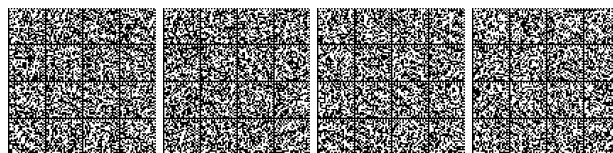
⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



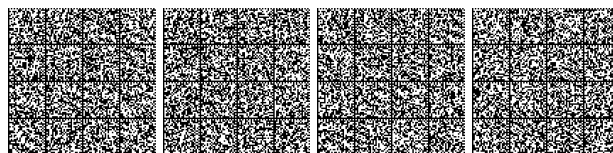
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES	AM AOC 068	AEU	Armenia
FLY ARMENIA AIRWAYS	AM AOC 070	FBB	Armenia
NOVAIR	AM AOC 071	NAI	Armenia
SHIRAK AVIA	AM AOC 072	SHS	Armenia
SKYBALL	AM AOC 073	N/D	Armenia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	CG-CTA 006	TWC	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	CG-CTA 002	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	CG-CTA 001	TSG	Repubblica del Congo
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO	CG-CTA 004	Sconosciuto	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR FAST CONGO	AAC/DG/OPS-09/03	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KATANGA	AAC/DG/OPS-09/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	AAC/DG/OPS-09/04	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	AAC/DG/OPS-09/02	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO AIRWAYS	AAC/DG/OPS-09/01	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIN AVIA	AAC/DG/OPS-09/10	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	AAC/DG/OPS-09/05	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)



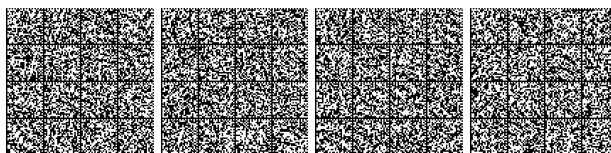
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
SERVE AIR CARGO	AAC/DG/OPS-09/07	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	AAC/DG/OPS-09/06	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MWANT JET	AAC/DG/OPS-09/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Eritrea
ERITREAN AIRLINES	COA n. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	COA n. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Kirghizistan
AEROSTAN	08	BSC	Kirghizistan
AIR COMPANY AIR KG	50	Sconosciuto	Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Kirghizistan
FLYSKY AIRLINES	53	FSQ	Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Kirghizistan
KAP.KG AIRCOMPANY	52	KGS	Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Kirghizistan



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
TEZ JET	46	TEZ	Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme.			Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Libia
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
AL MAHA AVIATION	030/18	Sconosciuto	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
LIBYAN WINGS AIRLINES	029/15	LWA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Moldova responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, compresi i seguenti:			Moldova
Î.M "VALAN ICC" SRL	MD009	VLN	Moldova
CA "AIM AIR" SRL	MD015	AAM	Moldova
CA "AIR STORK" SRL	MD018	MSB	Moldova
CA "HISKY" SRL	MD025	HYM	Moldova
Î.M "MEGAVIATION" SRL	MD019	ARM	Moldova
CA "PECOTOX-AIR" SRL	MD020	PXA	Moldova
CA "TERRA AVIA" SRL	MD022	TVR	Moldova
CA "FLY PRO" SRL	MD023	PVV	Moldova
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Nepal
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Nepal



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
ALTITUDE AIR	085/2016	Sconosciuto	Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Nepal
SUMMIT AIR	064/2010	Sconosciuto	Nepal
HELI EVEREST	086/2016	Sconosciuto	Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	HIM	Nepal
KAILASH HELICOPTER SERVICES	087/2018	Sconosciuto	Nepal
MAKALU AIR	057A/2009	Sconosciuto	Nepal
MANANG AIR PVT	082/2014	Sconosciuto	Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Nepal
PRABHU HELICOPTERS	081/2013	Sconosciuto	Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Nepal
YETI AIRLINES	037/2004	NYT	Nepal
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Sao Tomé e Principe
AFRICA'S CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme.			Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Sudan



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
ALFA AIRLINES SD	54	AAJ	Sudan
BADR AIRLINES	35	BDR	Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Sudan
ELDINDER AVIATION	8	DND	Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	GNF	Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Sudan
KUSH AVIATION CO.	60	KUH	Sudan
NOVA AIRWAYS	46	NOV	Sudan
SUDAN AIRWAYS CO.	1	SUD	Sudan
SUN AIR	51	SNR	Sudan
TARCO AIR	56	TRQ	Sudan»



ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
IRAN AIR	FS100	IRA	Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.	Iran
AIR KORYO	GAC-COA/ KOR-01	KOR	Corea del Nord	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Corea del Nord»

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/884 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2021

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell'esenzione relativa all'uso di mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell'allegato IV di tale direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Con la direttiva delegata (UE) 2015/574 ⁽²⁾ la Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso del mercurio nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare (in appresso «l'esenzione»), inserendo tale applicazione nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva giungere a termine il 30 giugno 2019, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della citata direttiva.
- (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (in appresso «la domanda di rinnovo») il 6 ottobre 2017, ossia entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
- (6) La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.
- (7) Il mercurio è utilizzato nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare che forniscono la via per la conduzione elettrica tra il trasduttore rotante e l'apparecchiatura elettronica fissa. L'uso del mercurio consente, tra l'altro, il funzionamento con frequenze più elevate che permette di ottenere un imaging a risoluzione maggiore vantaggioso per i pazienti.
- (8) La sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni oggetto della presente direttiva risulta attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico, a causa della mancanza di alternative. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

⁽¹⁾ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandola al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)



- (9) È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione.
- (10) È opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per un periodo di 7 anni fino al 30 giugno 2026, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

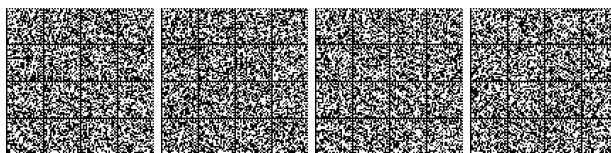
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



ALLEGATO

Nella voce 42 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Scade il 30 giugno 2026.».

21CE1689



DECISIONE (UE) 2021/885 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
- (2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾. Conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento, l'importo massimo che può essere mobilitato dal Fondo dalla dotazione del 2021 fino al 1° settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale per l'esercizio 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021. Pertanto l'importo massimo disponibile a titolo del FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione.
- (3) Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni dell'agosto 2020 nella Sterea Ellada.
- (4) Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Ianos che nel settembre 2020 ha colpito le regioni di Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia e Peloponneso.
- (5) Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto che nell'ottobre 2020 ha colpito le isole di Samos, Icaria e Chios.
- (6) Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati nell'ottobre 2020 dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).



- (7) Entro il 24 giugno 2020 Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020.
- (8) Le domande di tali Stati sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (9) È pertanto opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia e alla Francia in relazione alle catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.
- (10) Nel caso della Croazia, poiché l'anticipo già versato supera l'importo definitivo dell'aiuto, non è necessario mobilitare altri importi e l'anticipo indebitamente versato sarà recuperato a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (11) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

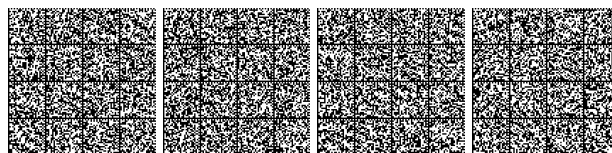
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) alla Grecia è erogato l'importo di 3 300 100 EUR, comprensivo dell'importo di 330 010 EUR a titolo di anticipo, in relazione alle alluvioni nella Sterea Ellada;
- b) alla Grecia è erogato l'importo di 21 588 519 EUR, comprensivo dell'importo di 2 158 852 EUR a titolo di anticipo, in relazione al ciclone Ianos;
- c) alla Grecia è erogato l'importo di 2 531 301 EUR, comprensivo dell'importo di 253 131 EUR a titolo di anticipo, in relazione al terremoto che ha colpito le isole di Samos, Chios e Ikaria;
- d) alla Francia è erogato l'importo di 59 325 000 EUR, comprensivo dell'importo di 5 932 500 EUR a titolo di anticipo, in relazione alla tempesta Alex.

Articolo 2

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

- a) all'Albania è erogato l'importo di 905 271 EUR;
- b) all'Austria è erogato l'importo di 31 755 580 EUR;
- c) al Belgio è erogato l'importo di 37 298 777 EUR;
- d) alla Cechia è erogato l'importo di 17 373 205 EUR;
- e) all'Estonia è erogato l'importo di 3 588 755 EUR;
- f) alla Francia è erogato l'importo di 91 365 053 EUR;
- g) alla Germania è erogato l'importo di 13 648 386 EUR;
- h) alla Grecia è erogato l'importo di 3 994 022 EUR;
- i) all'Ungheria è erogato l'importo di 13 136 857 EUR;
- j) all'Irlanda è erogato l'importo di 20 480 330 EUR;
- k) all'Italia è erogato l'importo di 76 271 930 EUR;
- l) alla Lettonia è erogato l'importo di 1 177 677 EUR;



- m) alla Lituania è erogato l'importo di 2 828 291 EUR;
- n) al Lussemburgo è erogato l'importo di 2 857 025 EUR;
- o) al Montenegro è erogato l'importo di 199 505 EUR;
- p) al Portogallo è erogato l'importo di 18 039 670 EUR;
- q) alla Romania è erogato l'importo di 13 926 870 EUR;
- r) alla Serbia è erogato l'importo di 11 968 276 EUR;
- s) alla Spagna è erogato l'importo di 36 639 441 EUR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

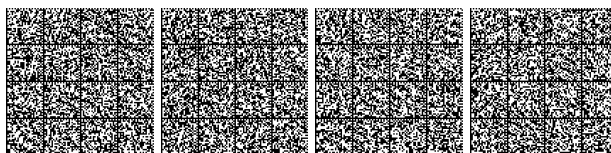
Essa si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE1690



DECISIONE (UE) 2021/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 12 novembre 2020 l'Estonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberanti e le cessazioni di attività (di seguito denominati «esuberanti») nell'industria del turismo definita dai settori economici classificati nell'ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), revisione 2, divisioni 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), 50 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua), 51 (Trasporto aereo), 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), 55 (Servizi di alloggio), 56 (Attività di servizi di ristorazione), 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche), 77 (Attività di noleggio e leasing), 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate), 90 (Attività creative, artistiche e d'intrattenimento), 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), 92 (Attività riguardanti scommesse e case da gioco), 93 (Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento), in Estonia. La Repubblica di Estonia costituisce una unità nelle regioni di livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽⁴⁾. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'Estonia è considerata ricevibile in quanto gli esuberanti hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia nazionale.
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 4 474 480 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Estonia.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 29.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).

- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 4 474 480 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

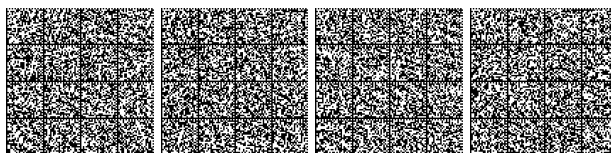
Essa si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

21CE1691



REGOLAMENTO (UE) 2021/887 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 20 maggio 2021****che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

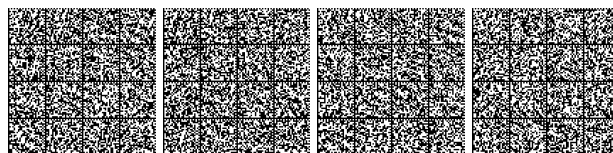
considerando quanto segue:

- (1) La maggior parte della popolazione dell'Unione è collegata a Internet. La vita quotidiana delle persone e le economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali. I cittadini e le imprese sono sempre più esposti a gravi incidenti di cibersicurezza e ogni anno molte imprese europee subiscono almeno un incidente di questo tipo. Ciò evidenzia la necessità di resilienza, di potenziamento delle capacità tecnologiche e industriali, e del ricorso a standard elevati e soluzioni olistiche in materia di cibersicurezza che coinvolgano le persone, i prodotti, i processi e le tecnologie dell'Unione, nonché di una leadership dell'Unione negli ambiti della cibersicurezza e dell'autonomia digitale. La cibersicurezza può essere migliorata anche attraverso la sensibilizzazione in merito alle minacce rivolte alla stessa e lo sviluppo di competenze, capacità e abilità in tutta l'Unione, tenendo pienamente conto delle implicazioni e preoccupazioni sociali ed etiche.
- (2) L'Unione ha costantemente intensificato le sue attività per far fronte alle crescenti sfide in materia di cibersicurezza, in conformità della strategia per la cibersicurezza presentata dalla Commissione e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 7 febbraio 2013 dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» («strategia per la cibersicurezza del 2013»). La strategia per la cibersicurezza del 2013 era intesa a promuovere un ecosistema cibernetico affidabile, sicuro e aperto. Nel 2016 l'Unione ha adottato le prime misure nel settore della cibersicurezza attraverso la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

⁽¹⁾ GU C 159 del 10.5.2019, pag. 63.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, concernente misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).



- (3) Nel settembre 2017 la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE» al fine di rafforzare ulteriormente la resilienza, la deterrenza e la risposta dell'Unione agli attacchi informatici.
- (4) In occasione del vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017, i capi di Stato e di governo hanno invitato l'Unione a diventare un leader mondiale della cibersicurezza entro il 2025, al fine di garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei cittadini, dei consumatori e delle imprese online e di fare sì che Internet sia libero, più sicuro e regolamentato, e hanno dichiarato la loro intenzione di avvalersi maggiormente di soluzioni open source e di standard aperti in caso di (ri)costruzione di sistemi e soluzioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in particolare per evitare di rimanere vincolati ai fornitori, compresi quelli sviluppati o promossi dai programmi dell'Unione per l'interoperabilità e la normazione, come ISA².
- (5) Il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca («Centro di competenza») istituito dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad aumentare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, tra cui Internet e altre infrastrutture critiche per il funzionamento della società, come i trasporti, la sanità, l'energia, le infrastrutture digitali, l'acqua, il mercato finanziario e i sistemi bancari.
- (6) Una grave perturbazione delle reti e dei sistemi informativi può ripercuotersi su singoli Stati membri e su tutta l'Unione. Un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in tutta l'Unione è quindi essenziale sia per la società che per l'economia. Al momento, l'Unione dipende da fornitori di cibersicurezza non europei. Tuttavia, è nell'interesse strategico dell'Unione garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità di ricerca e tecnologiche essenziali in materia di cibersicurezza per tutelare le reti e i sistemi informativi dei cittadini e delle imprese, in particolare per proteggere reti e sistemi informativi critici, e per fornire servizi fondamentali di cibersicurezza.
- (7) L'Unione vanta grandi competenze ed esperienza nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca sono frammentati, disallineati e privi di una progettualità comune, il che frena la competitività e l'effettiva protezione delle reti e dei sistemi in tale ambito. Tali sforzi e competenze necessitano di essere aggregati, collegati in rete e impiegati in modo efficiente per consolidare e integrare le capacità in materia di ricerca, tecnologie e industria e le competenze esistenti a livello nazionale e di Unione. Nonostante il settore delle TIC si trovi ad affrontare sfide importanti, quali il soddisfacimento della domanda di lavoratori qualificati, esso può trarre beneficio dalla rappresentanza della diversità della società in generale e dal raggiungimento di una rappresentanza equilibrata dei generi, della diversità etnica e della non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, nonché dalla facilitazione dell'accesso alla conoscenza e alla formazione dei futuri esperti di cibersicurezza, compresa la loro istruzione in contesti non formali, ad esempio in progetti di software libero e aperto, progetti di tecnologia civica, start-up e microimprese.
- (8) Le piccole e medie imprese (PMI) sono portatori di interessi fondamentali del settore della cibersicurezza dell'Unione e sono in grado di fornire soluzioni all'avanguardia grazie alla loro agilità. Tuttavia, le PMI che non sono specializzate nella cibersicurezza tendono anche a essere più vulnerabili agli incidenti di cibersicurezza, dati gli investimenti e le conoscenze di alto livello necessari per realizzare soluzioni efficaci in materia di cibersicurezza. È pertanto necessario che il Centro di competenza e la rete dei centri nazionali di coordinamento («rete») sostengano le PMI agevolando il loro accesso alle conoscenze e fornendo un accesso su misura ai risultati della ricerca e dello sviluppo, affinché esse possano proteggersi in misura sufficiente e in modo da consentire a coloro che le PMI che operano nel settore della cibersicurezza di essere competitive e di contribuire alla leadership dell'Unione nell'ambito della cibersicurezza.
- (9) Esistono competenze al di fuori dei contesti dell'industria e della ricerca. I progetti non commerciali e pre-commerciali, denominati progetti di «tecnologia civica», utilizzano standard aperti, dati aperti e software liberi e aperti, nell'interesse della società e del bene pubblico.
- (10) Quello della cibersicurezza è un settore diversificato. I portatori di interessi pertinenti possono includere portatori di interessi provenienti da enti pubblici, dagli Stati membri e dall'Unione, così come dall'industria, dalla società civile, per esempio dai sindacati, dalle associazioni dei consumatori, dalla comunità dei software liberi e aperti e dalla comunità accademica e della ricerca, e da altri soggetti.
- (11) Nelle conclusioni adottate nel novembre 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione a fornire rapidamente una valutazione d'impatto sulle possibili opzioni per creare una rete di centri di competenza sulla cibersicurezza e un centro europeo di ricerca e di competenza sulla cibersicurezza e a proporre entro la metà del 2018 lo strumento giuridico pertinente per la creazione di tale rete e tale centro.



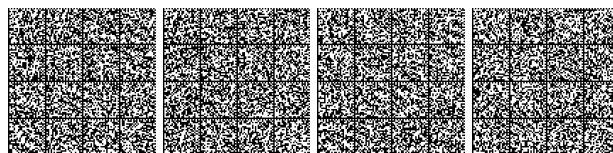
- (12) L'Unione non dispone ancora di sufficienti capacità e mezzi tecnologici e industriali per garantire autonomamente la sicurezza della propria economia e delle proprie infrastrutture critiche e per diventare un leader mondiale nel settore della cibersicurezza. Il livello di coordinamento e cooperazione strategici e sostenibili tra industrie, comunità di ricerca in materia di cibersicurezza e governi è insufficiente. L'Unione risente di investimenti frammentari e di un accesso limitato alle conoscenze, competenze e strutture in materia di cibersicurezza, e pochi sono i risultati della ricerca e dell'innovazione dell'Unione in materia di cibersicurezza che si traducono in soluzioni commercializzabili o di ampia diffusione in tutti i comparti economici.
- (13) Istituire il Centro di competenza e la rete, con il mandato di perseguire l'attuazione di misure a supporto delle tecnologie industriali e nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, è il miglior modo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e, al tempo stesso, offrire i migliori risultati in termini economici, sociali e ambientali e salvaguardare gli interessi dell'Unione.
- (14) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete. Il Centro di competenza dovrebbe fornire il sostegno finanziario legato alla cibersicurezza e concesso dal programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (Orizzonte Europa) istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e dovrebbe essere aperto ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso alle iniziative dell'Unione nel settore dello sviluppo industriale, dell'innovazione, della tecnologia e della ricerca e dello sviluppo sulla cibersicurezza, e dovrebbe evitare inutili duplicazioni.
- (15) È importante che nei progetti di ricerca in materia di cibersicurezza sostenuti dal Centro di competenza siano assicurati il rispetto dei diritti fondamentali e una condotta consapevole dal punto di vista etico.
- (16) Il Centro di competenza non dovrebbe svolgere compiti operativi in materia di cibersicurezza, quali i compiti connessi ai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), compresi il monitoraggio e la gestione degli incidenti di cibersicurezza. Tuttavia, il Centro di competenza dovrebbe poter agevolare lo sviluppo di infrastrutture TIC al servizio delle industrie, in particolare le PMI, delle comunità di ricerca, della società civile e del settore pubblico, coerentemente alla missione e agli obiettivi di cui al presente regolamento. Qualora i CSIRT e altri portatori di interessi intendano promuovere la segnalazione e la divulgazione delle vulnerabilità, il Centro di competenza e i membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza («comunità») dovrebbero potere sostenere tali portatori di interessi, su richiesta degli stessi, nei limiti dei rispettivi compiti ed evitando duplicazioni con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (17) Il Centro di competenza, la comunità e la rete sono istituiti con l'intento di beneficiare dell'esperienza e dell'ampia e pertinente rappresentanza dei portatori di interessi, acquisite attraverso il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza tra la Commissione e l'Organizzazione europea per la cibersicurezza (ECISO) per la durata di Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e attraverso gli insegnamenti tratti dai quattro progetti pilota avviati all'inizio del 2019 nell'ambito di Orizzonte 2020, segnatamente CONCORDIA, ECHO, SPARTA e CyberSec4Europe, nonché dal progetto pilota e dall'azione preparatoria sulle verifiche di software liberi e aperti (EU FOSSA), per la gestione e la rappresentanza della comunità all'interno del Centro di competenza.
- (18) In considerazione della portata delle sfide poste dalla cibersicurezza e degli investimenti effettuati nelle capacità e abilità in materia di cibersicurezza in altre parti del mondo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a incrementare il proprio sostegno finanziario alla ricerca, allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione in tale settore. Affinché sia possibile realizzare economie di scala e conseguire un livello di protezione comparabile in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero concentrare i propri sforzi in direzione di un quadro dell'Unione contribuendo attivamente al lavoro del Centro di competenza e della rete.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e che abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 del 11.5.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione della cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (legge sulla cibersicurezza) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).



- (19) Per favorire la competitività dell'Unione e standard elevati in materia di cibersicurezza a livello internazionale, il Centro di competenza e la comunità dovrebbero mirare a promuovere gli scambi con la comunità internazionale per quanto concerne gli sviluppi della cibersicurezza, compresi i prodotti e i processi, gli standard e le norme tecniche, ove ciò sia pertinente alla missione, agli obiettivi e ai compiti del Centro di competenza. Ai fini del presente regolamento, le norme tecniche pertinenti potrebbero comprendere la creazione di implementazioni di riferimento, incluse quelle pubblicate sulla base di licenze aperte standard.
- (20) Il Centro di competenza ha sede a Bucarest.
- (21) Nell'elaborare il suo programma di lavoro annuale (programma di lavoro annuale), il Centro di competenza dovrebbe informare la Commissione in merito al suo fabbisogno di cofinanziamenti sulla base dei contributi previsti dagli Stati membri a titolo di cofinanziamento per azioni congiunte, in modo tale che la Commissione possa tenere conto del contributo corrispondente dell'Unione nella preparazione del progetto di bilancio generale dell'Unione per l'esercizio successivo.
- (22) Quando elabora il programma di lavoro di Orizzonte Europa per le questioni relative alla cibersicurezza, anche nel contesto del processo di consultazione dei portatori di interessi e, in special modo prima dell'adozione del programma di lavoro in questione, la Commissione dovrebbe tenere conto del contributo del Centro di competenza e dividerlo con il comitato di programma di Orizzonte Europa.
- (23) Al fine di porre il Centro di competenza in grado di svolgere il suo ruolo nel settore della cibersicurezza e facilitare il coinvolgimento della rete e di dotare gli Stati membri di un forte ruolo di governance, il Centro di competenza dovrebbe essere istituito come organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica a cui si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715⁽⁸⁾ della Commissione. Il Centro di competenza dovrebbe svolgere un duplice ruolo assumendo compiti specifici nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca in materia di cibersicurezza, come stabilito nel presente regolamento, e gestendo contemporaneamente i finanziamenti legati alla cibersicurezza provenienti da diversi programmi, in particolare da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale e, se possibile, anche da altri programmi dell'Unione. Tale gestione dovrebbe essere conforme alle norme applicabili a detti programmi. Tuttavia, considerato che i finanziamenti per il funzionamento del Centro di competenza proverrebbero principalmente dal programma Europa digitale e da Orizzonte Europa, è necessario che il Centro di competenza sia considerato un partenariato ai fini dell'esecuzione del bilancio, compreso durante la fase di programmazione.
- (24) Per effetto del contributo dell'Unione, l'accesso ai risultati delle attività e dei progetti del Centro di competenza deve essere il più aperto possibile e chiuso quanto necessario, e il riuso di tali risultati deve essere possibile, ove opportuno.
- (25) Il Centro di competenza dovrebbe agevolare e coordinare l'attività della rete. La rete dovrebbe essere costituita da un centro nazionale di coordinamento in ciascuno Stato membro. I centri nazionali di coordinamento dei quali sia stata riconosciuta la capacità necessaria per gestire i fondi al fine di assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento dovrebbero ricevere il sostegno finanziario diretto dell'Unione, ivi comprese sovvenzioni concesse in assenza di un invito a presentare proposte, al fine di svolgere le loro attività in relazione al presente regolamento.
- (26) I centri nazionali di coordinamento dovrebbero essere enti del settore pubblico o enti a partecipazione pubblica maggioritaria che esercitano funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, anche per delega, e dovrebbero essere selezionati dagli Stati membri. Le funzioni di un centro nazionale di coordinamento in un determinato Stato membro possono essere svolte da un ente che svolge altre funzioni prescritte dal diritto dell'Unione, ad esempio quelle di un'autorità nazionale competente, di un punto di contatto unico ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 o di qualsiasi altro regolamento dell'Unione, oppure di un polo dell'innovazione digitale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/694. Altri enti del settore pubblico o enti che esercitano funzioni amministrative pubbliche in uno Stato membro dovrebbero poter assistere il centro nazionale di coordinamento in detto Stato membro nello svolgimento delle sue funzioni.
- (27) I centri nazionali di coordinamento dovrebbero avere la capacità amministrativa necessaria, dovrebbero disporre di competenze in materia di cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca in materia di cibersicurezza o potervi accedere ed essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico e la comunità della ricerca.
- (28) Il settore dell'istruzione negli Stati membri dovrebbe rispecchiare l'importanza di avere sensibilità e competenze adeguate in materia di cibersicurezza. A tal fine, tenendo conto del ruolo dell'ENISA e fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di istruzione, i centri nazionali di coordinamento dovrebbero contribuire, accanto alle autorità pubbliche competenti e ai pertinenti portatori di interessi, alla promozione e alla diffusione di programmi didattici in materia di cibersicurezza.

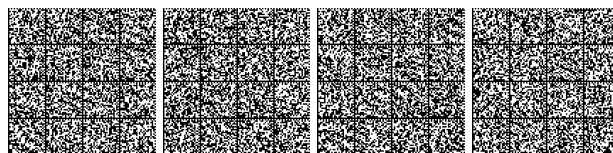
⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).



- (29) I centri nazionali di coordinamento dovrebbero poter ricevere sovvenzioni dal Centro di competenza al fine di fornire sostegno finanziario a terzi sotto forma di sovvenzioni. I costi diretti sostenuti dai centri nazionali di coordinamento per la fornitura e l'amministrazione del sostegno finanziario a terzi dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo dei pertinenti programmi.
- (30) Il Centro di competenza, la rete e la comunità dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione dei prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero promuovere le competenze in materia di cibersicurezza dell'industria sul versante della domanda, in particolare sostenendo sviluppatori e operatori in settori quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura e lo spazio al fine di aiutare tali sviluppatori e operatori a risolvere i loro problemi di cibersicurezza, quali la messa in opera del principio della «sicurezza fin dalla progettazione». Il Centro di competenza e la rete dovrebbero anche sostenere la normazione e la diffusione di prodotti, servizi e processi e per la cibersicurezza e promuovere al contempo, ove possibile, l'attuazione del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza istituito dal regolamento (UE) 2019/881.
- (31) Data la natura in rapido mutamento delle minacce informatiche e della cibersicurezza, l'Unione deve potersi adattare velocemente e continuamente ai nuovi sviluppi del settore. Di conseguenza, il Centro di competenza, la rete e la comunità dovrebbero essere sufficientemente flessibili da garantire la capacità necessaria di reagire a tali sviluppi. Dovrebbero agevolare progetti che aiutino gli enti a sviluppare costantemente capacità finalizzate a migliorare la loro resilienza e quella dell'Unione.
- (32) Il Centro di competenza dovrebbe sostenere la comunità. Il Centro di competenza dovrebbe attuare le parti pertinenti alla cibersicurezza di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale conformemente al programma di lavoro pluriennale del Centro di competenza (programma di lavoro pluriennale), al programma di lavoro annuale e al processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni e altre forme di finanziamento, principalmente in seguito a un invito a presentare proposte su base competitiva. Il Centro di competenza dovrebbe altresì facilitare il trasferimento di competenze nell'ambito della rete e della comunità, nonché sostenere gli investimenti congiunti dell'Unione, degli Stati membri o dell'industria. Dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno delle PMI nel settore della cibersicurezza e alle azioni che contribuiscono a colmare il divario di competenze.
- (33) L'assistenza tecnica per la preparazione dei progetti dovrebbe essere fornita in modo pienamente obiettivo e trasparente, per garantire che tutti i potenziali beneficiari ricevano le stesse informazioni, e deve evitare i conflitti di interesse.
- (34) Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione strategica a lungo termine e il coordinamento delle attività della comunità, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto, interdisciplinare e diversificato di portatori di interessi europei impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. La comunità dovrebbe includere organismi di ricerca, industrie e il settore pubblico. La comunità dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività del Centro di competenza, al programma di lavoro pluriennale e al programma di lavoro annuale, in particolare tramite il gruppo consultivo strategico. La comunità dovrebbe altresì beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o le gare d'appalto. La comunità dovrebbe essere costituita da organismi e organizzazioni collettivi. Al contempo, per avvalersi di tutte le competenze in materia di cibersicurezza presenti nell'Unione, il Centro di competenza e i suoi organi dovrebbero potere anche ricorrere alle competenze di persone fisiche in qualità di esperti ad hoc.
- (35) Il Centro di competenza dovrebbe cooperare e garantire sinergie con l'ENISA e dovrebbe ricevere da quest'ultima contributi pertinenti nella definizione delle priorità.
- (36) Al fine di rispondere alle esigenze della cibersicurezza tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, si dovrebbe tenere conto sia dei prodotti, dei processi e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e processi tecnologici in cui occorre integrare la cibersicurezza. Se richiesto, anche il settore pubblico potrebbe beneficiare del sostegno del Centro di competenza.
- (37) Al fine di procurare un ambiente della cibersicurezza sostenibile, è importante che la «sicurezza fin dalla progettazione» sia utilizzata come principio nel processo di sviluppo, manutenzione, funzionamento e aggiornamento delle infrastrutture, dei prodotti e dei servizi, in particolare sostenendo metodi di sviluppo sicuri e all'avanguardia, test di sicurezza adeguati e audit di sicurezza, mettendo a disposizione senza ritardo aggiornamenti per porre rimedio alle vulnerabilità o alle minacce note, nonché, ove possibile, consentendo a terzi di creare e fornire aggiornamenti al di là dei rispettivi limiti di vita dei prodotti. La «sicurezza fin dalla progettazione» dovrebbe essere assicurata nell'arco dell'intero ciclo di vita dei prodotti, servizi o processi TIC, nonché mediante un'evoluzione costante dei processi di sviluppo al fine di ridurre il rischio di danni derivanti da un utilizzo fraudolento.



- (38) Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di rafforzare le sinergie e il coordinamento tra le dimensioni civili e di difesa della cibersicurezza, i progetti ai sensi del presente regolamento finanziati da Orizzonte Europa dovrebbero essere attuati in conformità del regolamento (UE) 2021/695, secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa devono riguardare esclusivamente le applicazioni civili.
- (39) Il presente regolamento si applica principalmente in ambito civile, ma le attività degli Stati membri a norma del presente regolamento possono rispecchiare le specificità degli Stati membri nei casi in cui la politica in materia di cibersicurezza sia perseguita da autorità che esercitano sia attività in ambito civile che militare, dovrebbero mirare alla complementarità ed evitare sovrapposizioni con gli strumenti di finanziamento relativi alla difesa.
- (40) Il presente regolamento dovrebbe garantire la responsabilità e la trasparenza del Centro di competenza e delle imprese che ricevono finanziamenti, in linea con i pertinenti regolamenti che istituiscono ciascun programma.
- (41) L'attuazione dei progetti di diffusione, in particolare di quelli collegati alle infrastrutture e alle capacità utilizzate a livello di Unione o per mezzo di appalti congiunti, potrebbe essere suddivisa in diverse fasi di realizzazione, quali gare di appalto separate per la progettazione di hardware e architettura di software, la loro produzione, il loro funzionamento e la loro manutenzione, mentre le imprese potrebbero partecipare solo a una delle fasi e, ove opportuno, si potrebbe stabilire che i beneficiari in una o più di tali fasi soddisfino determinate condizioni per quanto riguarda la titolarità o il controllo europei.
- (42) L'ENISA, tenuto conto delle sue competenze in materia di cibersicurezza e del suo mandato in quanto punto di riferimento per consulenze e competenze in materia di cibersicurezza per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché per i pertinenti portatori di interessi dell'Unione, e tenuto conto dei contributi apportati mediante i suoi compiti, dovrebbe svolgere un ruolo attivo nelle attività del Centro di competenza, compreso lo sviluppo dell'agenda, evitando duplicazioni dei compiti in particolare grazie al suo ruolo di osservatore permanente nel consiglio di direzione del Centro di competenza. Per quanto riguarda l'elaborazione dell'agenda, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale, il direttore esecutivo del Centro di competenza e il consiglio di direzione dovrebbero tenere conto di qualsiasi pertinente consulenza strategica e contributo forniti dall'ENISA, in conformità del regolamento interno del consiglio di direzione.
- (43) Qualora ricevano un contributo finanziario dal bilancio generale dell'Unione, i centri nazionali di coordinamento e gli enti che fanno parte della comunità dovrebbero pubblicizzare il fatto che le rispettive attività sono intraprese nel contesto del presente regolamento.
- (44) Le spese derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento del Centro di competenza dovrebbero essere finanziate dall'Unione e dagli Stati membri, in proporzione ai rispettivi contributi volontari alle azioni congiunte. Al fine di evitare i doppi finanziamenti, tali attività non dovrebbero beneficiare contemporaneamente di un contributo a titolo di altri programmi dell'Unione.
- (45) Il consiglio di direzione, che dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe adottare l'agenda.
- (46) Al consiglio di direzione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per formare il bilancio del Centro di competenza. Esso dovrebbe verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie, e stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, incluso per l'adozione, tenendo conto dell'agenda, del programma di lavoro annuale e del programma di lavoro pluriennale. Il consiglio di direzione dovrebbe inoltre adottare il proprio regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito alla proroga e alla cessazione del mandato del direttore esecutivo.
- (47) Il consiglio di direzione dovrebbe esercitare una funzione di controllo sulle attività strategiche e di attuazione del Centro di competenza e assicurare l'allineamento tra di esse. Nella sua relazione annuale, il Centro di competenza dovrebbe porre in particolare l'accento sugli obiettivi strategici conseguiti e, se necessario, proporre azioni per migliorarne ulteriormente il conseguimento.
- (48) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.

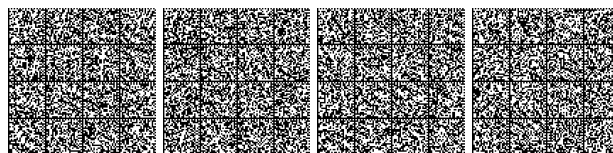


- (49) In considerazione dello status specifico del Centro di competenza e della sua responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione dei fondi dell'Unione, in particolare di quelli provenienti da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, la Commissione dovrebbe disporre, nell'ambito del consiglio di direzione, del 26 % dei voti totali per le decisioni che riguardano fondi dell'Unione, al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione di tali decisioni, garantendone nel contempo la legalità e l'allineamento con le priorità dell'Unione.
- (50) Il corretto funzionamento del Centro di competenza esige che il direttore esecutivo sia nominato in modo trasparente in base ai meriti, alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza acquisite in materia di cibersicurezza, e che le sue funzioni siano svolte in completa indipendenza.
- (51) Il Centro di competenza dovrebbe avvalersi di un gruppo consultivo strategico. Il gruppo consultivo strategico dovrebbe fornire consulenze sulla base di un dialogo costante tra il Centro di competenza e la comunità, che dovrebbe essere formata dai rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni dei consumatori, del mondo accademico e di altri pertinenti portatori di interessi. Il gruppo consultivo strategico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione e del direttore esecutivo. I compiti del gruppo consultivo strategico dovrebbero includere la fornitura di consulenze in merito all'agenda, al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale. La rappresentanza dei diversi portatori di interessi nel gruppo consultivo strategico dovrebbe essere equilibrata, riservando particolare attenzione alla rappresentanza delle PMI, al fine di garantire che la rappresentanza di tali portatori di interessi sia adeguatamente rappresentata nel lavoro svolto dal Centro di competenza.
- (52) I contributi degli Stati membri alle risorse del Centro di competenza potrebbero essere finanziari o in natura. Ad esempio, tali contributi finanziari potrebbero consistere in una sovvenzione concessa da uno Stato membro a un beneficiario in tale Stato membro a integrazione del sostegno finanziario dell'Unione a un progetto nell'ambito del programma di lavoro annuale. Altrimenti, i contributi in natura sarebbero tipicamente forniti qualora un ente di uno Stato membro sia esso stesso beneficiario di un sostegno finanziario dell'Unione. Ad esempio, se l'Unione ha sovvenzionato un'attività di un centro nazionale di coordinamento al tasso di finanziamento del 50 %, il costo restante dell'attività sarebbe contabilizzato come un contributo in natura. Un altro caso a titolo esemplificativo potrebbe essere quello in cui qualora un ente di uno Stato membro abbia ricevuto un sostegno finanziario dell'Unione per la creazione o il miglioramento di un'infrastruttura da condividere tra i portatori di interessi in linea con il programma di lavoro annuale, i relativi costi non sovvenzionati sarebbero contabilizzati come contributi in natura.
- (53) Ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 sui conflitti di interesse, il Centro di competenza dovrebbe disporre di norme relative alla prevenzione, all'individuazione, alla risoluzione e alla gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale, nonché il consiglio di direzione, il gruppo consultivo strategico e la comunità. Gli Stati membri dovrebbero garantire la prevenzione, l'individuazione e la risoluzione dei conflitti di interessi in relazione ai centri nazionali di coordinamento, conformemente al diritto nazionale. Il Centro di competenza dovrebbe inoltre applicare il pertinente diritto dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza dovrebbe essere soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾. È opportuno che il Centro di competenza si conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alle istituzioni dell'Unione e al diritto nazionale in materia di gestione delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE.
- (54) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri siano tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ («regolamento finanziario»).
- (55) Il Centro di competenza dovrebbe operare in modo aperto e trasparente. Dovrebbe fornire tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovere le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno del consiglio di direzione del Centro di competenza e del comitato consultivo strategico dovrebbe essere reso pubblico.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



- (56) È opportuno che il revisore interno della Commissione eserciti nei confronti del Centro di competenza le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.
- (57) La Commissione, la Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali del Centro di competenza per eseguire audit e svolgere indagini sulle sovvenzioni, i contratti e gli accordi firmati dal Centro di competenza.
- (58) Poiché gli obiettivi del presente regolamento - ossia rafforzare la competitività e le capacità dell'Unione, mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche, industriali e di ricerca dell'Unione in materia di cibersicurezza, aumentare la competitività dell'industria della cibersicurezza dell'Unione e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori industriali dell'Unione - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della dispersione delle limitate risorse e dell'entità dell'investimento necessario ma, a motivo della necessità di evitare inutili duplicazioni degli sforzi, contribuire al raggiungimento di una massa critica di investimenti, garantire l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, e garantire che un livello elevato di cibersicurezza sia promosso in tutti gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali e principi del centro di competenza e della rete

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca («Centro di competenza») e la rete dei centri nazionali di coordinamento («rete»). Stabilisce le modalità di designazione dei centri nazionali di coordinamento e le norme per l'istituzione della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza («comunità»).
2. Il Centro di competenza svolge un ruolo essenziale nell'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del Programma Europa digitale, in particolare riguardo delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/694 e contribuisce all'attuazione di Orizzonte Europa, in particolare riguardo del pilastro II, sezione 3.1.3., dell'allegato I della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio ⁽¹²⁾.
3. Gli Stati membri contribuiscono collettivamente ai lavori del Centro di competenza e della rete.
4. Il presente regolamento fa salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «cibersicurezza»: le attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche;
- 2) «rete e sistema informativo»: una rete e un sistema informativo quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2016/1148;
- 3) «prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza»: prodotti, servizi o processi TIC commerciali e non commerciali con la finalità specifica di proteggere la rete e i sistemi informativi o garantire la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità dei dati che sono trattati o conservati nella rete e nei sistemi informativi, nonché la cibersicurezza degli utenti di tali sistemi e di altre persone interessate dalle minacce informatiche;
- 4) «minaccia informatica»: qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone;

⁽¹²⁾ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).



- 5) «azione congiunta»: un'azione prevista nel programma di lavoro annuale che riceve un sostegno finanziario a titolo di Orizzonte Europa, del Programma Europa digitale o di altri programmi dell'Unione, nonché un sostegno finanziario o in natura da parte di uno o più Stati membri, ed è attuata mediante progetti che coinvolgono beneficiari stabiliti in tali negli Stati membri e che ricevono un sostegno finanziario o in natura ai beneficiari provenienti dai medesimi Stati membri;
- 6) «contributo in natura»: spese ammissibili sostenute dai centri nazionali di coordinamento e da altri enti pubblici quando questi partecipano a progetti finanziati dal presente regolamento, laddove tali spese non sono finanziate mediante un contributo dell'Unione o un contributo finanziario degli Stati membri;
- 7) «poli europei dell'innovazione digitale»: poli europei dell'innovazione digitale ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/694;
- 8) «agenda»: una strategia di cibersicurezza in materia industriale, tecnologica e della ricerca globale e sostenibile, che formula raccomandazioni strategiche per lo sviluppo e la crescita del settore europeo della cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, e che contiene le priorità strategiche per le attività del Centro di competenza e non è vincolante per quanto attiene alle decisioni da adottare riguardo ai programmi di lavoro annuali;
- 9) «assistenza tecnica»: l'assistenza del Centro di competenza offerta ai centri nazionali di coordinamento o alla comunità nello svolgimento dei loro compiti, fornendo conoscenze o agevolando l'accesso a competenze tecnologiche, industriali e di ricerca in materia di cibersicurezza, facilitando la creazione di reti, sensibilizzando e promuovendo la cooperazione, o l'assistenza del Centro di competenza in collaborazione con i centri nazionali di coordinamento offerta ai portatori di interessi riguardo alla preparazione di progetti in relazione alla missione del Centro di competenza e della rete e agli obiettivi del Centro di competenza.

Articolo 3

Missione del Centro di competenza e della rete

1. La missione del Centro di competenza e della rete è di aiutare l'Unione a:
 - a) potenziare la sua leadership e la sua autonomia strategica in materia di cibersicurezza mantenendo e sviluppando le capacità e i mezzi dell'Unione in materia di cibersicurezza a livello accademico, sociale, tecnologico, industriale e della ricerca, necessari per rafforzare la fiducia e la sicurezza, ivi comprese la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità dei dati nel mercato unico digitale;
 - b) sostenere le capacità, i mezzi e le competenze tecnologiche dell'Unione in relazione alla resilienza e all'affidabilità dell'infrastruttura della rete e dei sistemi informativi, ivi comprese le infrastrutture critiche nonché gli hardware e i software comunemente utilizzati nell'Unione; e
 - c) aumentare la competitività globale dell'industria della cibersicurezza dell'Unione, per garantire standard elevati in materia di cibersicurezza in tutta l'Unione e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori industriali dell'Unione.
2. Il Centro di competenza e la rete svolgono i loro compiti in collaborazione con l'ENISA e la comunità, ove appropriato.
3. Il Centro di competenza, conformemente agli atti legislativi che istituiscono i pertinenti programmi, in particolare Orizzonte Europa e il Programma Europa digitale, utilizza le pertinenti risorse finanziarie dell'Unione in modo tale da contribuire alla missione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Obiettivi del Centro di competenza

1. Il Centro di competenza ha l'obiettivo generale di promuovere la ricerca, l'innovazione e la diffusione nel settore della cibersicurezza al fine di assolvere la missione di cui all'articolo 3.
2. Il Centro di competenza ha gli obiettivi specifici seguenti:
 - a) rafforzare le capacità, i mezzi, le conoscenze e le infrastrutture in materia di cibersicurezza a favore dell'industria, in particolare le PMI, le comunità della ricerca, il settore pubblico e la società civile, nella maniera ritenuta appropriata;
 - b) promuovere la resilienza e l'adozione di migliori prassi in materia di cibersicurezza, nonché il principio della «sicurezza fin dalla progettazione» e la certificazione della sicurezza dei prodotti e dei servizi digitali, integrando gli sforzi di altri soggetti pubblici;
 - c) contribuire a creare un solido ecosistema europeo della cibersicurezza che riunisca tutti i pertinenti portatori di interessi.



3. Il Centro di competenza attua gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2 mediante:
 - a) la definizione di raccomandazioni strategiche per la ricerca, l'innovazione e la diffusione nel settore della cibersicurezza, in conformità del diritto dell'Unione, nonché la definizione delle priorità strategiche per le attività del Centro di competenza;
 - b) l'attuazione di azioni nell'ambito dei pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione in conformemente ai pertinenti programmi di lavoro e atti legislativi dell'Unione che istituiscono tali programmi di finanziamento;
 - c) la promozione della cooperazione e del coordinamento tra i centri nazionali di coordinamento nonché con la comunità e al suo interno; e
 - d) ove pertinente e opportuno, l'acquisizione e il funzionamento di infrastrutture e servizi TIC ove necessario per svolgere i compiti di cui all'articolo 5 e conformemente ai rispettivi programmi di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 5

Compiti del Centro di competenza

1. Al fine di assolvere la missione e conseguire gli obiettivi, il Centro di competenza ha i compiti seguenti:
 - a) compiti strategici; e
 - b) compiti di esecuzione.
2. I compiti strategici di cui al paragrafo 1, lettera a) consistono in:
 - a) sviluppare e monitorare l'attuazione dell'agenda;
 - b) attraverso l'agenda e il programma di lavoro pluriennale, evitando nel contempo duplicazioni delle attività con l'ENISA e tenendo conto della necessità di creare sinergie tra la cibersicurezza e altre parti di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale:
 - i) definire le priorità per i lavori del Centro di competenza in relazione a:
 - 1) il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione in materia di cibersicurezza, coprendo l'intero ciclo dell'innovazione, e la diffusione di tale ricerca e innovazione;
 - 2) lo sviluppo di capacità, abilità e infrastrutture di cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca;
 - 3) il rafforzamento delle competenze e delle capacità in materia di cibersicurezza e tecnologia nei settori dell'industria, della tecnologia e della ricerca nonché a tutti i livelli di istruzione pertinenti, sostenendo l'equilibrio di genere;
 - 4) la diffusione di prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza;
 - 5) il sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza atti a contribuire alla missione di cui all'articolo 3;
 - 6) il sostegno all'adozione e all'integrazione di prodotti, servizi e processi all'avanguardia per la cibersicurezza da parte delle autorità pubbliche, su loro richiesta, delle industrie sul versante della domanda e di altri utenti;
 - ii) sostenere l'industria della cibersicurezza, in particolare le PMI, al fine di rafforzare l'eccellenza, la capacità e la competitività dell'Unione riguardo alla cibersicurezza, anche al fine di accedere a mercati potenziali e opportunità di diffusione e di attrarre investimenti; e
 - iii) fornire sostegno e assistenza tecnica alle start-up, alle PMI, alle microimprese, alle associazioni, ai singoli esperti e ai progetti di tecnologia civica nel settore della cibersicurezza;
 - c) assicurare le sinergie e la cooperazione tra altre istituzioni, organi e organismi pertinenti dell'Unione, in particolare l'ENISA, evitando nel contempo duplicazioni delle attività con tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione;
 - d) coordinare i centri nazionali di coordinamento attraverso la rete e garantire uno scambio regolare di competenze;



- e) fornire agli Stati membri che ne facciano richiesta consulenze qualificate in materia di cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, anche in merito ad appalti e diffusione di tecnologie;
 - f) facilitare la collaborazione e la condivisione di competenze tra tutti i pertinenti portatori di interessi, in particolare i membri della comunità;
 - g) partecipare a conferenze, fiere e consessi dell'Unione, nazionali e internazionali connessi alla missione, agli obiettivi e ai compiti del Centro di competenza, allo scopo di condividere opinioni e scambiare le migliori prassi pertinenti con altri partecipanti;
 - h) facilitare l'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione nelle azioni connesse allo sviluppo di prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza, cercando di evitare la frammentazione e la duplicazione degli sforzi e replicando le buone pratiche in materia di cibersicurezza e i prodotti, servizi e processi per la cibersicurezza, in particolare quelli sviluppati dalle PMI e quelli che utilizzano software con codice sorgente aperto (open source);
3. i compiti di esecuzione, di cui al paragrafo 1, lettera b), consistono in:
- a) coordinare e amministrare i lavori della rete e della comunità al fine di assolvere la missione di cui all'articolo 3, in particolare sostenendo le start-up, le PMI, le microimprese, le associazioni e i progetti di tecnologia civica nel settore della cibersicurezza nell'Unione e facilitando il loro accesso alle competenze, ai finanziamenti, agli investimenti e ai mercati;
 - b) stabilire e attuare il programma di lavoro annuale, in linea con l'agenda e con il programma di lavoro pluriennale, per quanto riguarda le parti relative alla cibersicurezza:
 - i) del Programma Europa digitale e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/694;
 - ii) delle azioni congiunte che ricevono il sostegno, ai sensi delle disposizioni relative alla cibersicurezza di Orizzonte Europa, in particolare riguardo al pilastro II, sezione 3.1.3, dell'allegato I della decisione (UE) 2021/764, e conformemente al programma di lavoro pluriennale, nonché al processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa; e
 - iii) di altri programmi, ove previsto nei pertinenti atti legislativi dell'Unione;
 - c) sostenere, se del caso, la realizzazione dell'obiettivo specifico 4 «Competenze digitali avanzate» di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/694 in cooperazione con i poli europei dell'innovazione digitale;
 - d) fornire consulenze qualificate in materia di cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca alla Commissione quando quest'ultima elabora i progetti di programmi di lavoro a norma dell'articolo 13 della decisione (UE) 2021/764;
 - e) realizzare o consentire la diffusione di infrastrutture TIC e facilitarne l'acquisizione a beneficio della società, dell'industria e del settore pubblico su richiesta degli Stati membri, delle comunità di ricerca e degli operatori di servizi essenziali mediante, tra l'altro, contributi degli Stati membri e finanziamenti dell'Unione per azioni congiunte, conformemente all'agenda, al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale;
 - f) sensibilizzare alla missione del Centro di competenza e della rete e agli obiettivi e ai compiti del Centro di competenza; e
 - g) fatta salva la natura civile dei progetti da finanziare a titolo di Orizzonte Europa e in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694, migliorare le sinergie e il coordinamento tra gli aspetti della cibersicurezza civili e della difesa, mediante la facilitazione dello scambio di:
 - i) conoscenze e informazioni in merito alle tecnologie e applicazioni a duplice uso;
 - ii) risultati, requisiti e migliori prassi; e
 - iii) informazioni sulle priorità dei pertinenti programmi dell'Unione.
4. Il Centro di competenza svolge i compiti di cui al paragrafo 1 in stretta collaborazione con la rete.



5. Conformemente all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2021/695 e con riserva di un accordo di contributo ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento finanziario, il Centro di competenza può essere incaricato dell'attuazione delle parti relative alla cibersicurezza nel quadro di Orizzonte Europa non cofinanziate dagli Stati membri, in particolare riguardo al pilastro II, sezione 3.1.3, dell'allegato I della decisione (UE) 2021/764.

Articolo 6

Designazione dei centri nazionali di coordinamento

1. Entro il 29 dicembre 2021, ciascuno Stato membro designa un ente conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 che agisce in qualità di centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento. Ciascuno Stato membro ne informa il consiglio di direzione senza ritardo. Tale ente può essere un ente già situato in tale Stato membro.

Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo è prorogato per il periodo durante il quale la Commissione emette il parere di cui al paragrafo 2.

2. Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione un parere in merito al possesso della necessaria capacità dell'ente che ha designato o intende designare quale proprio centro nazionale di coordinamento per la gestione dei fondi al fine di assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento. La Commissione emette il suo parere a tale Stato membro entro tre mesi dalla richiesta.

3. Sulla base della notifica da parte di uno Stato membro di un ente di cui al paragrafo 1, il consiglio di direzione provvede, entro tre mesi dalla notifica, a inserire nell'elenco tale ente in quanto centro nazionale di coordinamento. Il Centro di competenza pubblica l'elenco dei centri nazionali di coordinamento designati.

4. Gli Stati membri possono designare in qualsiasi momento un nuovo ente come centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla designazione di qualsiasi nuovo ente.

5. Il centro nazionale di coordinamento designato è un ente del settore pubblico o un ente a partecipazione pubblica maggioritaria che esercita funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, anche per delega, ed è in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'assolvimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Esso dispone di competenze in materia di cibersicurezza nell'ambito della ricerca e della tecnologia o vi ha accesso. Esso è in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, la comunità accademica e della ricerca e i cittadini, nonché con le autorità designate a norma della direttiva (UE) 2016/1148.

6. In qualsiasi momento, i centri nazionali di coordinamento possono chiedere di ottenere il riconoscimento della loro necessaria capacità di gestire i fondi in per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, conformemente ai regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694. Entro tre mesi da tale richiesta, la Commissione valuta tale capacità del centro nazionale di coordinamento in questione di gestire i fondi e adotta una decisione.

Se uno Stato membro riceve il parere positivo della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2, tale parere è considerato una decisione che riconosce in capo al pertinente ente la sussistenza della necessaria capacità per i fini di cui al presente paragrafo.

Entro il 29 agosto 2021, previa consultazione del consiglio di direzione, la Commissione formula orientamenti sulla valutazione di cui al primo comma, inclusa la precisazione delle condizioni per il riconoscimento e delle modalità di elaborazione dei pareri e delle valutazioni.

Prima di emettere il parere di cui al paragrafo 2 e adottare la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di ogni informazione e documentazione fornita dal centro nazionale di coordinamento richiedente.

Qualsiasi decisione di non riconoscere in capo ad un centro nazionale di coordinamento la sussistenza della necessaria capacità di gestire fondi per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento deve essere debitamente motivata, indicando i requisiti che il centro nazionale di coordinamento richiedente deve ancora soddisfare che giustificano la decisione di diniego di riconoscimento. Qualsiasi centro nazionale di coordinamento la cui richiesta di riconoscimento sia stata respinta può presentare nuovamente la richiesta in qualsiasi momento corredandola di informazioni supplementari.

Gli Stati membri informano la Commissione in caso di cambiamenti relativi al centro nazionale di coordinamento, quali la composizione centro nazionale di coordinamento, la sua natura giuridica o altri aspetti pertinenti, che incidono sulla sua capacità di gestire i fondi dell'Unione per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento. Una volta ricevute tali informazioni, la Commissione può rivedere di conseguenza la sua decisione di concedere o negare il riconoscimento in capo al centro nazionale di coordinamento della sussistenza della necessaria capacità di gestire fondi per assolvere la missione e conseguire gli obiettivi.



7. La rete è costituita da tutti i centri nazionali di coordinamento notificati al consiglio di direzione dagli Stati membri.

Articolo 7

Compiti dei centri nazionali di coordinamento

1. I centri nazionali di coordinamento hanno i compiti seguenti:

- a) fungere da punti di contatto a livello nazionale per la comunità al fine di assistere il Centro di competenza nell'assolvimento della sua missione e nel conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare nel coordinamento della comunità mediante il coordinamento dei membri della comunità nei loro Stati membri;
- b) fornire consulenza riguardo ai compiti strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e contribuire attivamente a tali compiti, tenendo conto delle pertinenti sfide nazionali e regionali per la cibersicurezza nei diversi settori;
- c) promuovere, incoraggiare e agevolare la partecipazione della società civile, dell'industria, in particolare delle start-up e delle PMI, della comunità accademica e della ricerca, nonché di altri portatori di interessi a livello nazionale ai progetti transfrontalieri e alle azioni relative alla cibersicurezza finanziati dai pertinenti programmi dell'Unione;
- d) fornire assistenza tecnica ai portatori di interessi sostenendoli nella fase di presentazione delle domande per i progetti gestiti dal Centro di competenza in relazione alla sua missione e ai suoi obiettivi e nel pieno rispetto delle norme di sana gestione finanziaria, in particolare riguardo al conflitto di interessi;
- e) cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, quali le politiche nazionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore della cibersicurezza, in particolare delle politiche indicate nelle strategie nazionali in materia di cibersicurezza;
- f) attuare azioni specifiche per le quali il Centro di competenza ha concesso sovvenzioni, anche fornendo sostegno finanziario a terzi, conformemente all'articolo 204 del regolamento finanziario, alle condizioni specificate nelle convenzioni di sovvenzione pertinenti;
- g) fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di istruzione e tenendo conto dei pertinenti compiti dell'ENISA, avviare un dialogo con le autorità nazionali in merito a un possibile contributo alla promozione e alla diffusione di programmi didattici in materia di cibersicurezza;
- h) promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità e del Centro di competenza a livello nazionale, regionale o locale;
- i) valutare le richieste di adesione alla comunità da parte di enti situati nello stesso Stato membro del centro nazionale di coordinamento;
- j) sostenere e promuovere la partecipazione degli enti pertinenti alle attività condotte dal Centro di competenza, dalla rete e dalla comunità, e monitorare, se del caso, il livello di impegno nello sviluppo e nella diffusione della ricerca in tema di cibersicurezza, e il relativo ammontare di sostegno finanziario pubblico.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), del presente articolo il sostegno finanziario a terzi può essere fornito sotto una qualsiasi delle forme di contributo dell'Unione specificate all'articolo 125 del regolamento finanziario, anche sotto forma di somme forfetarie.

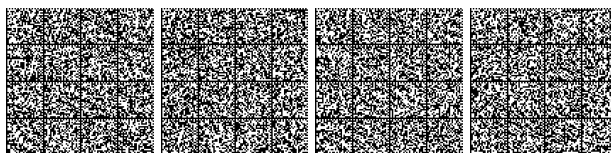
3. In base a una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento, i centri nazionali di coordinamento possono ricevere una sovvenzione dall'Unione a norma dell'articolo 195, primo comma, lettera d), del regolamento finanziario in relazione all'espletamento dei compiti stabiliti dal presente articolo.

4. Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete.

Articolo 8

Comunità delle competenze in materia di cibersicurezza

1. La comunità contribuisce alla missione del Centro di competenza e della rete di cui all'articolo 3, consolidando, condividendo e divulgando le competenze in materia di cibersicurezza in tutta l'Unione.



2. La comunità è costituita da organizzazioni industriali, comprese le PMI, accademiche e di ricerca, da altre associazioni pertinenti della società civile, nonché, se del caso, da organizzazioni europee di normazione, enti pubblici o altri enti pertinenti che si occupano di questioni operative e tecniche in materia di cibersicurezza e, se del caso, da portatori di interessi nei settori interessati alla cibersicurezza e che sono posti di fronte a sfide in materia di cibersicurezza. La comunità riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità in materia di cibersicurezza nell'ambito tecnologico, industriale, accademico e della ricerca nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento, i poli europei dell'innovazione digitale, se del caso, e le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione, quali l'ENISA.

3. Solo enti istituiti all'interno degli Stati membri possono essere registrati in qualità di membri della comunità. Essi dimostrano di essere in grado di contribuire alla missione e possiedono competenze in materia di cibersicurezza in merito ad almeno uno degli ambiti seguenti:

- a) ambito accademico, ricerca o innovazione;
- b) sviluppo industriale o di prodotti;
- c) formazione e istruzione;
- d) sicurezza delle informazioni o interventi in caso di incidenti;
- e) etica;
- f) normazione e specifiche formali e tecniche.

4. Il Centro di competenza registra, su loro richiesta, enti in quanto membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione, effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in tali enti sono stabiliti, al fine di confermare che tali enti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale valutazione tiene parimenti conto, se del caso, di eventuali valutazioni nazionali effettuate per motivi di sicurezza dalle autorità nazionali competenti. Tali registrazioni non sono limitate nel tempo, ma possono essere revocate in qualsiasi momento dal Centro di competenza se il centro nazionale di coordinamento pertinente ritiene che l'ente in questione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del regolamento finanziario, oppure per giustificati motivi di sicurezza. In caso di revoca dell'adesione alla comunità per motivi di sicurezza, la decisione di revoca è proporzionata e motivata. I centri nazionali di coordinamento mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi nella comunità, e stimolano attivamente la partecipazione, in particolare delle PMI.

5. I centri nazionali di coordinamento sono incoraggiati a cooperare mediante la rete al fine di armonizzare le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 3 e le procedure di valutazione e registrazione degli enti di cui al paragrafo 4.

6. Il Centro di competenza registra istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione quali membri della comunità dopo aver valutato se l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali registrazioni non sono limitate nel tempo, ma possono essere revocate in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo ritiene che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo o rientri nell'articolo 136 del regolamento finanziario.

7. I rappresentanti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione possono partecipare ai lavori della comunità.

8. Un ente registrato come membro della comunità designa i suoi rappresentanti per garantire un dialogo efficiente. Tali rappresentanti possiedono competenze in materia di cibersicurezza nell'ambito della ricerca, della tecnologia o dell'industria. I requisiti possono essere ulteriormente precisati dal consiglio di direzione, senza limitare indebitamente gli enti nella designazione dei loro rappresentanti.

9. La comunità fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione, tramite i suoi gruppi di lavoro e in particolare tramite il gruppo consultivo strategico, consulenza strategica sull'agenda, sul programma di lavoro annuale e sul programma di lavoro pluriennale, conformemente al regolamento interno del consiglio di direzione.



*Articolo 9***Compiti dei membri della comunità**

I membri della comunità:

- a) assistono il Centro di competenza nell'assolvimento della sua missione e nel conseguimento dei suoi obiettivi e, a tal fine, operano a stretto contatto con il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento;
- b) se del caso, partecipano ad attività formali o informali e ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera n), per svolgere attività specifiche previste dal programma di lavoro annuale; e
- c) se del caso, assistono il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento nella promozione di progetti specifici.

*Articolo 10***Cooperazione del Centro di competenza con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e organizzazioni internazionali**

1. Al fine di garantire coerenza e complementarità, evitando duplicazioni degli sforzi, il Centro di competenza coopera con istituzioni, organi e organismi pertinenti dell'Unione, tra cui l'ENISA, il servizio europeo per l'azione esterna, la direzione generale del Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale istituite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione ⁽¹³⁾, i pertinenti poli europei dell'innovazione digitale, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, l'Agenzia europea per la difesa in relazione ai compiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento e altri soggetti pertinenti dell'Unione. Il Centro di competenza può anche cooperare con organizzazioni internazionali, se del caso.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può svolgersi nel quadro di accordi di lavoro. Detti accordi vengono sottoposti all'approvazione del consiglio di direzione. La condivisione di informazioni classificate avviene nel quadro di intese amministrative concluse a norma dell'articolo 36, paragrafo 3.

*CAPO II***Organizzazione del centro di competenza***Articolo 11***Membri e struttura**

- 1. I membri del Centro di competenza sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati membri.
- 2. La struttura del Centro di competenza assicura il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 e comprende:
 - a) un consiglio di direzione;
 - b) un direttore esecutivo;
 - c) un gruppo consultivo strategico.

⁽¹³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/173, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE (GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).



Sezione I

Consiglio di direzione*Articolo 12***Composizione del consiglio di direzione**

1. Il consiglio di direzione è composto di un rappresentante per ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione che agiscono a nome dell'Unione.
2. Ciascun membro del consiglio di direzione ha un supplente. Tale supplente rappresenta il membro in sua assenza.
3. I membri del consiglio di direzione nominati dagli Stati membri e i loro supplenti sono dipendenti del settore pubblico dei rispettivi Stati membri e sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di cibersicurezza nell'ambito della ricerca, della tecnologia e dell'industria, alla loro capacità di provvedere al coordinamento di azioni e posizioni con il rispettivo centro nazionale di coordinamento o alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione nomina i suoi membri in base alle loro conoscenze nel settore della cibersicurezza e in ambito tecnologico o alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio, e alla loro capacità di assicurare il coordinamento, le sinergie e, per quanto possibile, la realizzazione di iniziative congiunte tra diverse politiche dell'Unione settoriali e orizzontali che attengono alla cibersicurezza. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest'ultimo. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.
4. La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione e dei loro supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.
5. I membri del consiglio di direzione provvedono affinché la missione, gli obiettivi, l'identità e del Centro di competenza siano salvaguardate e che le sue azioni siano coerenti con tali missione e obiettivi, in modo indipendente e trasparente.
6. Il consiglio di direzione può invitare osservatori a partecipare, ove opportuno, alle sue riunioni, fra cui rappresentanti di istituzioni, organi e organismi pertinenti dell'Unione e membri della comunità.
7. Un rappresentante di ENISA è un osservatore permanente nel consiglio di direzione. Il consiglio di direzione può invitare a partecipare alle sue riunioni un rappresentante del gruppo consultivo strategico.
8. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di direzione ma non ha diritto di voto.

*Articolo 13***Compiti del consiglio di direzione**

1. Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e delle operazioni del Centro di competenza, sovrintende all'attuazione delle sue attività ed è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti al direttore esecutivo.
2. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza di tutte le informazioni sensibili.
3. Il consiglio di direzione adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare riguardo a:
 - a) lo sviluppo e l'adozione dell'agenda e il monitoraggio della sua attuazione;
 - b) rispecchiando le priorità di intervento dell'Unione e l'agenda, l'adozione del programma di lavoro pluriennale contenente priorità strategiche comuni, industriali, tecnologiche e di ricerca, basate sulle esigenze individuate dagli Stati membri in cooperazione con la comunità e su cui occorre concentrare il sostegno finanziario dell'Unione, inclusi le tecnologie e i settori chiave per lo sviluppo delle capacità proprie dell'Unione in materia di cibersicurezza;
 - c) l'adozione del programma di lavoro annuale per l'esecuzione dei pertinenti fondi dell'Unione, in particolare le parti relative alla cibersicurezza di Orizzonte Europa, nella misura in cui siano cofinanziate su base volontaria dagli Stati membri, e del programma Europa digitale, in conformità del programma di lavoro pluriennale del Centro di competenza e del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa;



- d) l'adozione dei conti e del bilancio annuali, nonché della relazione annuale di attività del Centro di competenza, sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
- e) l'adozione delle regole finanziarie specifiche del Centro di competenza, conformemente all'articolo 70 del regolamento finanziario;
- f) nell'ambito del programma di lavoro annuale, la destinazione dei fondi del bilancio dell'Unione a temi delle azioni congiunte tra l'Unione e gli Stati membri;
- g) nell'ambito del programma di lavoro annuale e in conformità delle decisioni di cui alla lettera f) del presente comma, e in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694, la descrizione delle azioni congiunte di cui alla lettera f) del presente comma e la definizione delle condizioni per la loro attuazione;
- h) l'adozione di una procedura di nomina del direttore esecutivo e la nomina del direttore esecutivo, la revoca e proroga del mandato, la definizione di orientamenti e il controllo dell'operato del direttore esecutivo;
- i) l'adozione di orientamenti per la valutazione e la registrazione degli enti in qualità di membri della comunità;
- j) l'adozione degli accordi di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- k) la nomina del contabile;
- l) l'adozione del bilancio annuale del Centro di competenza, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
- m) l'adozione di norme di trasparenza per il Centro di competenza e norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, anche in relazione ai membri del consiglio di direzione, conformemente all'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione;
- n) l'istituzione gruppi di lavoro all'interno della comunità, se del caso tenendo conto della consulenza fornita dal gruppo consultivo strategico;
- o) la nomina membri del gruppo consultivo strategico;
- p) l'adozione di norme sul rimborso spese per i membri del gruppo consultivo strategico;
- q) l'istituzione di un meccanismo di controllo per garantire che l'esecuzione dei rispettivi fondi gestiti dal Centro di competenza sia effettuata conformemente all'agenda, alla missione, al programma di lavoro pluriennale e alle norme dei programmi da cui provengono i finanziamenti pertinenti;
- r) la garanzia di un dialogo regolare e l'instaurazione di un efficace meccanismo di cooperazione con la comunità;
- s) la definizione della strategia di comunicazione del Centro di competenza, in base a una raccomandazione del direttore esecutivo;
- t) se del caso, l'adozione delle modalità di applicazione dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁵⁾ («statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti») conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, del presente regolamento;
- u) se del caso, l'adozione delle regole per il distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 31, paragrafo 2;
- v) l'adozione delle norme di sicurezza per il Centro di competenza;
- w) l'adozione di una strategia antifrode e anticorruzione proporzionata ai rischi di frode e di corruzione e adotta misure globali, conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile, per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, tenendo conto di un'analisi costi-benefici delle misure da attuare;
- x) se necessario, l'adozione della metodologia per il calcolo del contributo finanziario volontario e in natura degli Stati membri contributori in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694 o di altra legislazione applicabile;

⁽¹⁵⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.



- y) nel contesto del programma di lavoro annuale e del programma di lavoro pluriennale, la garanzia della coerenza e delle sinergie con le parti del Programma Europa digitale e di Orizzonte Europa che non sono gestite dal Centro di competenza, come pure con altri programmi dell'Unione;
- z) l'adozione della relazione annuale sull'attuazione delle priorità e degli obiettivi strategici del Centro di competenza fornendo, se necessario, una raccomandazione per una migliore realizzazione di tali priorità e obiettivi.

Nella misura in cui il programma di lavoro annuale contiene azioni congiunte, contiene informazioni sui contributi volontari degli Stati membri alle azioni congiunte. Se del caso, le proposte, in particolare la proposta di programma di lavoro annuale, valutano la necessità di applicare norme di sicurezza di cui all'articolo 33 del presente regolamento, compresa la procedura di autovalutazione della sicurezza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/695.

4. Per quanto riguarda le decisioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), il direttore esecutivo e il consiglio di direzione tengono conto di ogni pertinente consulenza strategica e contributo forniti dall'ENISA conformemente al regolamento interno stabilito dal consiglio di direzione.

5. Il consiglio di direzione è responsabile di provvedere affinché alle raccomandazioni di cui alla relazione sull'attuazione e la valutazione di cui all'articolo 38, paragrafi 2 e 4, sia dato adeguato seguito.

Articolo 14

Presidente e riunioni del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri per un periodo di tre anni. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta con decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.
2. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno tre volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione, su richiesta di un terzo di tutti i suoi membri oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto.
4. Il consiglio di direzione può invitare, sulla base di una valutazione caso per caso, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.
5. Il presidente può invitare rappresentanti della comunità a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di direzione.
6. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
7. Il Centro di competenza provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di direzione.

Articolo 15

Regole di voto del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni. Si procede a una votazione se i membri del consiglio di direzione non raggiungono il consenso.
2. Se il consiglio di direzione non raggiunge il consenso su di una questione, delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti di tutti i suoi membri; a tal fine i rappresentanti della Commissione sono considerati un solo membro. Un membro assente del consiglio di direzione può delegare il suo diritto di voto al suo supplente o, in assenza di quest'ultimo, a un altro membro. Nessun membro del consiglio di direzione può rappresentare più di un altro membro.



3. Le decisioni del consiglio di direzione relative alle azioni congiunte e alla loro gestione, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettere f) e g), sono adottate come segue:
- a) le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera f), volte a destinare i fondi del bilancio dell'Unione ad azioni congiunte e le decisioni volte a includere tali azioni congiunte nel programma di lavoro annuale, sono adottate conformemente alle norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) le decisioni, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera g), relative alla descrizione delle azioni congiunte e che stabiliscono condizioni per la loro attuazione sono adottate dagli Stati membri partecipanti e dalla Commissione, e i diritti di voto dei membri sono proporzionali al rispettivo contributo alla specifica azione congiunta, calcolato conformemente alla metodologia adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera x).
4. Per le decisioni adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere b), c), d), e), f), k), l), p), q), t), u), w), x) e y), la Commissione detiene il 26 % del totale dei voti in seno al comitato di direzione.
5. Per decisioni diverse da quelle indicate al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, ciascuno Stato membro e l'Unione dispongono di un voto. Il voto dell'Unione è espresso congiuntamente dai due rappresentanti della Commissione.
6. Il presidente partecipa al voto.

Sezione II

Direttore Esecutivo

Articolo 16

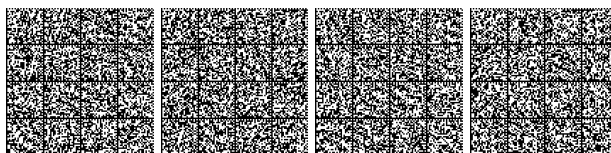
Nomina, revoca e proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di una solida reputazione nei settori in cui opera il Centro di competenza.
2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo del Centro di competenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da un elenco di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria.
4. Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, il Centro di competenza è rappresentato dal presidente del consiglio di direzione.
5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza.
6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di quattro anni.
7. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.
8. Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta della Commissione o di almeno il 50 % degli Stati membri.

Articolo 17

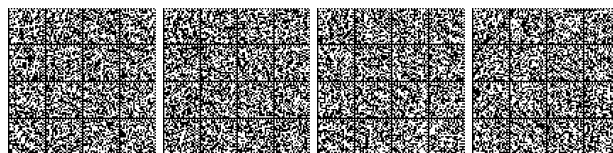
Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana del Centro di competenza, di cui è il rappresentante legale. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge i propri compiti in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze. Il direttore esecutivo è assistito dal personale del Centro di competenza.
2. Il direttore esecutivo svolge, tra gli altri, i compiti seguenti, in modo indipendente:
- a) attua le decisioni adottate dal consiglio di direzione;
- b) assiste il consiglio di direzione nel suo lavoro, provvede al segretariato per le sue riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;



- c) dopo essersi consultato con il consiglio di direzione e con la Commissione, tenendo conto del contributo dei centri nazionali di coordinamento e della comunità, prepara l'agenda e, conformemente ad essa, il progetto di programma di lavoro annuale e il progetto di programma di lavoro pluriennale del Centro di competenza e li presenta per adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e delle gare d'appalto necessari per attuare il programma di lavoro annuale e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;
- d) prepara il progetto di bilancio annuale, compresa la corrispondente tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera l), con l'indicazione del numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, e lo presenta per adozione al consiglio di direzione;
- e) attua il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e riferisce al consiglio di direzione in merito;
- f) prepara il progetto di relazione annuale di attività del Centro di competenza, comprensivo delle informazioni sulle spese relative e sull'attuazione dell'agenda e del programma di lavoro pluriennale; se necessario, tale relazione è corredata di proposte per l'ulteriore miglioramento della realizzazione o per la riformulazione delle priorità e degli obiettivi strategici;
- g) garantisce l'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni del Centro di competenza;
- h) predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni della relazione sull'attuazione e della valutazione di cui all'articolo 38, paragrafi 2 e 4, e, ogni due anni, presenta al Parlamento europeo e alla Commissione relazioni sui progressi compiuti;
- i) prepara e conclude accordi con i centri nazionali di coordinamento;
- j) è incaricato delle questioni amministrative, finanziarie e del personale, compresa l'esecuzione del bilancio del Centro di competenza, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla pertinente funzione di audit interno, conformemente alle decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettere e), l), t), u), v) e w);
- k) approva e gestisce la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, conformemente al programma di lavoro annuale, e gestisce le risultanti convenzioni e le decisioni di sovvenzione;
- l) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base di una graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;
- m) approva e gestisce la pubblicazione dei bandi di gare d'appalto, conformemente al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti risultanti;
- n) approva le offerte selezionate ai fini del finanziamento;
- o) sottopone il progetto di conti e di bilancio annuali alla pertinente funzione di audit interno e, successivamente, al consiglio di direzione;
- p) assicura lo svolgimento delle attività di valutazione e gestione dei rischi;
- q) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione;
- r) firma i contratti di appalto;
- s) predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interni ed esterni e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione⁽¹⁶⁾ e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione;
- t) predispone il progetto di regole finanziarie applicabili al Centro di competenza;
- u) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

⁽¹⁶⁾ Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).



- v) assicura un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione e riferisce, qualora invitato, al Parlamento europeo e al Consiglio;
- w) adotta ogni altro provvedimento necessario per valutare l'assolvimento della propria missione e il conseguimento dei propri obiettivi;
- x) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

Sezione III

Gruppo Consultivo Strategico

Articolo 18

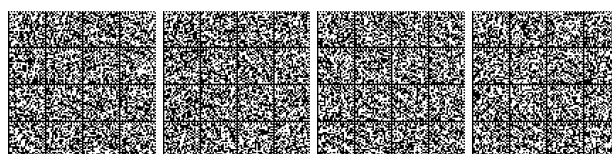
Composizione del gruppo consultivo strategico

1. Il gruppo consultivo strategico è composto di un massimo di 20 membri. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti dei membri della comunità, diversi dai rappresentanti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Sono ammissibili soltanto i rappresentanti di membri non controllati da un paese terzo o da un soggetto stabilito in un paese terzo. La nomina avviene in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. Il consiglio di direzione mira, nella composizione del gruppo consultivo strategico, a conseguire una rappresentanza equilibrata della comunità tra enti scientifici, industriali e della società civile, le industrie sul versante della domanda e dell'offerta, le grandi imprese e le PMI, anche in termini sia di provenienza geografica e genere. Mira altresì a conseguire un equilibrio intrasettoriale, tenuto conto della coesione dell'Unione e di tutti gli Stati membri in materia di cibersicurezza nell'ambito della ricerca, dell'industria e della tecnologia. Il gruppo consultivo strategico mira è composto in modo tale da consentire un dialogo globale, costante e permanente tra la comunità e il Centro di competenza.
2. I membri del gruppo consultivo strategico possiedono competenze nella ricerca in materia di cibersicurezza, nello sviluppo industriale, nell'offerta, nella realizzazione o nell'impiego di servizi o prodotti professionali. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente precisati dal consiglio di direzione.
3. Le procedure relative alla nomina dei membri del gruppo consultivo strategico e al suo funzionamento sono specificate nel regolamento interno del consiglio di direzione e sono rese pubbliche.
4. La durata del mandato dei membri del gruppo consultivo strategico è di due anni. Il mandato è rinnovabile una volta.
5. Il gruppo consultivo strategico può invitare rappresentanti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare dell'ENISA, a partecipare ai propri lavori e a fornirvi supporto. Il gruppo consultivo strategico può invitare altri rappresentanti della comunità in qualità di osservatori, consulenti o esperti, ove opportuno, con discrezionalità caso per caso, al fine di tenere conto della dinamica degli sviluppi nel settore della cibersicurezza. I membri del consiglio di direzione possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo strategico in qualità di osservatori.

Articolo 19

Funzionamento del gruppo consultivo strategico

1. Il gruppo consultivo strategico si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. Il gruppo consultivo strategico fornisce consulenza al consiglio di direzione in merito all'istituzione di gruppi di lavoro all'interno della comunità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera n), su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza ogniqualvolta tali questioni si riferiscano direttamente ai compiti e gli ambiti di competenza di cui all'articolo 20. Ove necessario, tali gruppi di lavoro sono soggetti al coordinamento generale di uno o più membri del gruppo consultivo strategico.
3. Il gruppo consultivo strategico elegge il proprio presidente a maggioranza semplice dei suoi membri.
4. Le funzioni di segretariato del gruppo consultivo strategico sono svolte dal direttore esecutivo e dal personale del Centro di competenza, usando risorse esistenti, tenendo in debita considerazione il carico di lavoro complessivo del Centro di competenza. Le risorse destinate al sostegno del gruppo consultivo strategico sono riportate nel progetto di bilancio annuale.
5. Il gruppo consultivo strategico adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.



Articolo 20

Compiti del gruppo consultivo strategico

Il gruppo consultivo strategico fornisce regolarmente consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività, si occupa della comunicazione con la comunità e altri portatori di interessi pertinenti. Il gruppo consultivo strategico inoltre:

- a) tenuto conto dei contributi della comunità e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera n), ove opportuno, fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo, con aggiornamenti costanti, in merito all'agenda, al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale, entro i termini fissati dal consiglio di direzione;
- b) fornisce consulenza al consiglio di direzione in merito all'istituzione di gruppi di lavoro all'interno della comunità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera n), su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza;
- c) previa approvazione del consiglio di direzione, dispone e organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore della cibersicurezza, al fine di raccogliere indicazioni per la consulenza strategica di cui alla lettera a).

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Articolo 21

Contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri

1. Il Centro di competenza è finanziato dall'Unione mentre le azioni congiunte sono finanziate dall'Unione e da contributi volontari degli Stati membri.
2. Le spese amministrative e di funzionamento delle azioni congiunte sono coperte dall'Unione e dagli Stati membri che contribuiscono a dette azioni, in conformità dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE) 2021/694.
3. Il contributo dell'Unione al Centro di competenza a copertura delle spese amministrative e di funzionamento comprende:
 - a) fino a 1 649 566 000 EUR provenienti dal Programma Europa digitale, di cui fino a 32 000 000 EUR per le spese amministrative;
 - b) un importo proveniente da Orizzonte Europa, anche a copertura delle spese amministrative, per le azioni congiunte, pari all'importo del contributo degli Stati membri a norma del paragrafo 7 del presente articolo, ma non superiore all'importo determinato nel quadro del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa da svolgersi in conformità dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/695, del programma di lavoro annuale o del programma di lavoro pluriennale.
 - c) un importo proveniente dagli altri pertinenti programmi dell'Unione, nella misura necessaria all'esecuzione dei compiti o al raggiungimento degli obiettivi del Centro di competenza, fatte salve le decisioni adottate conformemente ai regolamenti che istituiscono tali programmi.
4. Il contributo massimo dell'Unione è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al Programma Europa digitale, al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione (UE) 2021/764 e ad altri programmi e progetti che rientrano nell'ambito di attività del Centro di competenza o della rete.
5. Il Centro di competenza attua azioni relative alla cibersicurezza del Programma Europa digitale e di Orizzonte Europa a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del regolamento finanziario.
6. I contributi provenienti da programmi dell'Unione diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, che rientrano nel cofinanziamento dell'Unione a favore di un programma attuato da uno degli Stati membri, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione di cui a tali paragrafi.
7. Gli Stati membri partecipano volontariamente alle azioni congiunte con contributi finanziari e/o in natura su base volontaria. Se uno Stato membro partecipa a un'azione congiunta, il suo contributo finanziario copre le spese amministrative in proporzione al suo contributo all'azione congiunta. Le spese amministrative delle azioni congiunte sono coperte da contributi di natura finanziaria. Le spese di funzionamento delle azioni congiunte possono essere coperte da contributi finanziari o in natura, come previsto da Orizzonte Europa e dal Programma Europa digitale. I contributi di ciascuno Stato membro possono assumere la forma del sostegno che tale Stato membro ha fornito, nell'ambito di un'azione congiunta, a beneficiari dell'azione congiunta stabiliti in tale Stato membro. I contributi in natura degli Stati



membri consistono nelle spese ammissibili sostenute dai centri nazionali di coordinamento e da altri enti pubblici quando questi partecipano a progetti finanziati a titolo del presente regolamento, al netto dell'eventuale contributo dell'Unione a copertura di tali spese. Nel caso di progetti finanziati mediante Orizzonte Europa, le spese ammissibili sono calcolate a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/695. Nel caso di progetti finanziati mediante il Programma Europa digitale, le spese ammissibili sono calcolate conformemente al regolamento finanziario.

L'importo previsto dei contributi volontari totali degli Stati membri a favore delle azioni congiunte nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi i contributi finanziari a copertura delle spese amministrative, è determinato affinché se ne tenga conto nel quadro del processo di pianificazione strategica del programma Orizzonte Europa da svolgersi a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/695, con il contributo del consiglio di direzione. Per le azioni nel quadro del Programma Europa digitale, nonostante l'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/694, gli Stati membri possono contribuire alle spese del Centro di competenza cofinanziate dal Programma Europa digitale in misura inferiore agli importi specificati al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

8. Il cofinanziamento nazionale da parte degli Stati membri di azioni sostenute da programmi dell'Unione diversi da Orizzonte Europa e dal Programma Europa digitale è considerato un contributo nazionale degli Stati membri nella misura in cui tali contributi sono parte di azioni congiunte e sono inclusi nel programma di lavoro del Centro di competenza.

9. Ai fini della valutazione dei contributi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), le spese sono determinate secondo le prassi contabili abitualmente seguite dallo Stato membro interessato, le norme contabili applicabili dallo Stato membro interessato, le norme contabili internazionali e i principi internazionali di informativa finanziaria applicabili. Le spese sono certificate da un revisore esterno indipendente nominato dallo Stato membro interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dal Centro di competenza in caso di dubbi sulla certificazione.

10. Se uno degli Stati membri non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario o in natura riguardante azioni congiunte, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto allo Stato membro in questione e fissa un termine ragionevole entro il quale avviare all'inadempienza. Se lo Stato membro inadempiente non pone rimedio alla situazione entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se revocargli il diritto di voto o applicare altre misure fino a quando detto Stato membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto dello Stato membro inadempiente riguardanti azioni congiunte sono sospesi finché non verrà posto rimedio all'inadempimento degli impegni.

11. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione alle azioni congiunte qualora lo Stato membro contributore non fornisca i contributi di cui al paragrafo 3, lettera b), li fornisca solo parzialmente o in ritardo. L'annullamento, la riduzione o la sospensione del contributo finanziario dell'Unione da parte della Commissione è proporzionato, in termini di importo e di tempi, all'inadempienza dello Stato membro nel fornire contributi, alla fornitura parziale o al ritardo della fornitura dei medesimi.

12. Gli Stati membri contributori riferiscono al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, in merito al valore dei contributi di cui al paragrafo 7 per azioni congiunte con l'Unione forniti nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 22

Spese e risorse del Centro di competenza

1. Le spese amministrative del Centro di competenza sono coperte in linea di principio da contributi finanziari su base annua forniti dall'Unione. Gli Stati membri contributori forniscono contributi finanziari supplementari in proporzione ai loro contributi volontari alle azioni congiunte. Qualora una parte del contributo destinato a coprire le spese amministrative non sia utilizzata, può essere resa disponibile per coprire le spese di funzionamento del Centro di competenza.

2. Le spese di funzionamento del Centro di competenza sono coperte mediante:

- a) il contributo finanziario dell'Unione;
- b) i contributi volontari, finanziari o in natura, degli Stati membri contributori nel caso di azioni congiunte.

3. Le risorse del Centro di competenza iscritte a bilancio si compongono dei contributi seguenti:

- a) contributi finanziari dell'Unione alle spese amministrative e di funzionamento;
- b) contributi finanziari volontari degli Stati membri contributori alle spese amministrative nel caso di azioni congiunte;
- c) contributi finanziari volontari degli Stati membri contributori alle spese di funzionamento nel caso di azioni congiunte;



- d) eventuali entrate generate dal Centro di competenza;
 - e) eventuali altri contributi finanziari, risorse o entrate.
4. Gli interessi maturati dai contributi versati al Centro di competenza dagli Stati membri contributori sono considerati una sua entrata.
 5. Tutte le risorse del Centro di competenza e le sue attività sono utilizzate per conseguimento dei suoi obiettivi.
 6. Il Centro di competenza è proprietario di tutti gli attivi che genera o che gli sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi. Fatte salve le norme applicabili del pertinente programma di finanziamento, la proprietà degli attivi generati o acquisiti in azioni congiunte è decisa in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b).
 7. Le eventuali eccedenze rispetto alle spese rimangono di proprietà del Centro di competenza e non sono ridistribuite ai suoi membri contributori, salvo in caso di liquidazione del Centro di competenza.
 8. Il Centro di competenza coopera strettamente con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, tenendo debitamente conto dei rispettivi mandati ed evitando duplicazioni di meccanismi di cooperazione esistenti, per trarre beneficio delle sinergie e, ove del caso, ridurre le spese amministrative.

Articolo 23

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari del Centro di competenza non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o iscritte a bilancio dai suoi membri.

Articolo 24

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 25

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro di competenza per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di direzione, corredato di un progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera l). Le entrate e le spese risultano in pareggio. Le spese del Centro di competenza comprendono le spese per il personale, amministrative, per le infrastrutture e di funzionamento. Le spese amministrative sono ridotte al minimo, anche mediante riassegnazione di personale o di posti.
2. Ogni anno il consiglio di direzione elabora, sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro di competenza per l'esercizio finanziario successivo.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di direzione invia alla Commissione lo stato di previsione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che forma parte integrante del progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione.
4. Sulla base dello stato di previsione, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera l), del presente regolamento, e l'importo del contributo a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio dell'Unione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo destinato al Centro di competenza.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera l).



7. Insieme al programma di lavoro annuale e al programma di lavoro pluriennale, il consiglio di direzione adotta il bilancio del Centro di competenza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, il consiglio di direzione modifica il bilancio e il programma di lavoro annuale del Centro di competenza per conformarli al bilancio generale dell'Unione.

Articolo 26

Presentazione dei conti del Centro di competenza e discarico

La presentazione dei conti provvisori e definitivi del Centro di competenza e il discarico sono conformi alle regole e al calendario del regolamento finanziario e delle regole finanziarie del Centro di competenza.

Articolo 27

Rendicontazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'esecuzione dei suoi compiti conformemente alle regole finanziarie del Centro di competenza.

2. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dal Centro di competenza nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al programma di lavoro annuale relativo a quell'anno e al conseguimento delle sue priorità e dei suoi obiettivi strategici. Tale relazione include informazioni sugli aspetti seguenti:

- a) le azioni operative svolte e le spese corrispondenti;
- b) le azioni presentate, suddivise per tipologia di partecipanti, comprese le PMI, e per Stato membro;
- c) le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipologia di partecipanti, comprese le PMI, e per Stato membro, con l'indicazione del contributo erogato dal Centro di competenza ai singoli partecipanti e alle singole azioni;
- d) l'assolvimento della missione e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, nonché le proposte di ulteriori iniziative necessarie per assolvere tale missione e conseguire tali obiettivi;
- e) la coerenza dei compiti di esecuzione con l'agenda e al programma di lavoro pluriennale.

3. Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è resa pubblica.

Articolo 28

Regole finanziarie

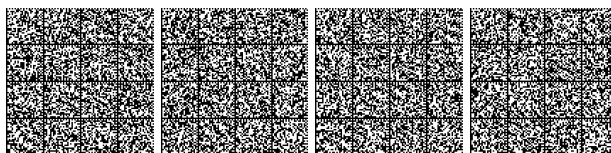
Il Centro di competenza adotta le proprie regole finanziarie specifiche a norma dell'articolo 70 del regolamento finanziario.

Articolo 29

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli regolari ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Il Centro di competenza accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai siti e locali del Centro di competenza, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.



3. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, il Centro di competenza, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o sottodelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, del Centro di competenza, della Corte dei conti e dell'OLAF.

CAPO IV

Personale del centro di competenza

Articolo 30

Personale

1. Al personale del Centro di competenza si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale del Centro di competenza, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

3. Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a sottodelegare tali poteri.

4. Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché qualsiasi potere sottodelegato da quest'ultimo. In tal caso il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale del Centro di competenza che non sia il direttore esecutivo.

5. Il consiglio di direzione adotta modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

6. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera l), che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale del Centro di competenza.

7. Il fabbisogno di risorse umane del Centro di competenza è coperto innanzitutto mediante riassegnazione di personale o di posti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea e mediante l'assunzione di risorse umane aggiuntive. Il personale del Centro di competenza può essere costituito da agenti temporanei e contrattuali.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



8. Tutte le spese relative al personale sono a carico del Centro di competenza.

Articolo 31

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Il Centro di competenza può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
2. D'intesa con la Commissione, il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza.

Articolo 32

Privilegi e immunità

Al Centro di competenza e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TFUE.

CAPO V

Disposizioni comuni

Articolo 33

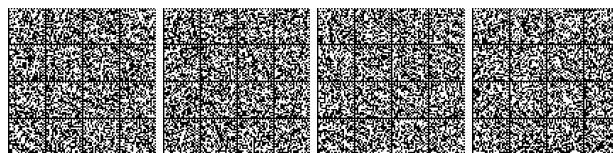
Norme di sicurezza

1. Alla partecipazione a tutte le azioni finanziate dal Centro di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/694.
2. Le norme di sicurezza specifiche seguenti si applicano ad azioni finanziate da Orizzonte Europa:
 - a) ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, qualora il programma di lavoro annuale lo preveda, è possibile limitare la concessione di licenze non esclusive a terzi stabiliti o considerati stabiliti in uno Stato membro e controllati da tale Stato membro o cittadini di tale Stato membro;
 - b) ai fini dell'articolo 40, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/695, il trasferimento o la concessione di una licenza a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese associato o nell'Unione, ma controllato da paesi terzi, possono costituire un motivo di opposizione al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati;
 - c) ai fini dell'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/695, qualora il programma di lavoro annuale lo preveda, è possibile limitare la concessione di diritti di accesso, come definiti all'articolo 2, punto 9), di tale regolamento, a un solo soggetto giuridico stabilito o considerato stabilito in uno Stato membro e controllato da tale Stato membro o da cittadini di tale Stato membro.

Articolo 34

Trasparenza

1. Il Centro di competenza svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza.
2. Il Centro di competenza provvede affinché il pubblico e le parti interessate dispongano tempestivamente di informazioni adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 43. Il medesimo requisito si applica ai centri nazionali di coordinamento, alla comunità e al gruppo consultivo strategico, conformemente al diritto pertinente.
3. Il consiglio di direzione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare le parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività del Centro di competenza.
4. Il Centro di competenza stabilisce nel regolamento interno del consiglio di direzione e del gruppo consultivo strategico le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ai fini delle azioni finanziate da Orizzonte Europa, tali regolamento interno e disposizioni tengono conto del regolamento (UE) 2021/695.



Articolo 35

Equilibrio di genere

Nell'attuazione del presente regolamento, all'atto della nomina di candidati o della proposta di rappresentanti, la Commissione europea, gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interessi del settore istituzionale e privato scelgono rappresentanti tra diversi candidati, ove possibile, al fine di garantire l'equilibrio di genere.

Articolo 36

Norme di sicurezza sulla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. Previa approvazione della Commissione, il consiglio di direzione adotta le norme di sicurezza del Centro di competenza. Tali norme di sicurezza applicano i principi e le regole stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁹⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 ⁽²⁰⁾ della Commissione.

2. I membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale del Centro di competenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.

3. Il Centro di competenza può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con le istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle informazioni classificate (ICUE) o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE deve essere approvata dalla Commissione in via preliminare.

Articolo 37

Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dal Centro di competenza si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Il consiglio di direzione adotta entro il 29 dicembre 2021 disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dal Centro di competenza a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentabile al Mediatore a norma dell'articolo 228 TFUE o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 TFUE.

Articolo 38

Monitoraggio, valutazione e riesame

1. Il Centro di competenza provvede affinché le sue attività, comprese quelle gestite attraverso i centri nazionali di coordinamento e la rete, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di periodiche valutazioni. Il Centro di competenza provvede affinché i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati dei programmi di finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), siano raccolti in maniera efficiente, efficace e tempestiva, e impone ai destinatari dei fondi dell'Unione e degli Stati membri obblighi di relazione proporzionati. Le conclusioni di tale valutazione sono rese pubbliche.

2. La Commissione, tenendo conto del contributo preliminare del consiglio di direzione, dei centri nazionali di coordinamento e della comunità, elabora una relazione sull'attuazione relativa al Centro di competenza non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre trenta mesi dalla data di cui all'articolo 46, paragrafo 4, del presente regolamento. La Commissione trasmette tale relazione sulla valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2024. Il Centro di competenza e gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

3. La relazione sull'attuazione di cui al paragrafo 2 include una valutazione:

a) della capacità lavorativa del Centro di competenza per quanto riguarda i suoi obiettivi, missione e compiti, nonché la cooperazione e il coordinamento con altri portatori di interessi, in particolare i centri nazionali di coordinamento, la comunità e l'ENISA;

⁽¹⁹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁰⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).



- b) dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione alla sua missione, ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, in particolare all'efficienza del Centro di competenza nel coordinare i fondi dell'Unione e mettere in comune le competenze;
- c) della coerenza dei compiti di esecuzione conformemente all'agenda e al programma di lavoro pluriennale;
- d) del coordinamento e della cooperazione del Centro di competenza con i comitati di programma di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale, in particolare al fine di aumentare la coerenza e le sinergie con l'agenda, il programma di lavoro annuale, il programma di lavoro pluriennale, Orizzonte Europa e il programma Europa digitale;
- e) delle azioni congiunte.

4. Dopo la presentazione della relazione sull'attuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione procede a una valutazione finale del Centro di competenza tenendo conto del contributo preliminare del consiglio di direzione, dei centri nazionali di coordinamento e della comunità. Tale valutazione fa riferimento alle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, oppure se del caso le aggiorna, ed è effettuata prima del termine del periodo specificato all'articolo 47, paragrafo 1, al fine di determinare in tempo utile se sia appropriato prorogare la durata del mandato del Centro di competenza oltre tale periodo. Tale valutazione esamina gli aspetti giuridici e amministrativi relativi al mandato del Centro di competenza e il potenziale per creare sinergie e evitare la frammentazione con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto della sua missione, dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti, la Commissione può presentare una proposta legislativa per prorogare la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 47.

5. Sulla base delle conclusioni della relazione sull'attuazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare provvedimenti appropriati.

6. Il monitoraggio, la valutazione, la soppressione graduale e il rinnovo del contributo di Orizzonte Europa sono svolti conformemente agli articoli 10, 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695 e delle disposizioni di attuazione concordate.

7. Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione in merito al contributo del Programma Europa digitale sono svolti conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2021/694.

8. In caso di liquidazione del Centro di competenza, la Commissione esegue una valutazione finale del Centro di competenza entro sei mesi dalla sua liquidazione, ma comunque non oltre due anni dall'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 47 del presente regolamento. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 39

Personalità giuridica del Centro di competenza

1. Il Centro di competenza ha personalità giuridica.
2. In ogni Stato membro, il Centro di competenza gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 40

Responsabilità del Centro di competenza

1. La responsabilità contrattuale del Centro di competenza è regolata dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in causa.
2. In caso di responsabilità extracontrattuale, il Centro di competenza risarcisce i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
3. Tutti i pagamenti effettuati dal Centro di competenza connessi alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, sono considerati spese del Centro di competenza e sono coperti dalle sue risorse.
4. Il Centro di competenza è il solo responsabile del rispetto dei propri obblighi.



*Articolo 41***Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile**

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
 - a) mediante una pronuncia in base alle clausole compromissorie contenute nelle decisioni adottate dal Centro di competenza o negli accordi o nei contratti stipulati da quest'ultimo;
 - b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale del Centro di competenza nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) sulle controversie tra il Centro di competenza e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede il Centro di competenza.

*Articolo 42***Responsabilità dell'Unione e degli Stati membri e assicurazioni**

1. La responsabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dal Centro di competenza è limitata al rispettivo contributo già fornito per le spese amministrative.
2. Il Centro di competenza sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

*Articolo 43***Conflitti di interessi**

Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione, l'individuazione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale, compreso il direttore esecutivo. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del gruppo consultivo strategico ai sensi del regolamento finanziario, incluse disposizioni su eventuali dichiarazioni di interessi. In materia di conflitto di interessi i centri nazionali di coordinamento sono soggetti al diritto nazionale.

*Articolo 44***Protezione dei dati personali**

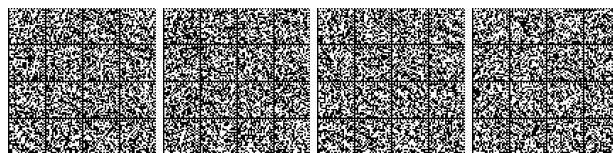
1. Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725.
2. Il consiglio di direzione adotta le misure di attuazione di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725. Il consiglio di direzione può adottare misure aggiuntive necessarie per l'applicazione di tale regolamento da parte del Centro di competenza.

*Articolo 45***Sostegno da parte dello Stato membro ospitante**

Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ospitante in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.

*CAPO VI***Disposizioni finali***Articolo 46***Misure iniziali**

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Centro di competenza fino a quando questo non avrà la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio. La Commissione adotta, conformemente al diritto dell'Unione, tutti i provvedimenti necessari con il coinvolgimento degli organi competenti del Centro di competenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può designare un direttore esecutivo ad interim fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni dopo essere stato nominato dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 16. Tale direttore esecutivo ad interim esercita le funzioni del direttore esecutivo e può essere assistito da un numero limitato di membri del personale della Commissione. La Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di membri del personale del Centro di competenza.



3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale del Centro di competenza, previa approvazione da parte del consiglio di direzione, e può stipulare convenzioni e contratti, anche relativi al personale, e adottare decisioni, in seguito all'adozione della tabella dell'organico di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera l).

4. Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale il Centro di competenza avrà la capacità di dare esecuzione al proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività del Centro di competenza.

Articolo 47

Durata

1. Il Centro di competenza è istituito per il periodo compreso fra il 28 giugno 2021 e il 31 dicembre 2029.

2. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che il mandato del Centro di competenza sia prorogato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, sarà avviata automaticamente la procedura di liquidazione al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ai fini della procedura di liquidazione del Centro di competenza, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4. Durante la procedura di liquidazione del Centro di competenza, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative alla liquidazione. Eventuali eccedenze sono distribuite fra l'Unione e gli Stati membri contributori, proporzionalmente al loro contributo finanziario al Centro di competenza. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A.P. ZACARIAS

21CE1692



REGOLAMENTO (UE) 2021/888 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Tale valore universale e comune guida le azioni dell'Unione e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) pone in luce la solidarietà come uno dei principi fondamentali dell'Unione. L'articolo 21, paragrafo 1, TUE fa altresì riferimento a al principio di solidarietà quale uno dei pilastri dell'azione esterna dell'Unione.
- (2) Considerando il significativo aumento delle esigenze umanitarie globali, e al fine di rafforzare la promozione della solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall'uomo o da calamità naturali.
- (3) Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria basata sulle esigenze ed essere guidate dal consenso europeo sull'aiuto umanitario esposto nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» ⁽⁴⁾. Occorre promuovere il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani.
- (4) Se del caso, è opportuno tener conto del ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie.
- (5) Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria adeguata che rafforzi la prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell'Unione, e promuova risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero tener conto delle esigenze e delle capacità delle persone che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, comprese le donne e i minori, e delle persone più a rischio.
- (6) Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero cercare di contribuire a una maggiore efficacia ed efficienza degli aiuti umanitari dell'Unione, in linea con i principi del «buon donatore umanitario».
- (7) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro abilità, rendendo loro possibile ottenere non solo un'esperienza lavorativa ma anche umana senza pari.

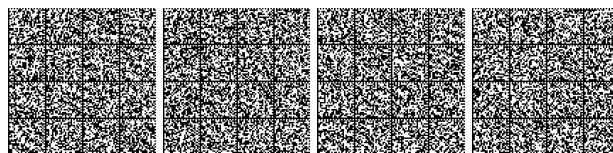
⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 218) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

- (8) Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2016 «Un corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali nei loro sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, nella quale sono state attivate risorse da diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.
- (9) Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità individuale e collettiva per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete.
- (10) Contribuire all'assistenza di persone e comunità al di fuori dell'Unione che necessitano di aiuti umanitari, sulla base dei principi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, è un'importante espressione di solidarietà.
- (11) È necessario sviluppare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere tra i cittadini dell'Unione il livello di sensibilizzazione e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale, quale attività da svolgere lungo tutto l'arco della vita.
- (12) L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne.
- (13) Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo «Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo», il Consiglio ha riconosciuto la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare ulteriormente i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti.
- (14) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili e inclusive di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere il proprio impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, conoscenze, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Inoltre tali attività di solidarietà dovrebbero sostenere la mobilità dei giovani volontari come pure la consapevolezza interculturale il dialogo interculturale.
- (15) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero consentire contributi concreti e validi dei giovani. Le attività di solidarietà dovrebbero rispondere a esigenze sociali insoddisfatte e contribuire a rafforzare le comunità e la partecipazione civica. Le attività di solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze preziose. Le attività di solidarietà dovrebbero essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni salubri e sicure.
- (16) Il programma del corpo europeo di solidarietà («programma») costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Al fine di massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione e l'impatto del programma, la Commissione dovrebbe cercare di creare sinergie tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente, ma senza che tali sinergie portino a utilizzare i fondi per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con le altre politiche pertinenti dell'Unione, come la strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 ⁽⁵⁾, e con gli altri programmi pertinenti dell'Unione, in particolare il programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Il programma è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare il Servizio di volontariato europeo istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, e l'iniziativa dei Volontari dell'Unione per l'aiuto

⁽⁵⁾ GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

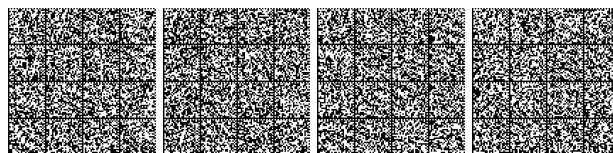


umanitario, istituita dal regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del programma, come la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà, come il volontariato, il servizio civile e sistemi di mobilità per i giovani, e il programma, al fine di arricchire e rafforzare reciprocamente l'impatto e le qualità di tali sistemi e, se del caso, basarsi su buone pratiche. Il programma non dovrebbe sostituire sistemi nazionali analoghi. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali.

- (17) È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 (QFP 2021-2027) di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (18) Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, è opportuno che sia il volontariato transfrontaliero sia il volontariato che continua a essere sostenuto a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 siano considerati equivalenti al volontariato svolto nell'ambito del Servizio di volontariato europeo.
- (19) Il programma è concepito per offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Il programma dovrebbe sostenere inoltre attività di rete per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento dei partecipanti. Il programma punta così a contribuire anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. È opportuno che le attività di solidarietà offerte seguano una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che stabilisca le tappe di tutte le fasi delle attività di solidarietà.
- (20) Le attività di solidarietà dovrebbero offrire un potenziale valore aggiunto europeo e andare a beneficio delle comunità, promuovendo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti. Le attività di solidarietà dovrebbero essere sviluppate in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'animazione socioeducativa, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità, e in particolare l'imprenditorialità sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, dialogo interculturale e la consapevolezza interculturale, l'inclusione sociale, l'inclusione delle persone con disabilità, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la cultura, compreso il patrimonio culturale, la creatività, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, pur tenendo conto delle sfide che devono affrontare le persone provenienti da un contesto migratorio, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Le attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.
- (21) Il volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale, e potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione civica e l'occupabilità dei giovani. Il volontariato non dovrebbe incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né dovrebbe essere considerato come un loro sostituto. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.
- (22) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il programma contribuisce a promuovere lo spirito di iniziativa offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare i propri progetti di solidarietà volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio delle rispettive comunità locali. I progetti di solidarietà costituiscono un'occasione per sperimentare idee e soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l'alto e sostengono i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. I progetti di solidarietà fungono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti a intraprendere un lavoro autonomo e continuare a essere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

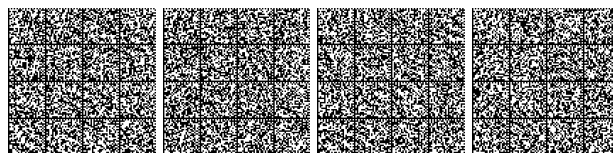
⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).



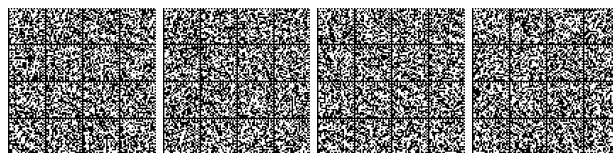
- (23) I partecipanti al volontariato («volontari») possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario a condizione che siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie abilità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto formatori, mentori ed esperti competenti e altamente qualificati e formati svolgono un ruolo importante nel contribuire all'efficacia della risposta umanitaria sul terreno e al sostegno dei volontari nell'ambito del volontariato. Tali formatori, mentori ed esperti possono essere coinvolte nel volontariato per guidare e accompagnare i volontari e aiutare a sostenere le componenti del volontariato relative allo sviluppo e alla creazione di capacità, rafforzando le reti e le comunità locali. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi e alla necessità di inserire il volontariato nel contesto locale e di facilitare l'interazione di questi ultimi con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile.
- (24) È importante che i partecipanti e le organizzazioni partecipanti si sentano parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di solidarietà di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti in tale comunità, a promuovere uno spirito del programma e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Le attività di rete dovrebbero contribuire anche a sensibilizzare gli attori pubblici e privati in merito al programma e a facilitare la raccolta di riscontri da parte dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti sull'attuazione del programma.
- (25) È opportuno prestare particolare attenzione affinché sia garantita la qualità delle attività di solidarietà e delle opportunità offerte nell'ambito del programma, in particolare offrendo ai partecipanti formazione online od offline, sostegno linguistico e amministrativo prima, durante e dopo l'attività solidale in questione, come pure un'assicurazione, comprensiva della copertura infortuni, malattia e responsabilità civile. Si dovrebbe assicurare la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dai partecipanti grazie all'esperienza nel programma. La sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, delle organizzazioni partecipanti e dei beneficiari previsti restano di fondamentale importanza. Tale sicurezza e l'incolumità dovrebbe includere adeguati requisiti in materia di nulla osta per i partecipanti che lavorano con gruppi vulnerabili in conformità del diritto nazionale applicabile. Tutte le attività di solidarietà dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» e dovrebbero essere attuate tenendo in debita considerazione gli effetti di circostanze impreviste quali crisi ambientali, conflitti o pandemie. I volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte in zone di conflitti armati internazionali e non internazionali, o in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani.
- (26) Il programma dovrebbe rispettare i principi stabiliti negli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 2017 e nell'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
- (27) Per garantire l'incidenza delle attività del programma sullo sviluppo personale, formativo, sociale, culturale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le abilità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento in questione dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate. A tal fine, ove opportuno dovrebbe essere incoraggiato l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali Youthpass ed Europass, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012 ⁽¹⁰⁾.
- (28) La Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero altresì incoraggiare gli ex partecipanti a condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, seminari e istituti di istruzione, nel ruolo di ambasciatori o di membri di una rete. Gli ex partecipanti potrebbero anche contribuire alla formazione dei partecipanti.
- (29) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del programma per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà.

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).



- (30) I soggetti che desiderano partecipare al programma dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le relative condizioni. Gli organismi di attuazione del programma dovrebbero condurre il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità in maniera continuativa. Gli organismi di attuazione del programma dovrebbero rivalutare periodicamente se i soggetti continuano a soddisfare le condizioni che hanno portato all'attribuzione dei marchi di qualità. Il marchio di qualità dovrebbe essere revocato qualora nel contesto dei controlli svolti dagli organismi di attuazione si riscontri che il soggetto in questione non soddisfa più tali condizioni. Il procedimento amministrativo per l'attribuzione del marchio di qualità dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole.
- (31) Un soggetto che desideri chiedere un finanziamento per offrire attività di solidarietà nell'ambito del programma dovrebbe prima ottenere un marchio di qualità. Tale prerequisito non dovrebbe applicarsi alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità, tuttavia, non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del programma.
- (32) Di norma, le domande di sovvenzione dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione partecipante. Le domande di sovvenzione per attività a livello dell'Unione o internazionale, comprese le attività di solidarietà di gruppi di volontariato in settori prioritari individuati a livello dell'Unione, e le attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi possono essere gestite a livello centrale ove opportuno.
- (33) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del programma. In qualità di soggetto ospitante le organizzazioni partecipanti dovrebbero svolgere attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In qualità di sostegno dovrebbero svolgere attività relative all'invio dei partecipanti e alla preparazione dei partecipanti prima, e al loro orientamento durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione dei partecipanti e il loro orientamento verso organizzazioni locali al termine dell'attività di solidarietà, al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Il marchio di qualità dovrebbe riflettere il fatto che i requisiti specifici variano a seconda del tipo di attività di solidarietà fornita e certificare che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, conformemente ai principi e agli obiettivi del programma. Il soggetto che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività dovrebbe informarne il competente organismo di attuazione del programma che può rivalutare se il soggetto continua a soddisfare le condizioni che hanno portato all'attribuzione del marchio di qualità.
- (34) Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere soggetti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e potrebbero includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, organizzazioni non governative o altri attori della società civile.
- (35) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del programma. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del programma a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi dell'Unione relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.
- (36) Gli organismi di attuazione del programma, le organizzazioni partecipanti e i partecipanti dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del programma a incrementare la qualità dell'attuazione delle attività del programma e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche tramite lo Youthpass.
- (37) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole al programma in conformità delle norme di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e di fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potrebbero emergere in futuro.

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).



- (38) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione», che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro europeo di interoperabilità fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che la normativa in vigore e futura non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.
- (39) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
- (40) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽¹⁴⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽¹⁵⁾ e (UE) 2017/1939⁽¹⁶⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (41) Il programma è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. Per la partecipazione alle attività offerte dal programma, a tali giovani dovrebbe essere richiesta la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.
- (42) In considerazione delle sfide specifiche dell'azione umanitaria, i partecipanti alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e non più di 35 anni.
- (43) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, e in particolare ai giovani con minori opportunità. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e, in particolare, la partecipazione dei giovani svantaggiati, comprese la fornitura di soluzioni ragionevoli che consentano l'effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell'articolo 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della

⁽¹²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

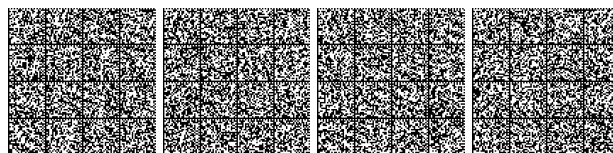
⁽¹³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).



direttiva 2000/78/CE del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Tali misure speciali dovrebbero tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare, nonché dalla povertà di alcune zone periurbane. Analogamente, gli Stati membri, i paesi e territori d'oltremare e i paesi terzi associati al programma dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Tali misure dovrebbero risolvere, ove possibile e fatti salvi l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, le questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e, nel caso delle attività transfrontaliere all'interno dell'Unione, all'ottenimento di una tessera europea di assicurazione sanitaria.

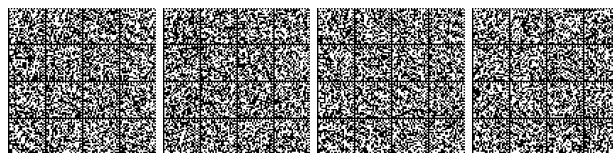
- (44) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» senza modificare il carattere fondamentale del programma. Durante l'attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. È inoltre opportuno misurare le azioni pertinenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, comprese quelle intese a ridurre l'impatto ambientale del programma.
- (45) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹⁹⁾.
- (46) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nell'eseguire tale scelta rispetto delle sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.
- (47) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁰⁾, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici riguardante la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e la gestione di alcune delle azioni del programma in regime di gestione indiretta. I soggetti di paesi terzi non associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, come definito nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti giuridici di Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Santa Sede.
- (48) Per massimizzare l'incidenza del programma, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire agli Stati membri e ai paesi terzi associati al programma e ad altri programmi dell'Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del programma.
- (49) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽²¹⁾ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

⁽¹⁹⁾ GU L 433 I del 22.12.2013, pag. 28.

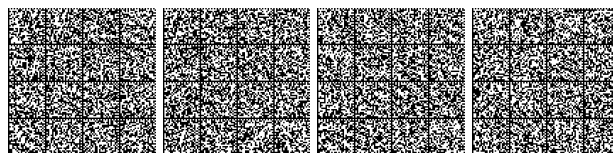
⁽²⁰⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽²¹⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).



- (50) In considerazione dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo. Dovrebbero essere adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, anche attraverso un sostegno finanziario, se del caso, per le azioni di mobilità. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.
- (51) In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame.
- (52) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²²⁾, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (53) A livello locale, nazionale e europeo dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese sociali, incoraggiandole a sostenere le attività del programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma e dovrebbero avere anche, se del caso, il sostegno di altri portatori di interessi chiave. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare regolarmente con un'ampia gamma di portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, durante tutto il ciclo di vita del programma, al fine di facilitare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti, nonché raccogliere riscontri sul programma. Le agenzie nazionali dovrebbero essere invitate a partecipare al processo.
- (54) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente e, se del caso, in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese sociali, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.
- (55) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse finanziarie assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui tali priorità si riferiscono all'obiettivo generale del programma.
- (56) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione già in vigore. L'attuazione generale del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III sulla gioventù del regolamento (UE) 2021/817. Le azioni di cui alla sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari», tuttavia, dovrebbero essere primariamente a gestione diretta. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del programma.
- (57) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, gli organismi di audit indipendente dovrebbero essere gli stessi designati per le azioni di cui al capo III sulla gioventù del regolamento (UE) 2021/817.
- (58) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò comprende la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

⁽²²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (59) Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.
- (60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.
- (61) Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità nell'ambito del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni concesse a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.
- (62) Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE onde modificare l'allegato con riguardo agli indicatori di performance del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (63) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Nello specifico, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il contesto socioeconomico, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta.
- (64) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (65) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (66) A norma del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
- (67) Le azioni o iniziative che non sono sostenute a norma del presente regolamento non possono essere incluse nei programmi di lavoro.

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (68) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra il programma e altri programmi dell'Unione, compresi i fondi attuati in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo di un'azione del programma e di un altro programma dell'Unione, purché tale finanziamento cumulativo non superi i costi ammissibili totali dell'azione. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese proporzionalmente al programma e a un altro programma dell'Unione.
- (69) Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.
- (70) Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'avvio dell'attuazione del programma a decorrere dall'inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il programma del corpo europeo di solidarietà («programma») per il periodo del QFP 2021-2027.
2. Il programma definisce le seguenti due sezioni di attività:
 - a) la sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali»; e
 - b) la sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari» (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario).
3. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «attività di solidarietà»: un'attività inclusiva e di elevata qualità che affronta importanti sfide sociali, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma, assume la forma di attività di volontariato, un progetto di solidarietà o un'attività di rete in vari settori, compresi i settori dell'aiuto umanitario, garantisce il valore aggiunto europeo e rispetta le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e le pertinenti norme di sicurezza;
- 2) «candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, tra 17 e 35 anni, che risiede legalmente in uno Stato membro, un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del programma, e che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere il suo interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà ma che non partecipa ancora a una tale attività;
- 3) «partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, tra 18 e 35 anni, che risiede legalmente in uno Stato membro, in un paese terzo associato al programma o in un altro paese partecipante ai sensi del programma, e che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà;
- 4) «giovani con minori opportunità»: giovani che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali una disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dare adito a discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma;

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).



- 5) «organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, regionale, nazionale o internazionale, con o senza scopo di lucro, che abbia ricevuto un marchio di qualità;
- 6) «attività di volontariato»: un'attività di solidarietà che si svolge, per un periodo massimo di 12 mesi, come attività volontaria non retribuita e che contribuisce al conseguimento del bene comune;
- 7) «progetto di solidarietà»: un'attività di solidarietà non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;
- 8) «marchio di qualità»: una certificazione attribuita, sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta, a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del programma in qualità di soggetto ospitante, in qualità di sostegno o in entrambe;
- 9) «centri risorse del corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle attività di solidarietà condotte nell'ambito del programma e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;
- 10) «portale del corpo europeo di solidarietà»: uno strumento interattivo basato sul web, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all'attuazione di qualità del programma che integra le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul programma, registra i partecipanti, ricerca i partecipanti, pubblicizza e ricerca attività di solidarietà, ricerca potenziali partner per i progetti, sostiene la creazione di contatti e le offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informa e notifica gli utenti circa le opportunità, fornisce un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e permette l'aggiunta di altre funzioni in risposta alle novità pertinenti relative al programma;
- 11) «strumento dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumento che consente ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione;
- 12) «attività di aiuto umanitario»: un'attività che sostiene operazioni di aiuto umanitario post-crisi e a lungo termine in paesi terzi destinate a fornire un'assistenza basata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in caso di crisi provocate dall'uomo o di calamità naturali, che comprende le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie in corso o dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e contribuisce al rafforzamento della resilienza e della capacità delle comunità vulnerabili o colpite da catastrofi di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;
- 13) «paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, primariamente di volontariato, quale mezzo per rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia, l'identità europea e la cittadinanza attiva nell'Unione e oltre, affrontando sul terreno sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale e le pari opportunità.
2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi i giovani con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà che determinano cambiamenti sociali positivi nell'Unione e oltre, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'impegno continuo in quanto cittadini attivi.



3. Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle sezioni di attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

CAPO II

Azioni del programma

Articolo 4

Azioni del programma

1. Il programma sostiene le azioni seguenti:

- a) attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 10;
- b) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 8;
- c) attività di rete, di cui all'articolo 5, paragrafo 1; e
- d) misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie al loro:

- a) carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;
- b) capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;
- c) dimensione europea delle loro tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti di tali attività di solidarietà;
- d) impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;
- e) contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

3. Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8 e 10, come pure ai quadri normativi applicabili negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma.

4. I riferimenti al Servizio di volontariato europeo nella normativa dell'Unione si intendono come comprendenti dei riferimenti alle attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.

Articolo 5

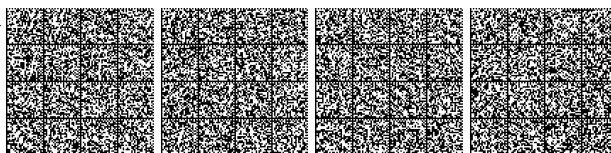
Azioni comuni a entrambe le sezioni

1. Le attività di rete sono realizzate a livello nazionale o transfrontaliero e mirano a:

- a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di elevata qualità e facilmente accessibili a un numero crescente di partecipanti;
- b) attrarre nuovi partecipanti e nuove organizzazioni partecipanti;
- c) offrire ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti l'opportunità di fornire un riscontro sulle attività di solidarietà e di promuovere il programma; e
- d) contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti e organizzazioni partecipanti e sostenerne così effetti positivi più ampi del programma, anche mediante attività quali lo scambio di migliori pratiche e la creazione di reti.

2. Le misure di qualità e di sostegno comprendono:

- a) misure adeguate per fornire i requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile;
- b) le misure adottate prima, durante o dopo le attività di solidarietà volte a garantire la qualità e l'accessibilità di tali attività, compresa la formazione online e offline, se del caso adattate alle attività di solidarietà in questione e al loro contesto; il sostegno linguistico; la copertura assicurativa, compresa l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia; l'ulteriore uso dello Youthpass che identifica e documenta le competenze acquisite dai partecipanti durante le attività di solidarietà; lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo alle organizzazioni partecipanti;



- c) lo sviluppo e la gestione di un marchio di qualità;
- d) le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del programma e la convalida dei risultati; e
- e) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento di un portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

CAPO III

Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà

Articolo 6

Obiettivo e tipi di azioni

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà, la cittadinanza attiva e la democrazia nell'Unione e oltre, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità.
2. La sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» sostiene le attività seguenti:
 - a) attività di volontariato, di cui all'articolo 7;
 - b) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 8;
 - c) attività di rete per le persone fisiche e le organizzazioni che partecipano a questa sezione di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - d) misure di qualità e di sostegno di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

Attività di volontariato nell'ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali»

1. Le attività di volontariato:
 - a) comprendono una componente di apprendimento e formazione;
 - b) non si sostituiscono a tirocini o posti di lavoro;
 - c) non sono equiparate al lavoro; e
 - d) si basano su un accordo scritto di volontariato.

L'accordo di cui al primo comma, lettera d), stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti dell'accordo, la durata e il luogo della mobilitazione e la descrizione dei compiti. Tale accordo fa riferimento ai termini della copertura assicurativa dei partecipanti e, se del caso, ai pertinenti requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile.

2. Le attività di volontariato possono avvenire in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante («attività di volontariato transfrontaliere») o nel paese di residenza del partecipante («attività di volontariato nazionali»). Le attività di volontariato nazionali sono aperte alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare dei giovani con minori opportunità.

Articolo 8

Progetti di solidarietà

I progetti di solidarietà non si sostituiscono tirocini o posti di lavoro.

CAPO IV

Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

Articolo 9

Obiettivo, principi e tipi di azioni

1. Le azioni nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.



2. Le azioni nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario:
 - a) sono svolte nel rispetto dei principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, nonché del principio del «non nuocere»;
 - b) rispondono alle esigenze umanitarie delle comunità locali individuate in cooperazione con i partner umanitari e altri partner pertinenti all'interno del paese o della regione ospitante;
 - c) sono pianificate sulla base di valutazioni dei rischi e intraprese in modo da garantire che vi sia un elevato livello di incolumità e sicurezza dei volontari;
 - d) se del caso, agevolano la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine;
 - e) facilitano la partecipazione attiva del personale locale e dei volontari di paesi e delle comunità in cui le azioni sono attuate;
 - f) se del caso, tengono conto delle esigenze specifiche delle donne e cercano di coinvolgere le donne e i gruppi e le reti di donne; e
 - g) contribuiscono agli sforzi volti a rafforzare la preparazione o la risposta a livello locale alle crisi umanitarie.
3. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni seguenti:
 - a) attività di volontariato, di cui all'articolo 10;
 - b) attività di rete per le persone fisiche e le organizzazioni che partecipano al corpo volontario europeo di aiuto umanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - c) misure di qualità e di sostegno di cui all'articolo 5, paragrafo 2, con una particolare attenzione alle misure volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti.

Articolo 10

Attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario

1. Le attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario:
 - a) comprendono una componente di apprendimento e formazione, anche in base ai principi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e, se del caso, componenti relative allo sviluppo e alla creazione di capacità, con il coinvolgimento di formatori, mentori ed esperti competenti e altamente qualificati e formati;
 - b) non si sostituiscono a tirocini o posti di lavoro;
 - c) non sono equiparate al lavoro; e
 - d) si basano su un accordo scritto di volontariato.

L'accordo di cui al primo comma, lettera d), stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti dell'accordo, la durata e il luogo della mobilitazione e una descrizione dei compiti. Tale accordo fa riferimento ai termini della copertura assicurativa dei partecipanti e, se del caso, ai pertinenti requisiti in materia di nulla osta conformemente al diritto nazionale applicabile.

2. Le attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario possono essere effettuate solo nelle regioni dei paesi terzi in cui:
 - a) si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e
 - b) non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 11

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 2021 al 2027 è fissata a 1 009 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Con un massimo del 20 % per le attività nazionali, la ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) è la seguente:
 - a) del 94 % per le attività di volontariato di cui all'articolo 7 e i progetti di solidarietà;
 - b) del 6 % per le attività di volontariato di cui all'articolo 10.



3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma, alle condizioni di cui all'articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

1. Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾.

4. Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, i membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni come previsto all'articolo 150, paragrafo 3, terzo comma del regolamento finanziario.

CAPO VI

Partecipazione al programma

Articolo 13

Paesi terzi associati al programma

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo dello Spazio economico europeo;

b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

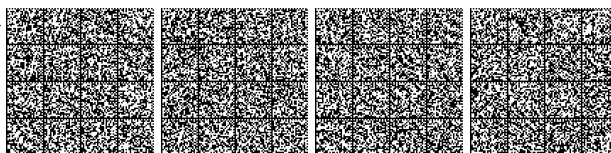
c) i paesi della politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).



- iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell'Unione; e
- iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. I paesi elencati al paragrafo 1 possono partecipare al programma solo nella sua totalità e a condizione che soddisfino tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 14

Altri paesi partecipanti

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi e territori d'oltremare.
2. In casi debitamente giustificati nell'interesse dell'Unione, le azioni di cui all'articolo 5 e le attività di volontariato di cui all'articolo 7 possono anche essere aperte alla partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma.

Articolo 15

Partecipazione delle persone fisiche

1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni o, nel caso delle attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario di cui all'articolo 10, tra 17 e 35 anni, che desiderano partecipare al programma si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà.
2. Al momento di iniziare un'attività di volontariato o un progetto di solidarietà nell'ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà» un partecipante ha almeno 18 anni e non più di 30. Al momento di iniziare un'attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di cui all'articolo 10, un partecipante ha almeno 18 anni e non più di 35.

Articolo 16

Inclusione dei giovani con minori opportunità

1. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.
2. Entro il 9 dicembre 2021, la Commissione elabora un quadro di misure per l'inclusione volto ad aumentare i tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità nonché orientamenti per l'attuazione di tali misure. Tali orientamenti sono aggiornati, se necessario, nel corso della durata del programma. Sulla base del quadro delle misure per l'inclusione, e con particolare attenzione alle sfide specifiche in materia di accesso al programma nei contesti nazionali, sono elaborati piani d'azione per l'inclusione che costituiscono parte integrante dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali. La Commissione sorveglia regolarmente l'attuazione di tali piani d'azione per l'inclusione.
3. La Commissione provvede, se del caso e salvaguardando la sana gestione finanziaria, alla predisposizione di misure di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, per agevolare la partecipazione dei giovani con minori opportunità al programma. Il livello del sostegno è basato su criteri oggettivi.

Articolo 17

Organizzazioni partecipanti

1. Il programma è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ottenuto un marchio di qualità.
2. Il competente organismo di attuazione del programma valuta una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante in base ai principi seguenti:
 - a) parità di trattamento;
 - b) pari opportunità e non discriminazione;
 - c) non sostituzione a posti di lavoro;
 - d) non partecipazione ad attività dannose;



- e) offerta di attività di elevata qualità, facilmente accessibili e inclusive con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale;
- f) adeguate modalità di volontariato;
- g) ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, con meccanismi interni di risoluzione dei conflitti a tutela del partecipante; e
- h) «divieto del fine di lucro» in conformità del regolamento finanziario.

Il competente organismo di attuazione del programma utilizza i principi di cui al primo comma per stabilire se le attività del soggetto che presenta domanda per diventare un'organizzazione partecipante siano conformi alle prescrizioni e agli obiettivi del programma.

3. In seguito alla valutazione di cui al paragrafo 2, al soggetto può essere attribuito un marchio di qualità. Il competente organismo di attuazione del programma rivaluta periodicamente se il soggetto continua a soddisfare le condizioni che hanno portato all'attribuzione del marchio di qualità. Qualora il soggetto non soddisfi più tali condizioni, il pertinente organismo di attuazione del programma adotta misure correttive fino a quando le condizioni e i requisiti di qualità sono soddisfatti. In caso di inosservanza persistente di tali condizioni e requisiti di qualità, il marchio di qualità è revocato.

4. I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di soggetto ospitante, di sostegno o entrambi, e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

5. Il marchio di qualità non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del programma.

6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del programma o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

7. Per le organizzazioni partecipanti nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, l'incolumità e la sicurezza dei volontari, basate su valutazioni dei rischi, sono una priorità.

8. Dopo il completamento dell'attività di solidarietà, se richiesto dal partecipante, un'organizzazione partecipante fornirà al partecipante un certificato attestante i risultati dell'apprendimento e le abilità sviluppate durante l'attività di solidarietà, come Youthpass o Europass.

Articolo 18

Accesso al finanziamento nell'ambito del programma

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno Stato membro, o in un paese e territorio d'oltremare o in un paese terzo associato al programma nonché le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del programma. Nel caso delle attività di volontariato cui agli articoli 7 e 10, l'organizzazione partecipante, come prerequisito, deve ottenere il marchio di qualità per ricevere finanziamenti nell'ambito del programma. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 8, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti. Di norma, la domanda di sovvenzione è presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede il soggetto, l'organizzazione o la persona fisica.

CAPO VII

Programmazione, sorveglianza e valutazione

Articolo 19

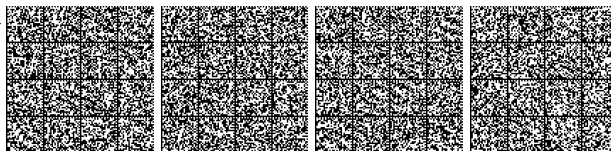
Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro danno un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della ripartizione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Articolo 20

Sorveglianza e rendicontazione

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.



2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato riguardo gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma, al livello appropriato di dettaglio.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2. La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tale valutazione intermedia è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma «Corpo europeo di solidarietà» 2018-2020, che alimenta la valutazione intermedia. La valutazione intermedia del programma analizza l'efficacia e la performance complessive del programma nonché la realizzazione delle misure per l'inclusione.

3. Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

4. Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.

5. Dopo il 31 dicembre 2027, e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell'impatto del programma.

6. La Commissione trasmette tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo, compresa quella intermedia, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

Informazione, comunicazione e diffusione

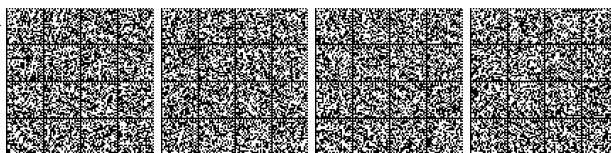
Articolo 22

Informazione, comunicazione e diffusione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

3. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione e la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. Le agenzie nazionali assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.



4. Le organizzazioni partecipanti utilizzano la denominazione «corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni connesse al programma.

CAPO IX

Sistema di gestione e audit

Articolo 23

Autorità nazionale

In ciascuno Stato membro e paese terzo associato al programma le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2021/817 agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del programma. L'articolo 26, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del regolamento (UE) 2021/817 si applica mutatis mutandis alle autorità nazionali nell'ambito del programma.

Articolo 24

Agenzia nazionale

1. In ciascuno Stato membro e paese terzo associato al programma le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2021/817 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del programma. L'articolo 27, paragrafi 1, 2 e da 4 a 8, del regolamento (UE) 2021/817 si applica mutatis mutandis alle agenzie nazionali nell'ambito del programma.

2. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/817, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del programma che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 19 del presente regolamento, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

3. Se per un paese terzo non è stata designata un'agenzia nazionale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, questa è istituita in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/817.

Articolo 25

Commissione europea

1. Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/817 in un documento scritto che:

- a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni;
- b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione; e
- c) specifica gli obblighi di rendicontazione dell'agenzia nazionale.

2. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i finanziamenti seguenti:

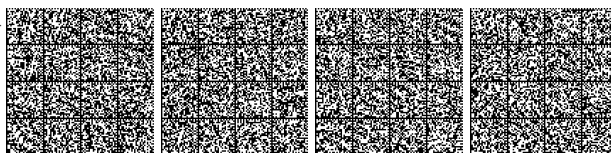
- a) fondi per le sovvenzioni negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma interessati, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
- b) un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione dell'agenzia nazionale, che viene definito conformemente alle modalità di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/817.

3. La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del programma prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

4. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/817, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.

5. Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.

6. Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità dell'articolo 131, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.



Articolo 26

Organismo di audit indipendente

1. L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo 155, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
2. L'organismo di audit indipendente:
 - a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;
 - b) garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit riconosciuti a livello internazionale; e
 - c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.
3. L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, e alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO X

Sistema di controllo

Articolo 27

Principi del sistema di controllo

1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.
2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.
3. Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Il presente paragrafo non si applica alle indagini condotte dall'OLAF.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa al programma in base a una decisione adottata nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

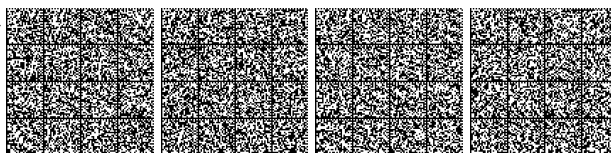
CAPO XI

Complementarità

Articolo 29

Complementarità dell'azione dell'Unione

1. Le azioni del programma sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus+, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del programma.
2. Le azioni del programma sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del programma, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.
3. Le attività di volontariato di cui all'articolo 10 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo unionale di protezione civile.



4. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può essere finanziata anche da un qualsiasi altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del pertinente programma dell'Unione si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

5. Le proposte progettuali possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027 qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito del programma in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:

- a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
- b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
- c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Abrogazione

I regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1º gennaio 2021.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1475 o (UE) n. 375/2014 che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1475 o (UE) n. 375/2014.



3. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, e in deroga all'articolo 193, paragrafo 4, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sostenute a norma del presente regolamento e i relativi costi possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se sono stati attuati e sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

5. Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni attuate nell'ambito del corpo europeo di solidarietà 2018-2020 e quelle da attuare nell'ambito del programma.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

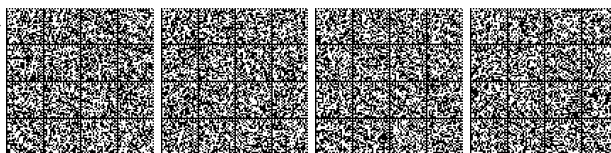
Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A.P. ZACARIAS



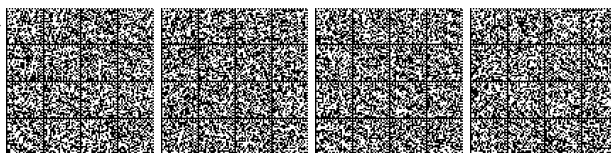
ALLEGATO

Le misurazioni degli indicatori quantitativi sono disaggregate, se del caso, per paese, al percorso professionale, al livello di istruzione, al genere, alla tipologia di azione e attività.

I settori da sottoporre a sorveglianza sono i seguenti:

- a) il numero di partecipanti ad attività di solidarietà;
- b) la percentuale di partecipanti con minori opportunità;
- c) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità;
- d) il numero di partecipanti che sono giovani con minori opportunità;
- e) la percentuale di partecipanti che riferisce risultati di apprendimento positivi;
- f) la percentuale di partecipanti i cui risultati dell'apprendimento sono stati documentati mediante uno strumento dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento come Youthpass, Europass o uno strumento nazionale;
- g) il tasso di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività;
- h) la percentuale di attività che riguardano obiettivi climatici;
- i) il livello di soddisfazione dei volontari mobilitati nel settore degli aiuti umanitari come pure delle organizzazioni partecipanti per quanto riguarda l'effettivo contributo umanitario delle attività sul terreno;
- j) il numero di attività in paesi terzi che contribuiscono a rafforzare gli attori e le comunità locali e che integrano le attività di volontariato nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario.

21CE1693



INDIRIZZO (UE) 2021/889 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 6 maggio 2021****che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2021/23)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

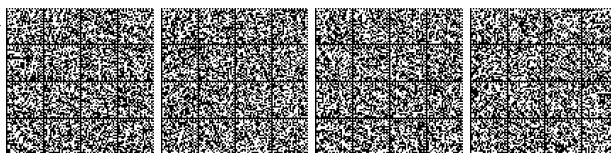
considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri rappresenta una condizione necessaria per determinare la solidità finanziaria degli enti ai sensi dell'articolo 55, lettera c), dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli enti creditizi rispettano i seguenti requisiti di fondi propri: coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1, coefficiente di capitale totale. A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti creditizi dovranno rispettare un ulteriore requisito di fondi propri: il coefficiente di leva finanziaria, introdotto ai sensi dell'articolo 1, punto 46, del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60),

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 158 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all'articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tale inosservanza è comunicata all'Eurosistema. Tale limitazione non preclude eventuali ulteriori misure discrezionali eventualmente adottate dall'Eurosistema. Se il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell'esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l'inosservanza, le controparti sono automaticamente sospese dall'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per motivi prudenziali.

3. Nel contesto della valutazione riguardo alla solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell'articolo 55, lettera c) e senza precludere eventuali altre misure discrezionali, l'Eurosistema può limitare, per motivi prudenziali, l'accesso delle seguenti controparti alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:

- a) controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale e/o di leva finanziaria ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono incomplete o non sono rese disponibili alla BCN interessata o alla BCE tempestivamente e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre di riferimento;
- b) controparti alle quali non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale e di leva finanziaria ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) sono incomplete o non sono rese disponibili alla BCN interessata o alla BCE tempestivamente e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre di riferimento.

L'accesso è ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e sia stato stabilito che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 55, lettera c). Se le informazioni pertinenti non sono state fornite al più tardi entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, l'accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente sospeso per motivi prudenziali.»

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 28 giugno 2021. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1° giugno 2021.

Articolo 3

Destinatari

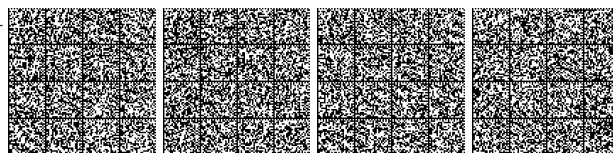
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 maggio 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/890 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2021****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hegykői petrezselyemgyökér» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

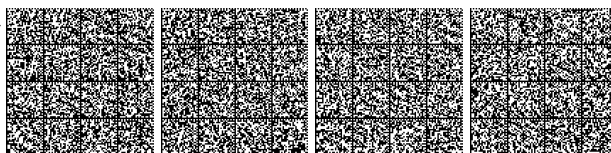
considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Hegykői petrezselyemgyökér» presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Hegykői petrezselyemgyökér» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Hegykői petrezselyemgyökér» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe «1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 40 del 5.2.2021, pag. 22.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

21CE1695



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/891 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2021

relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro» ⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

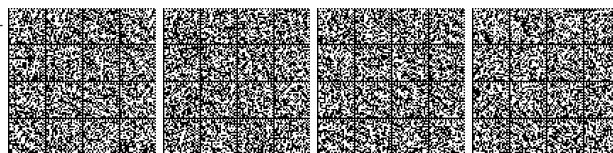
- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme e procedure dettagliate per l'attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione e dispone che il terzo periodo di riferimento («RP3») di tale sistema comprenda gli anni civili dal 2020 al 2024 inclusi.
- (2) Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha determinato, a partire dal primo trimestre dell'anno civile 2020, un forte calo del traffico aereo per effetto delle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi. Sebbene da allora il trasporto aereo abbia continuato a risentire pesantemente della crisi della COVID-19, il settore dovrebbe riprendersi gradualmente nel corso dell'RP3. Permane tuttavia una notevole incertezza quanto al ritmo e all'intensità della ripresa, elementi che dipendono dall'evoluzione della situazione sanitaria ed economica nell'Unione e nel resto del mondo.
- (3) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP3 erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione ⁽³⁾. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni successivamente adottati dagli Stati membri erano quindi stati definiti prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, pertanto non hanno potuto tenere conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.
- (4) Per far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione ⁽⁴⁾ sono state stabilite misure eccezionali per l'RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, la Commissione è tenuta ad adottare obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 entro il 1° maggio 2021. In conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione, insieme agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, deve rivedere i seguenti valori: il «valore di riferimento per i costi determinati» a livello dell'Unione, il «valore di riferimento per il costo unitario determinato» a livello dell'Unione, le soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, nonché i gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile.
- (6) Gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 definiti nella presente decisione sono basati sui contributi ricevuti dall'organo di valutazione delle prestazioni (PRB), dal gestore della rete, dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle autorità nazionali di vigilanza e tengono altresì conto delle consultazioni dei portatori di interessi.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

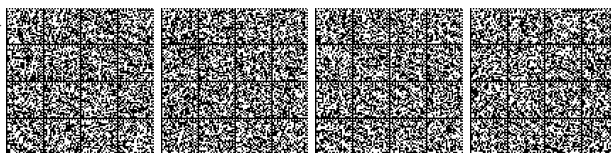
⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).



- (7) Gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 di cui alla presente decisione si basano su dati relativi agli Stati membri, alla Norvegia e alla Svizzera.
- (8) Le ipotesi di traffico sottese alla presente decisione sono espresse in termini di movimenti secondo le regole del volo strumentale (*instrument flight rules* – IFR) e di unità di servizio basate sulle previsioni del traffico di rotta del servizio Statfor di Eurocontrol, del 4 novembre 2020. A causa di un cambiamento della terminologia di Statfor, lo scenario intermedio, ovvero lo «Scenario 2», corrisponde alle «previsioni di base Statfor» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali previsioni relative al traffico di rotta corrispondono a 4 455 611 movimenti IFR e 52 594 913 unità di servizio di rotta per il 2020, 5 153 494 movimenti IFR e 57 373 113 unità di servizio per il 2021, 7 303 402 movimenti IFR e 86 656 273 unità di servizio per il 2022, 8 326 704 movimenti IFR e 101 925 348 unità di servizio per il 2023, e 9 326 147 movimenti IFR e 116 358 421 unità di servizio per il 2024.
- (9) La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe tenere conto di considerazioni di ordine economico, ambientale, operativo e di sicurezza, nonché delle interdipendenze o dei compromessi tra i settori essenziali di prestazione. In effetti, per gli obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti l'efficienza economica e la capacità è opportuno tenere conto del rapporto tra i costi in modo da fornire la capacità supplementare e i miglioramenti che tali costi possono apportare. Per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente è opportuno tenere conto del fatto che le misure operative per la gestione del traffico aereo (*air traffic management* – ATM) volte a ridurre al minimo il consumo di carburante, e quindi a limitare le emissioni, non possono essere sempre attuate nella pratica. Ciò è dovuto alle restrizioni operative connesse in particolare alla separazione sicura degli aeromobili e alla capacità ATM disponibile. Infine per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (*safety*) è opportuno tenere conto del fatto che la fornitura di servizi di navigazione aerea in modo sicuro costituisce un obiettivo prioritario e che la sicurezza dovrebbe essere pienamente integrata nella pianificazione delle attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
- (10) Per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP3 sono stati definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 in relazione al livello di efficacia della gestione della sicurezza che deve essere raggiunto dai fornitori di servizi di navigazione aerea nell'ultimo anno dell'RP3, ossia il 2024. È opportuno mantenere tali obiettivi. La notevole diminuzione del traffico aereo causato dalla crisi della COVID-19 e la conseguente significativa volatilità a breve termine nel numero di voli non dovrebbero comportare un deterioramento delle prestazioni in materia di sicurezza. L'attuazione dei miglioramenti previsti nell'efficacia della gestione della sicurezza da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe continuare durante l'RP3.
- (11) La revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP3 nei settori essenziali di prestazione concernenti l'ambiente e la capacità dovrebbe essere prospettica e riguardare il resto del periodo di riferimento, compreso l'anno civile 2021.
- (12) Per quanto riguarda l'anno civile 2020, gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione concernenti l'ambiente e la capacità sono stati definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903. Tali obiettivi non dovrebbero essere rivisti né essere inclusi nella presente decisione dato che il termine per la loro applicazione è scaduto e che la loro attuazione è diventata definitiva, senza possibilità di adeguamenti retroattivi.
- (13) Per la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente per i restanti anni dell'RP3, misurati come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento e nell'anno civile 2020 come pure delle misure attuate per ottimizzare le operazioni di ATM. È opportuno prestare particolare attenzione all'impatto derivante dalla crisi della COVID-19 per quanto riguarda l'efficienza di volo orizzontale.
- (14) I dati sulle effettive prestazioni operative dei fornitori di servizi di navigazione aerea nel 2019 evidenziano, a livello dell'Unione, una correlazione statisticamente significativa tra le carenze di capacità riscontrate da alcuni fornitori di servizi di navigazione aerea e l'ampliamento delle rotte aeree. Tale correlazione ha comportato un allungamento delle rotte effettivamente percorse durante i mesi civili in cui si sono registrati livelli elevati di ritardo nella gestione dei flussi di traffico aereo (*air traffic flow management* – ATFM), mentre l'efficienza di volo orizzontale è nettamente migliorata durante i mesi civili con ritardi ATFM inferiori. Tale osservazione è ulteriormente confermata in relazione al 2020, quando è stata riscontrata un'inefficienza di volo orizzontale del 2,51 % per l'intero anno e del 2,13 % per il periodo, tra marzo e dicembre, successivo allo scoppio della pandemia di COVID-19.



- (15) La crisi della COVID-19 non dovrebbe rallentare la realizzazione di miglioramenti strutturali nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, tra i quali è previsto, in particolare, il completamento dell'attuazione dello spazio aereo con rotte libere. Insieme alla graduale attuazione delle attività transfrontaliere connesse alle rotte libere, ciò può portare a rotte più dirette e dovrebbe ridurre il numero di miglia nautiche di volo e le emissioni causate dal traffico aereo, sostenendo in tal modo una riduzione sostenibile dell'intensità di carbonio del trasporto aereo. Alla luce dei livelli di traffico più bassi attesi nell'RP3, che dovrebbero consentire ulteriori miglioramenti dell'efficienza di volo, è opportuno rivedere gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente per gli anni 2021 e 2022 al fine di ridurre ulteriormente l'impatto dell'ATM sulle prestazioni ambientali. Gli obiettivi per gli anni 2023 e 2024 dovrebbero tuttavia essere mantenuti, tenendo conto della ripresa del traffico aereo prevista verso la fine dell'RP3 nonché dell'impatto sull'efficienza di volo orizzontale di elementi che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di navigazione aerea, tra cui la pianificazione del volo e le decisioni operative degli utenti dello spazio aereo.
- (16) Per la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, misurati come ritardo medio ATFM di rotta per volo attribuibile ai servizi di navigazione aerea, è opportuno tenere conto del livello di prestazione conseguito nel secondo periodo di riferimento e nell'anno civile 2020. È opportuno prestare particolare attenzione all'impatto derivante dalla crisi della COVID-19 per quanto riguarda i ritardi ATFM di rotta.
- (17) Negli anni precedenti l'RP3 problemi di capacità strutturale e di personale sono stati all'origine di livelli elevati di ritardi ATFM in molti Stati membri, nel contesto di una forte e continua crescita del traffico. Il ritardo ATFM effettivo per volo nell'anno civile 2020 è stato di 0,35 minuti per volo, mentre nel 2019 il corrispondente ritardo ATFM è arrivato a 1,67 minuti per volo.
- (18) Alla luce della significativa riduzione del traffico, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero mirare a mantenere i ritardi ATFM nel 2021 a un livello non superiore alla cifra effettiva del 2020. Per i tre anni successivi dell'RP3, in cui il traffico riprenderà gradualmente fino ai livelli pre-crisi, è opportuno definire gli obiettivi di capacità a livello dell'Unione tenendo conto del ritardo medio ATFM ottimale per volo nell'intero sistema. È inoltre lecito attendersi che i fornitori di servizi di navigazione aerea siano in grado di fornire una capacità adeguata per soddisfare la domanda di traffico durante l'intero arco temporale dell'RP3, affrontando nel contempo anche questioni strutturali connesse alla capacità al fine di prepararsi a una domanda di traffico più elevata successivamente all'RP3.
- (19) Per gli anni civili 2020 e 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 dispone la revisione degli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell'Unione, che sono espressi in percentuale e rispecchiano la variazione su base annua del «costo unitario determinato» (DUC) medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta, come un unico periodo, in deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che prescrive valori obiettivo annuali.
- (20) Per la revisione degli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell'Unione è opportuno tenere conto delle prestazioni effettive, compresi i costi effettivi sostenuti, conseguite dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli Stati membri nei periodi di riferimento precedenti come pure delle più recenti informazioni disponibili per l'anno civile 2020.
- (21) I valori di riferimento a livello dell'Unione per l'RP3 indicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 sono stati definiti sulla base di stime e previsioni relative ai costi e al traffico, in assenza di dati effettivi per l'anno civile 2019. È pertanto opportuno rivedere tali valori di riferimento al fine di riflettere accuratamente le unità di servizio e i costi effettivi registrati per il 2019 a livello dell'Unione.
- (22) Gli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell'Unione per l'RP3 definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 si basavano sull'ipotesi di una crescita sostenuta del traffico durante l'intero periodo di riferimento, con un conseguente aumento dei costi per i fornitori di servizi di navigazione aerea in relazione alla fornitura di capacità supplementare. Poiché tali ipotesi di traffico sono state significativamente riviste al ribasso a seguito della crisi della COVID-19, anche il livello dei costi totali determinati dovrebbe essere modificato in risposta a questa situazione sfavorevole.
- (23) Le stime più recenti sui costi effettivi per l'anno civile 2020 indicano, a livello dell'Unione, una diminuzione dell'1 % rispetto al livello del 2019, a fronte di una riduzione su base annua delle unità di servizio del 58 %. È comprensibile che i fornitori di servizi di navigazione aerea non siano pienamente in grado di adeguare le loro basi di calcolo in funzione di una diminuzione del traffico senza precedenti, a causa dell'elevata percentuale dei costi fissi e dell'obbligo di mantenere costantemente la disponibilità dei servizi.
- (24) I fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero tuttavia adottare misure commisurate al fine di migliorare la propria efficienza economica durante l'RP3 e sfruttare tutte le sinergie e gli incrementi di efficienza disponibili attraverso iniziative di cooperazione transfrontaliera e di ristrutturazione. I cambiamenti strutturali, compresi gli incrementi di efficienza offerti dalle nuove soluzioni tecnologiche incluse nel piano generale ATM e la razionalizzazione delle infrastrutture di comunicazione, navigazione e sorveglianza ridondanti, dovrebbero essere perseguiti in via prioritaria. Dovrebbero essere possibili ulteriori risparmi per quanto riguarda i costi per le ore di lavoro straordinario, che dovrebbero rimanere molto contenuti nell'RP3.



- (25) Le stime prospettiche dei costi per l'RP3 ricevute dalla Commissione indicano che i costi cumulati dell'RP3 supererebbero dell'8 % i costi effettivi dell'RP2. È da notare che in passato i dati prospettici hanno portato a sovrastimare i costi effettivamente sostenuti per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Per l'RP2 si è trattato di una sovrastima dei costi in media dell'8 %. Si può presumere che i dati prospettici sui costi relativi all'RP3 includano un margine analogo e non tengano ancora conto della possibilità di ulteriori incrementi di efficienza economica.
- (26) È pertanto lecito attendersi che i fornitori di servizi di navigazione aerea adattino le proprie basi di calcolo in modo adeguato in risposta alla riduzione della domanda di traffico nell'RP3 e che, di conseguenza, gli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell'Unione per l'RP3 debbano basarsi sull'ipotesi che i costi determinati a livello dell'Unione nel biennio costituito dagli anni 2020 e 2021 non superino in media il 97 % dei costi effettivi a livello dell'Unione registrati per l'anno civile 2019 e che negli anni 2022, 2023 e 2024 i costi determinati a livello dell'Unione non superino, rispettivamente, il 94 %, 96 % e 97 % dei costi effettivi a livello dell'Unione registrati per l'anno civile 2019.
- (27) Sulla base dell'analisi condotta dal PRB, questo livello di costi determinati a livello dell'Unione dovrebbe consentire ai fornitori di servizi di navigazione aerea di fornire la capacità necessaria durante l'RP3 e di attuare le misure richieste per far fronte a una futura crescita del traffico, tra l'altro garantendo risorse adeguate, la formazione dei controllori del traffico aereo e investimenti nelle tecnologie moderne. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 consente inoltre possibili deviazioni dagli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell'Unione qualora tali deviazioni risultino giustificate da misure di ristrutturazione che comportano un vantaggio netto per gli utenti dello spazio aereo al più tardi nel periodo di riferimento successivo. I fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero pertanto essere in grado di far fronte alle circostanze derivanti dalla crisi della COVID-19, sviluppando nel contempo le capacità necessarie a soddisfare la futura domanda di traffico e affrontando le questioni strutturali che incidono sulle prestazioni operative.
- (28) Le soglie di allarme per l'RP3 oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere mantenute ai livelli stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903. Si ritiene che tali soglie di allarme continuino ad essere adeguate in quanto consentono un livello ragionevole di variazione del traffico rispetto alle previsioni di base di traffico Statfor («scenario 2») pubblicate nel novembre 2020, offrendo nel contempo agli Stati membri la possibilità di chiedere una revisione dei rispettivi piani locali di miglioramento delle prestazioni nel caso in cui il traffico effettivo evolva piuttosto secondo le previsioni alte Statfor («scenario 1») o le previsioni basse Statfor («scenario 3»).
- (29) I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, definiti all'articolo 7, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2019/903, sono utilizzati nel contesto della valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, in particolare al fine di confrontare i valori di riferimento DUC delle pertinenti zone tariffarie. Tali gruppi chiaramente riflettono la situazione prima dell'inizio dell'RP3 e pertanto la loro composizione, come stabilita nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, dovrebbe essere mantenuta.
- (30) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/903.
- (31) Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di appello,

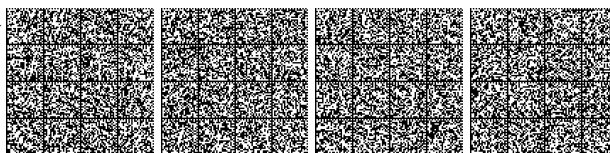
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, definiti per l'indicatore essenziale di prestazione di cui all'allegato I, sezione 1, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che i fornitori di servizi di navigazione aerea certificati per la prestazione dei servizi di traffico aereo devono conseguire entro la fine del 2024, sono fissati ai seguenti livelli di efficienza della gestione della sicurezza:

- a) almeno il livello C per gli obiettivi di gestione della sicurezza «cultura della sicurezza», «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza»;
- b) almeno il livello D per l'obiettivo di gestione della sicurezza «gestione dei rischi per la sicurezza».



Articolo 2

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, definiti per l'indicatore essenziale di prestazione di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sono espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva e misurati come distanza supplementare media percorsa in volo rispetto alla distanza ortodromica e non superano le seguenti percentuali: 2,37 % nel 2021, 2,37 % nel 2022, 2,40 % nel 2023 e 2,40 % nel 2024.

Articolo 3

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, definiti per l'indicatore essenziale di prestazione di cui all'allegato I, sezione 1, punto 3.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, consistono in un ritardo medio ATFM di rotta attribuibile ai servizi di navigazione aerea pari a un massimo di 0,35 minuti per volo nel 2021, 0,5 minuti per volo nel 2022, 0,5 minuti per volo nel 2023 e 0,5 minuti per volo nel 2024.

Articolo 4

Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

1. Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, definiti per l'indicatore essenziale di prestazione di cui all'allegato I, sezione 1, punto 4.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, e soggetti, per gli anni civili 2020 e 2021, all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, consistono in una variazione su base annua del DUC medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta:

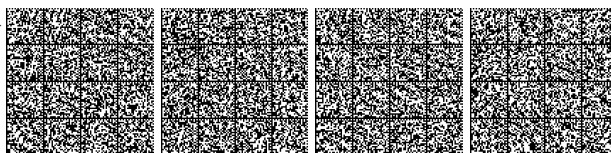
- a) per il biennio costituito dagli anni civili 2020 e 2021, per il quale è calcolato un unico DUC medio in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627: una variazione pari a +120,1 % rispetto al valore di riferimento per il DUC a livello dell'Unione per il DUC di cui al paragrafo 3;
 - b) per l'anno civile 2022: una variazione pari a -38,5 % rispetto all'unico DUC medio a livello dell'Unione per il biennio costituito dagli anni civili 2020 e 2021, calcolato in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627;
 - c) per l'anno civile 2023: una variazione pari a -13,2 % rispetto al DUC medio a livello dell'Unione per l'anno civile 2022;
 - d) per l'anno civile 2024: una variazione pari a -11,5 % rispetto al DUC medio a livello dell'Unione per l'anno civile 2023.
2. Il valore di riferimento per i costi determinati a livello dell'Unione è fissato a 6 265 631 152 EUR in EUR2017.
3. Il valore di riferimento per il DUC a livello dell'Unione è fissato a 50,23 EUR in EUR2017.

Articolo 5

Soglie di allarme

1. Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, qualora:

- a) il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % dei movimenti IFR dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile;
- b) il traffico effettivo, registrato da Eurocontrol, si discosti almeno del 10 % delle unità di servizio dalle previsioni di traffico del piano di miglioramento delle prestazioni adottato a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in un determinato anno civile.



2. Gli Stati membri possono chiedere la revisione di uno o più obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, se la variazione dei valori di riferimento a seguito degli aggiornamenti stagionali del piano operativo della rete di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione ⁽³⁾, rispetto ai valori di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni, è almeno pari a:

- a) 0,05 minuti di ritardo ATFM di rotta se il valore di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni è inferiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuti; oppure
- b) 0,04 minuti di ritardo ATFM di rotta maggiorato del 5 % del valore di riferimento dell'ultima versione del piano operativo della rete disponibile al momento della redazione del piano di miglioramento delle prestazioni, se il valore di riferimento è pari o superiore a un ritardo ATFM di rotta di 0,2 minuti.

Articolo 6

Gruppi a fini comparativi

I gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile, per valutare gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono i seguenti:

- a) gruppo A: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Germania, Francia, Spagna e Italia;
- b) gruppo B: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Irlanda;
- c) gruppo C: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cechia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Portogallo;
- d) gruppo D: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania e Grecia;
- e) gruppo E: i fornitori di servizi di navigazione aerea di Austria, Svizzera, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2019/903 è abrogata.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).



RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/892 DEL CONSIGLIO**del 3 giugno 2021****che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

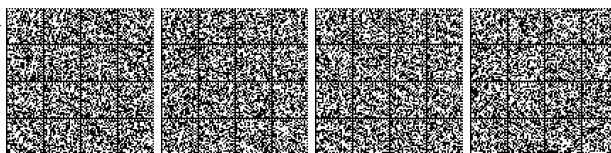
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁾ («raccomandazione del Consiglio»).
- (2) Il 16 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽²⁾. Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1144 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽³⁾. Il 7 agosto 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1186 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁴⁾. Il 22 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1551 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁵⁾.

Il 17 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/2169 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁶⁾. Il 28 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/89 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁷⁾. Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/132 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁸⁾ e il 6 maggio 2021 la raccomandazione (UE) 2021/767 ⁽⁹⁾ che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.
- (3) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁰⁾ allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.

⁽¹⁾ GU L 2081 dell'1.7.2020, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.⁽³⁾ GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.⁽⁵⁾ GU L 354 del 26.10.2020, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 431 del 21.12.2020, pag. 75.⁽⁷⁾ GU L 33 del 29.1.2021, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 1651 dell'11.5.2021, pag. 66.⁽¹⁰⁾ GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.

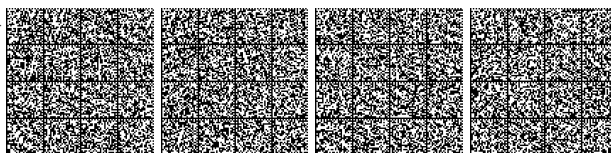
- (4) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e, se del caso, aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.
- (5) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio, come modificata dalla raccomandazione (UE) 2021/816. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, il Giappone dovrebbe essere aggiunto all'elenco.
- (6) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 3 giugno 2021, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (8) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera

⁽¹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁴⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).



riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽¹⁵⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla raccomandazione (UE) 2020/1144, dalla raccomandazione (UE) 2020/1186, dalla raccomandazione (UE) 2020/1551, dalla raccomandazione (UE) 2020/2169, dalla raccomandazione (UE) 2021/89, dalla raccomandazione (UE) 2021/132, dalla raccomandazione (UE) 2021/767 e dalla raccomandazione (UE) 2021/816 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1) al punto 1 della raccomandazione del Consiglio, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dal 3 giugno 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.»;

2) l'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi e regioni amministrative speciali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I. STATI

1. AUSTRALIA
2. ISRAELE
3. GIAPPONE
4. NUOVA ZELANDA
5. RUANDA
6. SINGAPORE
7. COREA DEL SUD
8. THAILANDIA
9. CINA (*)

II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

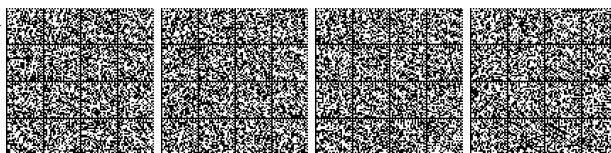
RAS di Hong Kong (*)

RAS di Macao (*).

(*) fatta salva la conferma della reciprocità»

⁽¹⁵⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹⁶⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



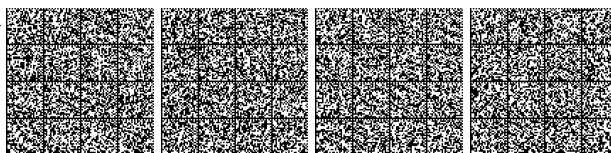
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

P. N. SANTOS

21CE1697



**DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'AGENZIA ESECUTIVA PER LA RICERCA (REA)
sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al
trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia**

IL COMITATO DIRETTIVO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾ («il regolamento»), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽²⁾,

vista la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE ⁽³⁾,

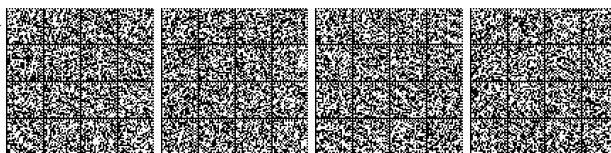
vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 30 aprile 2019 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11. 2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.01. 2003, pag. 1.

⁽³⁾ La decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346, 20.12.2013, pag. 54) è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE (GU L 50, del 15.2.2021, pag. 9). Pertanto, dal 1° aprile 2021, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca succede all'Agenzia esecutiva per la ricerca e la sostituisce.

⁽⁴⁾ La decisione C(2013) 9418 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, modificata da ultimo dalla decisione C(2019)3353 della Commissione, del 30 aprile 2019, è stata abrogata con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021 dalla decisione C(2021) 952 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che delega poteri all'Agenzia esecutiva europea per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, ricerca nell'ambito del Fondo di ricerca carbone e acciaio e azioni di informazione e misure di promozione riguardanti i prodotti agricoli, tra cui in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione. Dal 1° aprile 2021, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca succede all'Agenzia esecutiva per la ricerca e la sostituisce.



sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia esecutiva per la ricerca («l'Agenzia») è stata istituita dalla decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione.
- (2) Nell'ambito della sua funzione amministrativa e operativa, l'Agenzia può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») ⁽¹⁾, e alle disposizioni di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari. Ove necessario, l'Agenzia può svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali frodi e irregolarità e può notificare i casi all'OLAF.
- (3) I membri del personale dell'Agenzia hanno l'obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell'Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione. L'obbligo di cui sopra è disciplinato dalle norme o politiche interne in materia di denunce di irregolarità.
- (4) L'Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nelle misure di esecuzione ai sensi dello statuto dei funzionari, che definiscono una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti «di fiducia» in seno all'Agenzia.
- (5) L'Agenzia può anche svolgere indagini interne sulla sicurezza (IT) e sulle potenziali violazioni delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea («ICUE»).
- (6) L'Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività, tra cui quelli condotti dai servizi di audit interno della Commissione europea e della Corte dei conti dell'Unione europea.
- (7) L'Agenzia può gestire le richieste della Procura europea (EPPO), le richieste di accesso alle cartelle cliniche dei membri del proprio personale e condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.
- (8) Nell'ambito di tali indagini amministrative, audit, indagini o richieste, l'Agenzia collabora con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell'Unione.
- (9) L'Agenzia può collaborare con le autorità nazionali di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.
- (10) L'Agenzia può anche collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.
- (11) L'Agenzia può essere oggetto di reclami, procedimenti o indagini per il tramite di informatori o del Mediatore europeo.
- (12) L'Agenzia può essere coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per adire la stessa Corte o per difendere le proprie decisioni o, ancora, intervenire nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto, l'Agenzia può dover salvaguardare la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



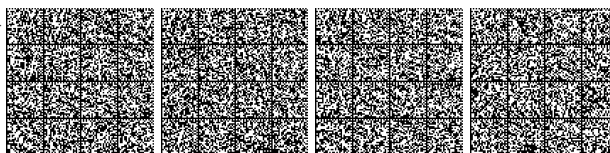
- (13) Nel contesto delle sue attività, l'Agenzia tratta varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di persone fisiche, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell'ambito privato e professionale nonché i dati finanziari e, in alcuni casi specifici, i dati sensibili (per esempio dati relativi alla salute). I dati personali comprendono i dati fattuali «controllati» e i dati provenienti da valutazioni «non controllati».

I «dati controllati» sono dati fattuali oggettivi, quali i dati d'identificazione, i recapiti, i dati professionali, i dettagli amministrativi, i metadati relativi alle comunicazioni elettroniche e i dati sul traffico.

I «dati non controllati» sono dati soggettivi e comprendono, in particolare, la descrizione e la valutazione di situazioni e circostanze, i pareri, le osservazioni relative agli interessati, la valutazione dei comportamenti e delle prestazioni degli interessati e le motivazioni alla base di decisioni individuali relative o presentate in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività svolta dall'Agenzia in linea con il quadro giuridico applicabile.

Le valutazioni, le osservazioni e i pareri sono considerati dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

- (14) A norma del regolamento, l'Agenzia è tenuta ad adempiere all'obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati.
- (15) L'Agenzia è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto alla comunicazione di informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento. Tuttavia, l'Agenzia può anche essere tenuta a limitare i diritti e gli obblighi dell'interessato al fine di proteggere le proprie attività e i diritti e le libertà fondamentali altrui.
- (16) L'articolo 25, paragrafi 1 e 5, del regolamento, prevede la possibilità dell'Agenzia di limitare, a talune condizioni, l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del regolamento stesso nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20, mediante norme interne adottate al più alto livello di gestione dell'Agenzia e destinate a essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.
- (17) Le limitazioni si possono applicare a vari diritti degli interessati, tra i quali la comunicazione di informazioni agli interessati, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e la riservatezza delle comunicazioni sanciti nel regolamento.
- (18) L'Agenzia può essere tenuta a conciliare tali diritti con gli obiettivi delle indagini amministrative, degli audit, delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Può anche essere necessario conciliare i diritti di un interessato con i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati.
- (19) L'Agenzia può, in particolare, avere la necessità di limitare le informazioni che fornisce a un interessato sul trattamento dei suoi dati personali nella fase di valutazione preliminare di un'indagine amministrativa o durante l'indagine stessa, prima di un'eventuale archiviazione del caso, o nella fase disciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà dell'Agenzia di condurre un'indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l'interessato possa distruggere prove o interferire con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. L'Agenzia può inoltre avere la necessità di tutelare i diritti e le libertà dei testimoni nonché quelli di altre persone coinvolte.
- (20) L'Agenzia può avere la necessità di tutelare l'anonimato di un testimone o di un informatore che abbia chiesto di non essere identificato. In tal caso, l'Agenzia può decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali di dette persone o dell'indagato, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.



- (21) L'Agenzia può avere la necessità di proteggere le informazioni riservate riguardanti un membro del personale che ha contattato i propri consulenti di fiducia nell'ambito di una procedura per molestie. In tali casi, l'Agenzia può dover limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutte le persone interessate.
- (22) Per quanto riguarda le procedure di selezione e di assunzione, la valutazione del personale e le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione può essere esercitato solo in determinati momenti e alle condizioni previste nelle procedure pertinenti, al fine di tutelare i diritti di altri interessati e di rispettare i principi della parità di trattamento e della segretezza delle deliberazioni.
- (23) L'Agenzia può anche limitare l'accesso delle persone ai loro dati medici, in particolare di natura psicologica o psichiatrica, a causa della potenziale sensibilità di tali dati, e il servizio medico della Commissione può voler concedere agli interessati solo l'accesso indiretto tramite il loro medico specialista. L'interessato può esercitare il diritto di rettifica sulle valutazioni o sui pareri del servizio medico della Commissione presentando osservazioni oppure un referto stilato da un medico di sua scelta.
- (24) L'Agenzia, rappresentata dal suo direttore, agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo al proprio interno per riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali ai competenti «titolari del trattamento delegati».
- (25) I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico conforme alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 ⁽⁹⁾ della Commissione sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea o in formato cartaceo, impedendo l'accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento, come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati e nei registri dell'Agenzia.
- (26) L'Agenzia applica le limitazioni solo qualora rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, siano strettamente necessarie e costituiscano una misura proporzionata in una società democratica. L'Agenzia spiega le motivazioni di tali limitazioni e le comunica all'interessato informandolo del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.
- (27) Conformemente al principio di responsabilità, l'Agenzia tiene un registro dell'applicazione delle limitazioni.
- (28) In sede di trattamento dei dati personali scambiati con altre organizzazioni nell'ambito dei propri compiti, l'Agenzia e tali organizzazioni si consultano in merito ai potenziali motivi per l'imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità delle stesse, salvo che ciò pregiudichi le attività dell'Agenzia.
- (29) Le presenti norme interne si applicano a tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte dall'Agenzia quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, indagini della Procura europea (EPPO), procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) nei casi di molestie, trattamento di reclami interni ed esterni, richieste di accesso a cartelle cliniche o di rettifica delle stesse, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento, indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (per esempio CERT-UE), audit, procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alle autorità pubbliche nazionali, procedure di selezione e di assunzione, valutazione del personale e appalti pubblici, come suindicato.
- (30) Tali norme interne si applicano alle attività di trattamento dei dati svolte anteriormente all'avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero inoltre essere comprese l'assistenza e la cooperazione fornite dall'Agenzia alle altre istituzioni dell'Unione, alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

⁽⁹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).



- (31) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l'Agenzia ha il diritto di rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell'applicazione di una limitazione all'interessato qualora, in qualsiasi modo, essa annulli l'effetto della limitazione stessa. L'Agenzia valuta caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l'effetto.
- (32) L'Agenzia revoca la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valuta periodicamente tali condizioni.
- (33) Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia è consultato a tempo debito prima che possano essere applicate o riesaminate le eventuali limitazioni e ne verifica la conformità alla presente decisione.
- (34) L'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento prevedono deroghe al diritto di informazione e al diritto di accesso degli interessati. Se si applicano tali deroghe, l'Agenzia non è tenuta ad applicare una limitazione ai sensi della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) può limitare l'applicazione degli articoli 4, da 14 a 22, 35 e 36, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento.
2. L'Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, è rappresentata dal suo direttore, che può delegare ulteriormente la funzione di titolare del trattamento.

Articolo 2

Limitazioni applicabili

1. L'Agenzia può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20.
2. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia nell'ambito della sua funzione amministrativa e operativa:
 - a) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, quando conduce indagini interne, anche sulla base di reclami esterni, indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, disciplinari o di sospensione ai sensi dell'articolo 86 e dell'allegato IX dello statuto dei funzionari e delle relative norme di applicazione, indagini di sicurezza o indagini dell'OLAF;
 - b) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalle norme o politiche interne in materia di denunce di irregolarità;
 - c) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando garantisce che i membri del proprio personale possano effettuare segnalazioni ai consulenti di fiducia nel contesto di una procedura in materia di molestie, come previsto dalle proprie norme interne;
 - d) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando svolge audit interni o esterni in relazione alle proprie attività o funzioni;
 - e) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d) e h), del regolamento, quando garantisce le analisi di sicurezza, compresa la cibersicurezza e gli abusi del sistema informatico, gestite internamente o mediante intervento esterno (per esempio CERT-UE), garantisce la sicurezza interna tramite videosorveglianza, controlli dell'accesso e indagini, mette in sicurezza i sistemi di comunicazione e di informazione e pone in atto contromisure tecniche di sicurezza;
 - f) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento, quando il responsabile della protezione dei dati conduce indagini su questioni direttamente connesse ai propri compiti;
 - g) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), g) e h), del regolamento, nel contesto delle indagini della Procura europea (EPPO);



- h) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, quando una persona richiede l'accesso o la rettifica dei propri dati medici, anche se sono conservati dal servizio medico della Commissione;
- i) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nel contesto delle attività di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo e ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d'intesa e accordi di cooperazione del rispettivo atto di istituzione;
- j) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- k) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE, su loro richiesta o di propria iniziativa;
- l) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, quando tratta i dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ai fini della presente decisione, le attività di cui sopra comprendono le azioni preparatorie e di verifica direttamente connesse alle attività in questione.

3. L'Agenzia può inoltre applicare limitazioni, caso per caso, ai diritti degli interessati di cui alla presente decisione, nei seguenti casi:

- a) quando un servizio della Commissione o un'altra istituzione, un altro organo, organismo o ufficio dell'Unione ha il diritto di limitare l'esercizio dei diritti elencati e l'obiettivo della limitazione imposta da tale servizio della Commissione, istituzione, organo o organismo dell'Unione sarebbe compromesso se l'Agenzia non applicasse una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;
- b) quando un'autorità competente di uno Stato membro ha il diritto di limitare l'esercizio dei diritti elencati e l'obiettivo della limitazione imposta da tale autorità sarebbe compromesso se l'Agenzia non applicasse una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;
- c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi comprometterebbe la cooperazione dell'Agenzia con paesi terzi o organizzazioni internazionali nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati non prevalgano su tale esigenza di cooperare.
- d) Prima di applicare limitazioni a norma del presente paragrafo, l'Agenzia consulta, ove necessario, i servizi della Commissione, le altre istituzioni, gli altri organi, organismi e uffici dell'Unione, le organizzazioni internazionali o le autorità competenti degli Stati membri pertinenti, salvo nel caso in cui la limitazione in questione sia chiaramente prevista da un atto di cui sopra o tale consultazione comprometterebbe le attività dell'Agenzia.

4. Le categorie di dati personali trattati in relazione alle attività di cui sopra possono contenere dati fattuali «controllati» e dati provenienti da valutazioni «non controllati».

5. Eventuali limitazioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.

Articolo 3

Registrazione delle limitazioni

- 1. Il titolare del trattamento registra la limitazione descrivendo:
 - a) i motivi di ogni limitazione applicata a norma della presente decisione;
 - b) quali motivi trovano applicazione tra quelli elencati all'articolo 2;
 - c) in che modo l'esercizio del diritto comporterebbe un rischio per l'interessato o comprometterebbe la finalità delle funzioni dell'Agenzia o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati;
 - d) l'esito della valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento.



2. Prima di applicare eventuali limitazioni è effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità delle limitazioni stesse. Il titolare del trattamento esamina i rischi potenziali per i diritti e le libertà dell'interessato. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi.

3. La registrazione della limitazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.

Articolo 4

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

1. Le valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall'imposizione di limitazioni e i dettagli del periodo di applicazione di tali limitazioni sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento tenuto dal titolare del trattamento sulla base dell'articolo 31 del regolamento. Ove applicabile, tali elementi sono inoltre riportati nelle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati relative a tali limitazioni effettuate a norma dell'articolo 39 del regolamento.

2. Qualora il titolare del trattamento consideri di applicare una limitazione, è valutato il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di compromettere l'efficacia delle indagini o delle procedure, per esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell'interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 5

Periodi di conservazione e garanzie

1. L'Agenzia mette in atto garanzie specifiche per prevenire gli abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell'Agenzia. Tra le garanzie figurano:

- a) una definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
- b) se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito e accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
- c) se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;
- d) il rispetto degli obblighi in materia di riservatezza da parte di tutte le persone che hanno accesso ai dati personali.

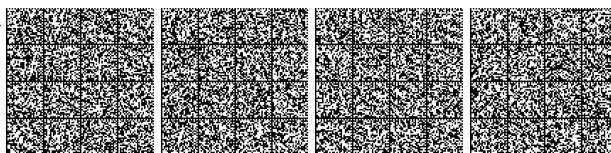
2. Il periodo di conservazione dei dati personali sottoposti a limitazione è definito nel relativo registro di cui all'articolo 31 del regolamento tenendo conto della finalità del trattamento e comprende il lasso di tempo necessario per il procedimento di riesame amministrativo e giudiziario. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

Articolo 6

Durata delle limitazioni

1. Le limitazioni di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi finché permangono i motivi che le giustificano.

2. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, il titolare del trattamento la revoca se l'esercizio del diritto sottoposto a limitazione non avrebbe più un effetto negativo sulla pertinente procedura applicabile o non lederebbe più i diritti o le libertà degli altri interessati.



3. Nel caso in cui l'interessato richieda nuovamente l'accesso ai dati personali in questione, il titolare del trattamento gli comunica i principali motivi della limitazione. Nel contempo, l'Agenzia informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. L'Agenzia riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 2 ogni sei mesi.

Articolo 7

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento dell'Agenzia informa il responsabile della protezione dei dati presso l'Agenzia senza indebito ritardo e prima di adottare qualsiasi decisione di limitare i diritti dell'interessato in conformità della presente decisione o di prorogare l'applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento dà al responsabile della protezione dei dati accesso ai relativi registri e a ogni documento riguardante il contesto di fatto o di diritto.

2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare l'applicazione di una limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l'esito del riesame richiesto.

3. Il titolare del trattamento documenta la partecipazione del responsabile della protezione dei dati per quanto riguarda l'applicazione della limitazione, comprese le informazioni che sono state condivise. I documenti di cui al presente articolo sono inclusi nel registro relativo alla limitazione e messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 8

Informazione degli interessati in merito alle limitazioni dei loro diritti

1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati e nei registri di cui all'articolo 31 del regolamento, pubblicati sul proprio sito Internet e Intranet, il titolare del trattamento include informazioni generali sulle potenziali limitazioni dei diritti degli interessati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione. Tali informazioni riguardano i diritti e gli obblighi che possono essere oggetto di limitazioni, i motivi per cui possono essere applicate tali limitazioni e la durata potenziale delle stesse.

2. Il titolare del trattamento, senza indebito ritardo e per iscritto, informa i singoli interessati in merito alle limitazioni presenti o future dei loro diritti. Il titolare del trattamento informa gli interessati in merito ai principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione, al loro diritto di consultare il responsabile della protezione dei dati al fine di impugnare la limitazione e al loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

3. Il titolare del trattamento può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi di una limitazione e sul diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa. La valutazione di questa giustificazione è effettuata caso per caso e il titolare del trattamento comunica le informazioni agli interessati non appena l'effetto della limitazione non possa più essere annullato.

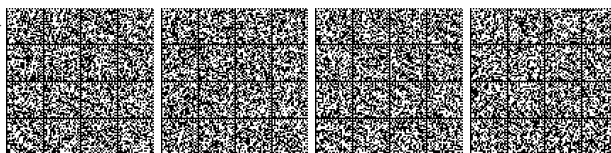
Articolo 9

Diritto di accesso dell'interessato

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il titolare del trattamento può limitare il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento, ove necessario e proporzionato ai fini delle attività previste nella presente decisione.

2. Qualora gli interessati richiedano l'accesso ai loro dati personali trattati nel contesto di una specifica attività di trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, l'Agenzia limita la propria risposta ai dati personali trattati per tale attività.

3. Il diritto degli interessati di accedere direttamente a documenti medici di natura psicologica o psichiatrica può essere limitato. Le presenti norme interne non limitano l'accesso indiretto né il diritto di rettifica e di comunicazione di una violazione dei dati personali. L'accesso è quindi consentito tramite l'intermediazione di un medico al quale, su richiesta dell'interessato, è dato accesso a tutte le relative informazioni e il potere discrezionale di decidere in che modo e quale accesso fornire ai dati dell'interessato.



4. Qualora limiti, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali di cui all'articolo 17 del regolamento, il titolare del trattamento informa l'interessato, per iscritto, nella risposta alla richiesta di accesso, della limitazione applicata, dei principali motivi della stessa e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. Le informazioni sulla limitazione dell'accesso possono essere rinviate, omesse o negate qualora annullino l'effetto della limitazione in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento.
6. Una limitazione ai sensi del presente articolo si applica conformemente alla presente decisione.

Articolo 10

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, di cui all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.
2. Per quanto riguarda i dati medici, gli interessati possono esercitare il diritto di rettifica sulla valutazione o sul parere del servizio medico della Commissione presentando osservazioni oppure un referto stilato da un medico di loro scelta, anche direttamente al servizio medico della Commissione.
3. Una limitazione ai sensi del presente articolo si applica conformemente alla presente decisione.

Articolo 11

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora abbia l'obbligo di comunicare una violazione dei dati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, il titolare del trattamento può, in circostanze eccezionali, limitare tale comunicazione in tutto o in parte. Il titolare del trattamento documenta in una nota i motivi della limitazione, il suo motivo giuridico conformemente all'articolo 2 e una valutazione della sua necessità e proporzionalità. La nota è trasmessa al Garante europeo della protezione dei dati al momento della notifica della violazione dei dati personali.
2. Qualora cessino di sussistere i motivi della limitazione, l'Agenzia comunica la violazione dei dati personali all'interessato e lo informa in merito ai principali motivi della limitazione e al suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 12

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

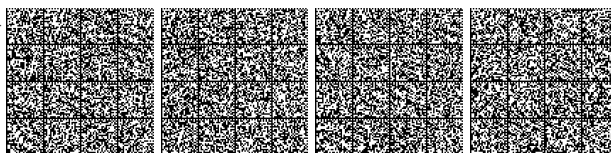
1. In circostanze eccezionali, l'Agenzia può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 36 del regolamento. Tali limitazioni sono conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, laddove limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l'Agenzia informa l'interessato, nella risposta a una sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

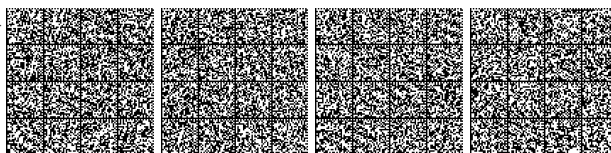
⁽⁷⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per il comitato direttivo della REA
(firma elettronica)
Il presidente
Jean-Eric PAQUET

21CE1699



DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ-ECUADOR**del 17 maggio 2021****che modifica l'allegato XII (Appalti pubblici), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra [2021/894]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, in particolare l'articolo 191,

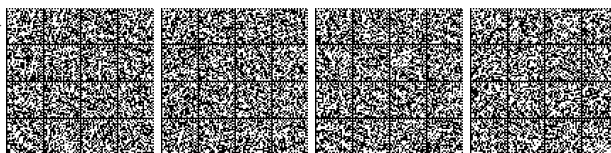
considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra («accordo commerciale»), stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo commerciale.
- 2) L'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1 («Soggetti dell'amministrazione centrale»), dell'accordo commerciale specifica i soggetti dell'amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d'appalto sono disciplinate dal titolo VI.
- 3) Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici del 17 ottobre 2019, tenutasi a Bogotá, la Colombia ha informato l'Unione della sua intenzione di aggiornare l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale aggiungendo sei agenzie create dopo il 2011 e appartenenti al livello esecutivo. Al momento della conclusione dei negoziati per l'accordo commerciale tra l'Unione e la Colombia nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da enti appaltanti a livello ministeriale. Tali agenzie non figurano attualmente nell'elenco degli enti appaltanti a livello centrale per quanto riguarda la Colombia.
- 4) L'Unione e la Colombia convengono che l'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale della Colombia debba essere aggiornato aggiungendo le sei agenzie di cui alla presente decisione.
- 5) È necessario pertanto modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale. L'Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non dovrebbe richiedere adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'accordo commerciale.
- 6) La decisione di modificare l'allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale può essere adottata in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale dall'Unione e dalla Colombia, in quanto paese andino firmatario interessato, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 4, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XII («Appalti pubblici»), appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell'accordo commerciale, all'elenco dei soggetti appaltanti a livello centrale sono aggiunti il seguente titolo e le seguenti agenzie:



«Agenzie esecutive

29. Agencia Nacional de Minería
30. Agencia Nacional de Infraestructura
31. Agencia Nacional de Seguridad Vial
32. Agencia Nacional del Espectro
33. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
34. Agencia de Desarrollo Rural».

Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 non comporta adeguamenti compensativi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è redatta nelle lingue ufficiali delle parti dell'accordo commerciale, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il comitato per il commercio

Capo delegazione dell'UE
Paolo GARZOTTI

Capo delegazione della Colombia
Juan CARLOS CADENA

21CE1701



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238.
- (2) È essenziale assicurare un approccio coerente all'interno dell'Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisi conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l'EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
- (3) L'accertamento dell'esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento da parte dell'EIOPA nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l'utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all'esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l'intervento dell'EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L'EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia.
- (4) È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238,

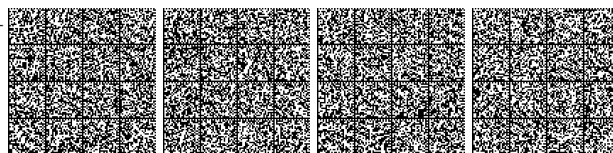
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP;
- b) la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti;
- c) il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP;
- d) l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP;
- e) la natura e la trasparenza dei rischi;
- f) l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti;

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.



- g) il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP;
- h) la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori;
- i) la natura e la portata dei rischi;
- j) il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi;
- k) la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP;
- l) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:
 - 1) la struttura dei costi e altri costi;
 - 2) la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore;
 - 3) il profilo di rischio e di rendimento;
- m) la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:
 - 1) l'uso di oneri nascosti o secondari;
 - 2) gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
 - 3) i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base;
- n) la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:
 - 1) il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi;
 - 2) il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.

Articolo 2

Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l'esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP;
- b) le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato;
- c) i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici;
- d) il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato;
- e) l'ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente.

Articolo 3

Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un'attività o di una prassi, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP;
- b) la portata della diffusione dell'innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP;
- c) il fatto che l'innovazione determini effetto di leva;
- d) l'esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.



Articolo 4

Nel considerare l'effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l'effetto di leva inerente al PEPP;
- b) l'effetto di leva dovuto al finanziamento;
- c) le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Articolo 5

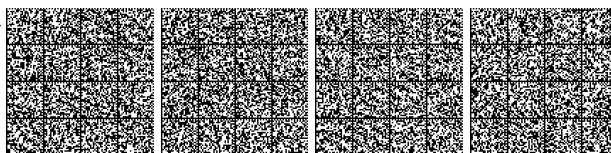
Nel considerare l'entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP, l'EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

- a) la portata delle potenziali conseguenze negative dal punto di vista del singolo risparmiatore in PEPP e, nel caso di un numero elevato di risparmiatori in PEPP effettivi e potenziali, le possibili conseguenze negative per un raggruppamento di risparmiatori in PEPP, considerando in particolare:
 - b) l'entità e il valore totale del capitale accumulato del PEPP;
 - c) il valore nozionale del PEPP;
 - d) la probabilità, l'entità e la natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
 - e) la durata prevista delle conseguenze negative;
 - f) il volume dei contributi;
 - g) il numero degli intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e di onorabilità;
 - h) la crescita del mercato o delle vendite;
 - i) l'ammontare medio investito nel PEPP da ogni risparmiatore in PEPP;
 - j) il livello di copertura specificato dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente;
 - k) il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i PEPP;
- l) il fatto che le attività sottostanti del PEPP costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dai risparmiatori in PEPP nel mercato rilevante;
- m) il fatto che le caratteristiche del PEPP lo rendano particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei PEPP per:
 - 1) frode o disonestà,
 - 2) comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario,
 - 3) ricettazione dei proventi di attività criminali,
 - 4) finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

L'EIOPA prende inoltre in considerazione i seguenti fattori che possono incidere sull'ordinato funzionamento e sull'integrità dei mercati finanziari:

- a) il fatto che l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati;
- b) il fatto che il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;
- c) il fatto che il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio elevato per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento;



- d) il fatto il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano minare la fiducia dei risparmiatori in PEPP nel sistema finanziario;
- e) il fatto il PEPP o l'attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione.

Articolo 7

L'EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti:

- a) la situazione finanziaria e la solvibilità;
- b) l'attività finanziaria o le prassi finanziarie;
- c) il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza;
- d) l'adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP;
- e) il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP;
- f) le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando:
 - 1) i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
 - 2) i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali;
 - 3) il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione, come la lunghezza della catena di intermediazione o il ricorso a tecniche innovative per il modello di distribuzione.

Articolo 8

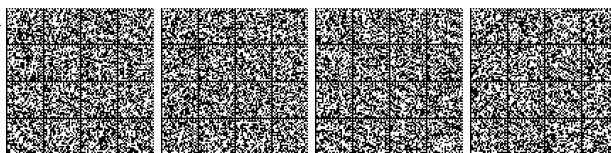
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1702



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/896 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) sono soggetti a diverse normative settoriali nazionali e dell'Unione in materia di servizi finanziari e ai corrispondenti obblighi di segnalazione del settore alle rispettive autorità competenti, comprese le autorità europee di vigilanza. È necessario adottare un approccio standardizzato per quanto riguarda le informazioni necessarie ai fini della vigilanza, in aggiunta alle informazioni fornite ai sensi della normativa settoriale pertinente, allo scopo di ridurre la possibilità che a livello nazionale siano imposti obblighi di segnalazione aggiuntivi sostanziali e divergenti. La Commissione ha invitato l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali a fornire orientamenti tecnici.
- (2) È necessario disporre di una serie standardizzata di informazioni per migliorare la comparabilità, aumentare l'efficienza ed evitare doppie segnalazioni legate agli obblighi di informazione del settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 includono le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del sistema di gestione del rischio del fornitore di PEPP, compresa la relativa governance, volto a gestire i rischi derivanti dai prodotti PEPP;
- b) una descrizione dell'attività esercitata dal fornitore di PEPP in relazione al settore in cui esso stesso opera, compresi il tipo di investimenti effettuati e la loro gestione, il fatto che gli investimenti siano attivi o passivi, l'eventuale offerta di garanzie, l'attuazione di tecniche di attenuazione del rischio, l'entità in termini di contributi e valori delle attività, nonché un elenco che comprenda lo Stato membro di origine del fornitore di PEPP e gli eventuali Stati membri ospitanti del fornitore di PEPP;
- c) informazioni sulla politica scritta che il fornitore di PEPP è tenuto a porre in essere per far fronte ai rischi pertinenti;
- d) informazioni sui principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, se del caso;
- e) una panoramica dei rischi pertinenti inerenti o connessi alla fornitura di PEPP e del modo in cui il fornitore di PEPP intende gestire tali rischi, compresi, ma non solo, i rischi finanziari e di liquidità, i rischi di mercato, i rischi di credito, i rischi di reputazione e i rischi connessi a fattori ambientali, sociali e di governance;
- f) le informazioni relative alla struttura patrimoniale del fornitore di PEPP, compresi i coefficienti patrimoniali e i livelli di leva finanziaria;
- g) informazioni sui contratti detenuti dal fornitore di PEPP o riguardanti contratti conclusi con terzi, compresi gli obblighi nei confronti dei risparmiatori in PEPP durante la fase di decumulo, o per la fornitura di sottoconti PEPP.

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.



Articolo 2

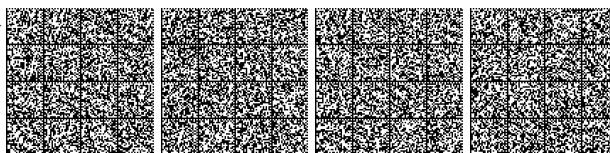
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1703



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/897 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

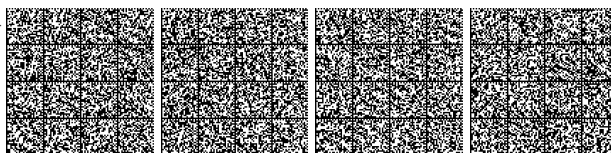
visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l'articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell'Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
- (2) Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l'attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione ⁽²⁾ dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.
- (3) Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.
- (4) Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l'EIOPA dovrebbe agevolare l'esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
- (5) Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell'entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.
- (6) Le autorità competenti e l'EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente, all'EIOPA, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea.
- (7) Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.

⁽¹⁾ GUL 198 del 25.7.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).



- (8) Al fine di garantire l'applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all'EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 9, e all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.
- (11) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati in relazione alle disposizioni in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, l'EIOPA non ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione, tenendo conto del fatto che i destinatari sono unicamente le autorità competenti e l'EIOPA e non i partecipanti ai mercati finanziari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA QUANTITATIVA

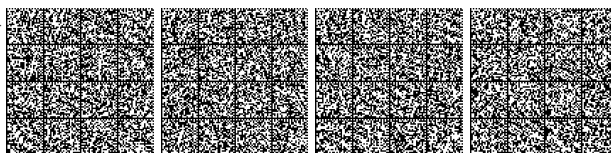
Articolo 1

Formati della segnalazione a fini di vigilanza

I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:

- a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;
- b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
- c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
- d) i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:
- i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
 - ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
 - iii) le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).



Articolo 2

Valuta di segnalazione

1. Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall'autorità competente.
2. I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall'autorità competente.

Articolo 3

Modelli per la segnalazione quantitativa annuale

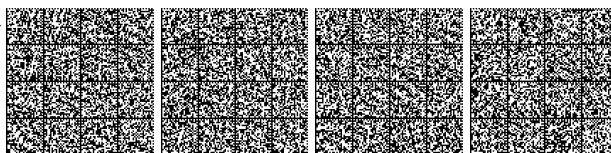
I fornitori di PEPP trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/896 utilizzando i seguenti modelli:

- a) il modello PP.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.01 di cui all'allegato II;
- b) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
- c) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
- d) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i codici identificativi complementari (CIC) stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV;
- e) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dal fornitore di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
- f) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.

Articolo 4

Adeguatezza delle informazioni trasmesse

Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all'allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 5

Principi generali

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.

Articolo 6

Punti di contatto unici

Le autorità competenti forniscono all'EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L'EIOPA tiene aggiornato l'elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

Articolo 7

Strumenti per lo scambio di informazioni

Le autorità competenti e l'EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.

Articolo 8

Valuta

Nello scambio di informazioni le autorità competenti e l'EIOPA esprimono gli importi in euro. Tuttavia le autorità competenti possono convenire di utilizzare un'altra valuta per gli scambi bilaterali di informazioni.

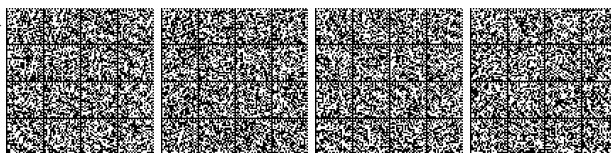
CAPO III

COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE E DI ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE

Articolo 9

Registrazione del PEPP

1. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all'allegato V del presente regolamento.
2. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all'allegato V soggette a modifiche.
3. L'EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all'allegato VI o di cui all'allegato VIII.



4. Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all'allegato VI.

Articolo 10

Apertura di un nuovo sottoconto

1. In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'EIOPA mediante il modello di cui all'allegato IX.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all'autorità competente dello Stato membro ospitante e all'EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all'allegato IX soggette a modifica.

Articolo 11

Informazioni sulle disposizioni nazionali

Con il modello di cui all'allegato XIV le autorità competenti trasmettono all'EIOPA il link a tutti i seguenti elementi:

- a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238;
- b) le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1238;
- c) se del caso, informazioni su procedure supplementari per richiedere vantaggi e incentivi stabiliti a livello nazionale.

Articolo 12

Annullamento della registrazione del PEPP

1. L'autorità competente comunica all'EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all'allegato VII.
2. Dopo l'annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all'allegato VIII.

CAPO IV

COOPERAZIONE SU BASE CONTINUATIVA E SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI

Articolo 13

Cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA

1. La cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:
 - a) la vigilanza;
 - b) i controlli e le indagini;
 - c) l'individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;
 - d) le informazioni sui reclami;
 - e) le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;

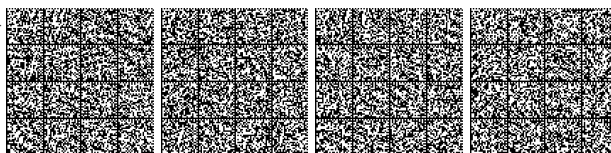


- f) le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. L'EIOPA fornisce annualmente all'autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all'articolo 14.
3. Su richiesta presentata a norma dell'articolo 16, le autorità competenti e l'EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all'articolo 15 pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.
5. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.
6. L'autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.
7. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:
- a) il profilo dei risparmiatori in PEPP;
 - b) i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;
 - c) il trattamento dei reclami;
 - d) la conformità;
 - e) la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.

Articolo 14

Scambio regolare di informazioni

1. L'EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:
- a) il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;
 - b) gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;
 - c) il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;
 - d) le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:
 - i) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
 - ii) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
 - iii) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV;



- iv) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
- v) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.

L'EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.

CAPO V

COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI AD HOC

Articolo 15

Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità competente presenta la richiesta all'autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all'allegato XI. L'autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all'EIOPA.
2. L'autorità competente richiedente specifica l'urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l'autorità competente richiedente:
 - a) specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238;
 - b) individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.
3. Se l'autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

Articolo 16

Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1. L'autorità competente interpellata trasmette la risposta all'autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all'allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all'EIOPA. Nella risposta l'autorità competente interpellata:
 - a) chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta;
 - b) adotta misure ragionevoli nell'ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste;
 - c) dà seguito alla richiesta così da agevolare l'adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un'altra autorità competente;
 - d) fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale.



2. Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l'autorità competente interpellata:
 - a) informa tempestivamente l'autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta;
 - b) fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all'allegato XII;
 - c) fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.

Articolo 17

Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni

1. Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l'autorità competente o l'EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l'autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all'allegato XIII. L'autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente notificante ne dà notifica senza indugio anche all'EIOPA mediante il modulo di cui all'allegato XIII.
2. L'autorità competente notificante o l'EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all'autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:
 - a) il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;
 - b) azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l'autorità competente notificante prevede di intraprendere;
 - c) gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.

L'autorità competente notificata e l'EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all'autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.

3. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l'autorità competente notificante può inizialmente darne notifica all'autorità competente notificata e all'EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

Articolo 18

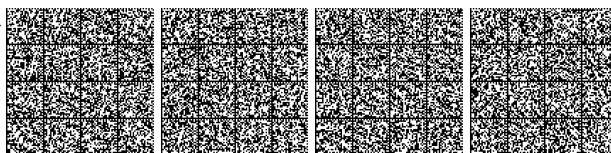
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

MODELLI PER LA SEGNALAZIONE

PP.01.01.33

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

		C0010
Codice del modello	Nome del modello	
PP.01.02.331	Informazioni di base Generale	R0010
PP.52.01.33	Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP	R0020
PP.06.02.33	Elenco delle attività	R0030
PP.06.03.33	Organismi di investimento collettivo Metodo del look-through	R0040
PP.08.03.33	Informazioni aggregate sui derivati aperti	R0050

PP.01.02.33

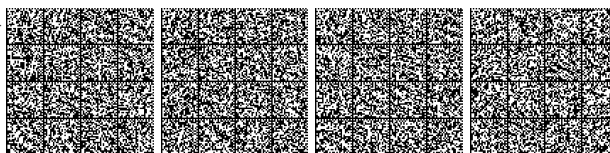
INFORMAZIONI DI BASE – GENERALE

		C0010
Nome del PEPP	R0010	
Numero di registrazione del PEPP	R0020	
Lingua della segnalazione	R0030	
Data della presentazione della segnalazione	R0040	
Chiusura dell'esercizio finanziario	R0050	
Data di riferimento della segnalazione	R0060	
Segnalazione periodica/ad hoc	R0070	
Valuta utilizzata per la segnalazione	R0090	
Prodotto ancora commercializzato?	R0260	
Tipo di entità	R0270	
Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento	R0280	

PP.52.01.33

INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (1)

		Costi				
		Costi amministrativi	Costi di distribuzione		Costi di investimento	Costi delle garanzie sul capitale, se del caso
				Spese di consulenza		
		C0020	C0040	C0050	C0060	C0100
PEPP di base	R0010					
Opzioni alternative di investimento	R0040					



INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (2)

Paese	
-------	--

		Numero di risparmiatori in PEPP	Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori		...
			Totale contribuzioni lorde ricevute	Totale rendimenti lordi degli investimenti	
		C0150	C0160	C0170	
PEPP di base	R0010				
Commercializzato nel paese	R0020				
In liquidazione	R0030				
Opzioni alternative di investimento	R0040				
Commercializzate nel paese	R0050				
In liquidazione	R0060				

Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori							...
Totale prestazioni erogate	Prestazioni pensionistiche erogate	Prestazioni Pensionistiche Erogate in forma di rendita	Prestazioni Pensionistiche Erogate in un'unica soluzione	Prestazioni Pensionistiche Erogate in forma di prelievi	Prestazioni non pensionistiche erogate	Numero di Comunicazioni in conformità All'articolo 20, paragrafo 1, trasmesse da Risparmiatori in PEPP Che hanno trasferito La residenza in un altro Stato membro	
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	



Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori						Attività	Obbligazioni
Numero di domande di apertura di un Sottoconto In Conformità All'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di sottoconti aperti In conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di domande Di trasferi- men-to presentate Da risparmiatori in PEPP in conformità All'arti- colo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238	Trasferimenti effettivi eseguiti In conformità All'arti- colo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di domande Di trasferi- men-to presentate da risparmi- atori in PEPP In conformità all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238	Trasferimenti effettivi eseguiti In conformità all'artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238		
C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

Numero di reclami
C0340

PP.06.02.33

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE

Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	PEPP di base/opzioni alternative di investimento	Paese di deposito	Depositario	Quantità	...
C0011	C0010	C0040	C0050	C0060	



Importo alla pari	Metodo di valutazione	Valore di acquisizione	Interessi maturati	Valore di mercato delle attività
C0070	C0075	C0080	C0090	C0100

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	Titolo dell'elemento	Nome dell'emittente	Codice dell'emittente e tipo di codice dell'emittente	Settore dell'emittente	...
C0011	C0130	C0140	C0150	C0170	

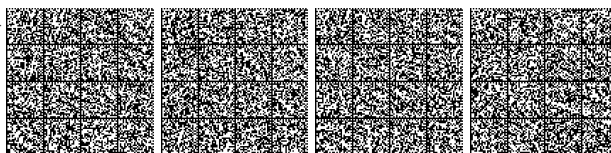
Gruppo dell'emittente	Codice del gruppo dell'emittente e Tipo di codice del gruppo dell'emittente	Paese dell'emittente	Valuta	CIC	...
C0180	C0190	C0210	C0220	C0230	

Investimenti alternativi	Rating esterno	ECAI prescelta	Prezzo unitario	Percentuale unitaria del prezzo alla pari	Durata	Data di scadenza
C0240	C0250	C0260	C0370	C0380	C0270	C0280

PP.06.03.33

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO – METODO LOOK-THROUGH

Codice di identificazione e tipo di codice Di organismi di investimento collettivo	Categoria dell'attività sottostante	Paese di emissione	Valuta	Importo totale
C0010	C0030	C0040	C0050	C0060



PP.08.03.33

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – IMPORTO NOZIONALE

		Importo nozionale		
		PEPP di base	Investimenti alternativi	Attività del PEPP
		C0010	C0030	C0050
Swaps su tassi di interesse (D1)	R0010			
Forwards su cambi (F2)	R0020			
Altri derivati	R0030			

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – VALORE

		Valore		
		PEPP di base	Opzioni alternative di investimento	Attività del PEPP
		C0020	C0040	C0060
Swaps su tassi di interesse (D1)	R0010			
Forwards su cambi (F2)	R0020			
Altri derivati	R0030			



ALLEGATO II

ISTRUZIONI SUI MODELLI DI SEGNALAZIONE

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive in relazione ai modelli di cui all'allegato I.

In tutto il [testo del] presente allegato i modelli compilati sulla base delle istruzioni di cui alle diverse sezioni dell'allegato sono denominati «il presente modello».

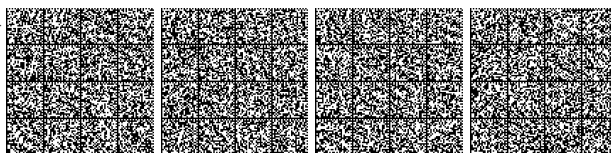
PP.01.01.33 – Contenuto della comunicazione

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla trasmissione annuale delle informazioni relative ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Qualora sia necessaria una giustificazione speciale, questa non deve essere inclusa nel modello per la segnalazione ma sarà discussa dall'impresa fornitrice del PEPP con le autorità competenti.

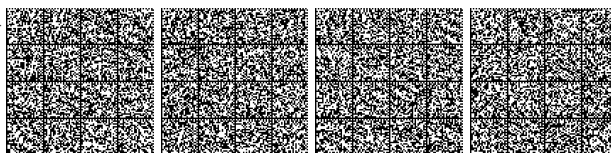
COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	PP.01.02.33 – Informazioni di base – Generale	Questo modello deve sempre essere presentato. L'unica opzione possibile è: 1 – presentato
C0010/R0020	PP.52.01.33 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0030	PP.06.02.33 – Elenco delle attività	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0040	PP.06.03.33 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 2 – non presentato. Assenza di organismi di investimento collettivo 0 – non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0050	PP.08.03.33 – Informazioni aggregate sui derivati aperti	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 2 – non presentato. Assenza di operazione su derivati 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)



PP.01.02 – Informazioni di base – Generale**Osservazioni generali**

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni di base sul PEPP.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	Nome del PEPP	Nome commerciale del PEPP (specifico dell'impresa).
C0010/R0020	Numero di registrazione del PEPP	Numero di registrazione del PEPP attribuito dall'EIOPA.
C0010/R0030	Lingua della segnalazione	Indicare il codice a due lettere ISO 639-1 della lingua utilizzata per la presentazione delle informazioni.
C0010/R0040	Data della presentazione della segnalazione	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui viene effettuata la segnalazione all'autorità di vigilanza.
C0010/R0050	Chiusura dell'esercizio finanziario	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa, ad esempio 2017-12-31.
C0010/R0060	Data di riferimento della segnalazione	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data che identifica l'ultimo giorno del periodo di riferimento.
C0010/R0070	Segnalazione periodica/ad hoc	Indicare se la presentazione delle informazioni è una segnalazione periodica o una segnalazione ad hoc. Utilizzare il seguente elenco chiuso di opzioni: 1 - Segnalazione periodica 2 - Segnalazione ad hoc
C0010/R0090	Valuta utilizzata per la segnalazione	Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari in ciascuna segnalazione.
C0010/R0260	PEPP ancora commercializzato?	Specificare se il prodotto è ancora in vendita o se è in liquidazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso: — Ancora commercializzato — In liquidazione
C0010/R0270	Tipo di entità	Specificare il tipo di entità del fornitore di PEPP che presenta i dati. Utilizzare il seguente elenco chiuso: — Ente creditizio (di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾) — Impresa di assicurazione (di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾) — Ente pensionistico aziendale o professionale (di cui alla direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾)



		— Impresa di investimento (di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾) — Società di investimento o società di gestione (di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾) — GEFIA UE (di cui alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾)
C0010/R0280	Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento	Specificare il pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento utilizzato. Utilizzare il seguente elenco chiuso: 1 – Sì 2 – No

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽⁶⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

PP.52.01 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP

Osservazioni generali

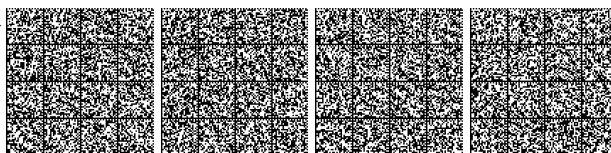
La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale di informazioni dettagliate su un particolare PEPP. Alcune informazioni relative a una particolare opzione di investimento in PEPP, ossia PEPP di base o opzioni alternative di investimento, sono inoltre ulteriormente descritte per paese in cui il prodotto è commercializzato e per sottoconti aperti. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti come se fossero comunicati conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

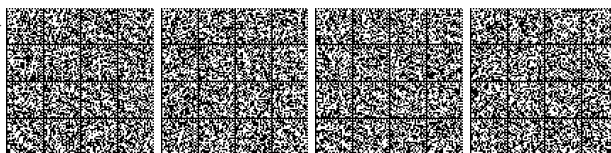
Le informazioni che riguardano tutte le opzioni alternative di investimento sono aggregate.

Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (1)

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0020/R0010	Costi amministrativi del PEPP di base	Importo totale dei costi amministrativi relativi all'amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.

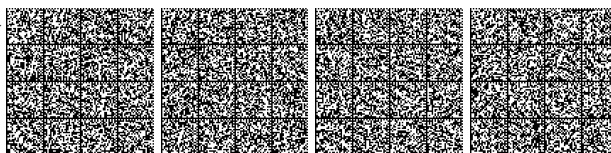


		L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0040/R0010	Costi di distribuzione del PEPP di base	Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0050/R0010	Costi della consulenza del PEPP di base	Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0060/R0010	Costi di investimento del PEPP di base	Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all'esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0100/R0010	Costi delle garanzie sul capitale del PEPP di base, se del caso	Importo totale dei costi delle garanzie sul capitale del PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0020/R0040	Costi amministrativi delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi amministrativi relativi all'amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0040/R0040	Costi di distribuzione delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0050/R0040	Costi della consulenza delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0060/R0040	Costi di investimento delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all'esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

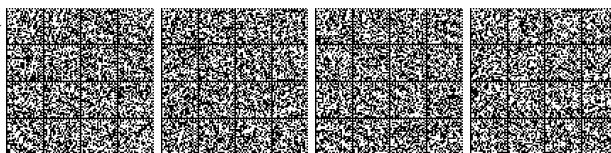


Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (2)

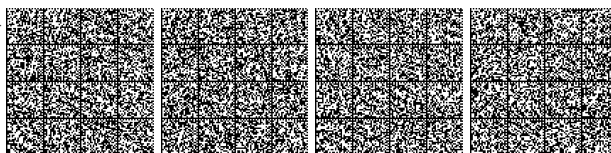
COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
Z0010	Paese	Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro di origine o ospitante del PEPP. Questo elemento è compilato per ciascun paese in cui è disponibile un sottoconto o in cui è il PEPP è offerto.
C0150/R0020	Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese
C0160/R0020	Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese.
C0170/R0020	Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base commercializzato nel paese.
C0190/R0020	Totale prestazioni erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0020	Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.



C0250/R0020	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0020	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base commercializzato nel paese, presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0020	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base commercializzato nel paese in seguito a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0020	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0020	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0020	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0020	Trasferimenti effettivi eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238



C0320/R0020	Attività del PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle attività relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0330/R0020	Obbligazioni del PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0340/R0020	Numero di reclami per il PEPP di base commercializzato nel paese	Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base commercializzato nel paese nel periodo di riferimento.
C0150/R0030	Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione	Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione
C0160/R0030	Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione.
C0170/R0030	Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base in liquidazione.
C0190/R0030	Totale prestazioni pagate per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0030	Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.



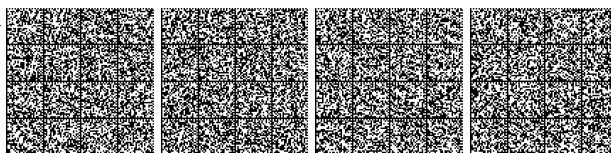
C0250/R0030	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base in liquidazione	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione in relazione al trasferimento della residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0030	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base in liquidazione, presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0030	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base in liquidazione in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0030	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0030	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0030	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0030	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0030	Attività del PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle attività relative al PEPP di base in liquidazione.
C0330/R0030	Obbligazioni del PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base in liquidazione.



C0340/R0030	Numero di reclami per il PEPP di base in liquidazione	Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base in liquidazione nel periodo di riferimento.
C0150/R0050	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
C0160/R0050	Totale contribuzioni lorde ricevute per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0170/R0050	Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0190/R0050	Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.



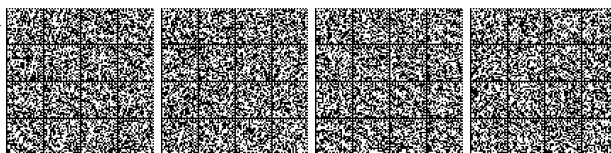
C0240/R0050	Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0240/R0050	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0050	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0050	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0050	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0050	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.



C0300/R0050	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0050	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0050	Attività delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0330/R0050	Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0340/R0050	Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese nel periodo di riferimento.
C0149/R0060	Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione	Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione
C0150/R0060	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione
C0160/R0060	Totale contribuzioni lorde ricevute per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0170/R0060	Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0190/R0060	Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.



C0200/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0060	Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0250/R0060	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0060	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per le opzioni alternative di investimento in liquidazione presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0060	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.



C0280/R0060	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0060	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0060	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0060	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0060	Attività delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0330/R0060	Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0340/R0060	Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento in liquidazione nel periodo di riferimento.

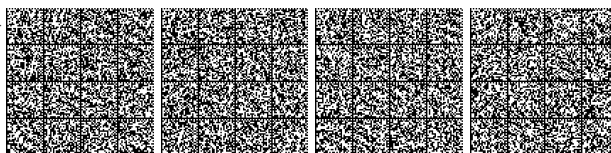
PP.06.02 – Elenco delle attività – Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici di identificazione complementari («CIC») rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

Il presente modello contiene l'elenco analitico delle attività relative al PEPP (ossia non su base look-through) classificabili nelle categorie di attività da 0 a 9, con le seguenti eccezioni:

- a) il contante deve essere segnalato in una riga per valuta, per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090;



- b) i depositi trasferibili (equivalenti a contanti) e altri depositi con scadenza inferiore a un anno devono essere segnalati in un'unica riga per coppia di banca e valuta, per ciascuna combinazione degli elementi C0060, C0070, C0080, C0090 e C0290;
- c) i depositi ai cedenti devono essere segnalati in una linea per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090.

Il presente modello comprende due tabelle: informazioni sulle posizioni detenute e informazioni sulle attività.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell'elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, l'attività deve essere segnalata in più di una linea.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle attività, segnalare ogni attività separatamente, indicandone una per riga, inserendo nella tabella tutte le variabili applicabili richieste. Le attività devono essere attribuite ad un'opzione di investimento in PEPP (PEPP di base e opzioni alternative di investimento), a meno che tutte le opzioni di investimento in PEPP facciano parte dello stesso pool di attività, nel qual caso le attività sono indicate come «attività comuni del PEPP». Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra. Se il fornitore di PEPP è esentato dall'obbligo di indicare il rating esterno e l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») dalla legislazione settoriale cui è soggetto, le informazioni relative ai campi (C0250) e (C0260) possono essere limitate (non segnalate). In caso contrario, le informazioni devono essere segnalate.

Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0011	Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell'attività (colonne C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell'attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando: — ISO 6166 per il codice ISIN Solo se il codice ISIN non è disponibile: — Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo. Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività»: 1 - ISO 6166 per il codice ISIN 2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi) 3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange) 4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)
		5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabético di Bloomberg attribuito ai titoli delle società) 6 - BBGID (Bloomberg Global ID) 7 - Reuters RIC (Reuters instrument code) 8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica) 99 - Codice attribuito



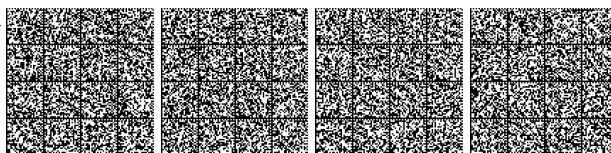
		Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un'attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell'attività e il codice alfabético ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell'attività» fa riferimento all'opzione 99 e all'opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell'attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».
C0010	PEPP di base/opzioni alternative di investimento	Tipo di opzione di investimento PEPP. La differenziazione operata in questo campo è tra il PEPP di base e le opzioni di investimento alternative. L'opzione 3 (Attività comuni del PEPP) è utilizzata nel caso in cui tutte le opzioni di investimento del PEPP condividano lo stesso pool di attività. Utilizzare il seguente elenco chiuso: 1 - PEPP di base 2 - Opzioni alternative di investimento 3 - Attività comuni del PEPP
C0040	Paese di deposito	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui le attività sono depositate. Per l'identificazione dei depositari internazionali, quale Euroclear, si considera paese di deposito il paese di stabilimento legale nel quale il servizio di deposito è stato definito contrattualmente. Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito in più paesi, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente ogni paese di deposito. Per quanto riguarda i beni immobili, il paese dell'emittente corrisponde a quello dell'indirizzo dell'immobile.
C0050	Depositario	Codice LEI o, se il codice LEI non è disponibile, nome dell'ente finanziario depositario. Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito presso più di un depositario, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente i depositari.
C0060	Quantità	Numero delle attività, per le attività pertinenti. Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Importo alla pari» (C0070).
C0070	Importo alla pari	Importo del capitale in essere misurato alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e al valore nominale per disponibilità liquide ed equivalenti. Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0060).
C0075	Metodo di valutazione	Lo strumento finanziario è valutato mediante: 1 - valutazione ai prezzi di mercato; 2 - valutazione in linea con il mercato; 3 - la valutazione in linea con il mercato non è applicabile.



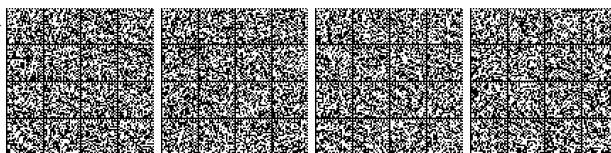
C0080	Valore di acquisizione	Totale del valore di acquisizione delle attività detenute, valore al netto degli interessi maturati.
C0090	Interessi maturati	Quantifica l'importo degli interessi maturati dopo l'ultima data di stacco della cedola per i titoli fruttiferi di interessi.
C0100	Valore di mercato delle attività	Il valore di mercato delle attività.

Informazioni sulle attività

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0011	Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell'attività (colonne C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell'attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando: — ISO 6166 per il codice ISIN - Solo se il codice ISIN non è disponibile: — Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo. Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività»: 1 - ISO 6166 per il codice ISIN 2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi) 3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange) 4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco) 5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabético di Bloomberg attribuito ai titoli delle società) 6 - BBGID (Bloomberg Global ID) 7 - Reuters RIC (Reuters instrument code) 8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica) 99 - Codice attribuito Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un'attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell'attività e il codice alfabético ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell'attività» fa riferimento all'opzione 99 e all'opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell'attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».
C0130	Titolo dell'elemento	Nome dell'attività (o indirizzo in caso di bene immobile).



	Nome dell'emittente	Nome dell'emittente, ossia dell'entità che emette attività per gli investitori. Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell'entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale. Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il nome dell'emittente corrisponde al nome del gestore del fondo.
C0150	Codice dell'emittente e tipo di codice dell'emittente	Questa informazione combina i dati relativi al codice dell'emittente (colonna C0150 della decisione del BoS) e al codice del tipo di emittente (colonna C0160 della decisione del BoS). Per il codice dell'emittente si utilizza il LEI. Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile. Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il codice dell'emittente è il codice del gestore del fondo. Indicazione del tipo di codice utilizzato per l'elemento «Codice dell'emittente». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - LEI 9 - Nessuno Questo elemento non si applica alla categoria CIC 8 – Mutui ipotecari e prestiti, in relazione a mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche. Questo elemento non si applica per CIC 71, CIC 75 e la categoria CIC 9 – Immobili.
C0170	Settore dell'emittente	Settore economico dell'emittente sulla base dell'ultima versione del codice NACE (pubblicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾). Per indicare i settori deve essere utilizzata come minimo la lettera del codice NACE che identifica la sezione (ad esempio sarebbero accettabili «A» o «A0111»), ad eccezione del codice NACE relativo alle attività finanziarie e assicurative, per le quali deve essere utilizzata la lettera che identifica la sezione seguita dal codice a 4 cifre della classe (ad esempio, «K6411»). Per quanto riguarda i fondi di investimento, il settore dell'emittente è il settore del gestore del fondo.
C0180	Gruppo dell'emittente	Nome dell'entità capogruppo dell'emittente. Per i fondi di investimento la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo. Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell'entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.
C0190	Codice del gruppo dell'emittente e tipo di codice	Questa informazione combina i dati relativi al codice del gruppo dell'emittente (colonna C0190 della decisione del BoS) e al tipo di codice del gruppo dell'emittente (colonna C0200 della decisione del BoS). Identificazione del gruppo dell'emittente utilizzando il Legal Entity Identifier (LEI). Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile. Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo. Codice utilizzato per la voce «Codice del gruppo dell'emittente»: 1 - LEI
		9 - Nessuno



C0210	Paese dell'emittente	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è localizzato l'emittente. La localizzazione dell'emittente è determinata sulla base dell'indirizzo dell'entità che emette l'attività. Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo. — Codice ISO 3166-1 alpha-2 — XA: emittenti sovranazionali — UE: istituzioni dell'Unione europea
C0220	Valuta	Codice alfabetico ISO 4217 della valuta di emissione.
C0230	CIC	Codice di identificazione complementare utilizzato per classificare le attività.
C0240	Investimenti alternativi	Strumento finanziario, elencato nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, emesso da una persona giuridica autorizzata a norma della direttiva 2011/61/UE ⁽²⁾ a gestire fondi di investimento alternativi: 1 - Investimenti alternativi 2 - No investimenti alternativi
C0250	Rating esterno	Rating dell'attività alla data di riferimento della segnalazione emesso dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution – ECAI).
C0270	Durata	Durata dell'attività, definita come «durata modificata residua» (durata modificata calcolata sulla base del tempo rimanente fino alla scadenza del titolo, a contare dalla data di riferimento della segnalazione). Per attività senza scadenza fissa, utilizzare la prima data call. La durata è calcolata sulla base del valore economico.
C0280	Data di scadenza	Codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di scadenza. Per i titoli perpetui utilizzare «9999-12-31»
C0370	Prezzo unitario	Prezzo di mercato per unità.
C0380	Percentuale unitaria del prezzo alla pari	Percentuale dell'importo nominale aggregato.

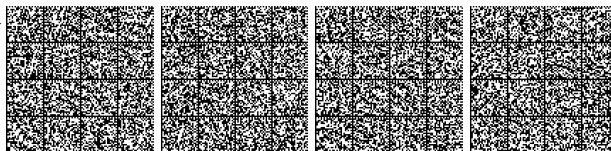
(¹) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(²) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

PP.06.03 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.



Il presente modello contiene informazioni sul look-through degli organismi di investimento collettivo o degli investimenti preassemblati sotto forma di fondi, anche quando si tratta di partecipazioni, per categoria di attività sottostante, paese di emissione e valuta. Tenendo conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through deve essere effettuato fino a individuare le categorie di attività, i paesi e le valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.

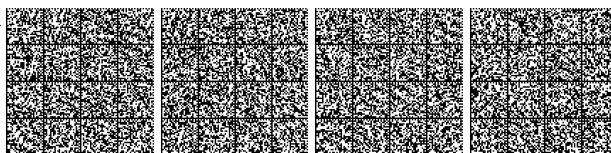
Il modello contiene informazioni corrispondenti al 100 % del valore investito in organismi di investimento collettivo. Tuttavia, ai fini dell'individuazione dei paesi il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l'80 % del valore totale dei fondi meno gli importi relativi alle categorie CIC 8 e CIC 9; ai fini dell'individuazione delle valute il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l'80 % del valore totale dei fondi. I fornitori di PEPP garantiscono che il 20 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato geograficamente, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. I fornitori di PEPP applicano il look-through partendo dal fondo che rappresenta l'importo maggiore investito per arrivare al fondo con l'importo investito più basso, curando la coerenza del metodo nel tempo.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

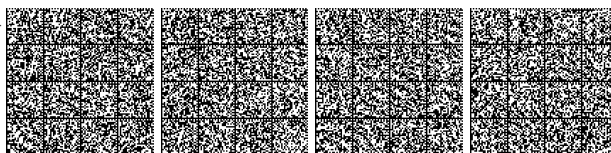
Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010	Codice di identificazione degli organismi di investimento collettivo	Codice di identificazione dell'attività secondo il seguente ordine di priorità: — codice ISO 6166 del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), se disponibile — altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — codice attribuito dall'impresa quando le opzioni precedenti non sono disponibili; deve rimanere lo stesso nel tempo
C0020	Tipo di codice di identificazione degli organismi di investimento collettivo	Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - ISO 6166 dell'ISIN 2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi) 3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange) 4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco) 5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società) 6 - BBGID (Bloomberg Global ID) 7 - Reuters RIC (Reuters instrument code) 8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica) 99 - Codice attribuito dall'impresa
C0030	Categoria dell'attività sottostante	Indicare le categorie di attività, i crediti e i derivati nell'organismo di investimento collettivo. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - Titoli di Stato 2 - Obbligazioni societarie 3L - Strumenti di capitale quotati 3X - Strumenti di capitale non quotati



		4 - Organismi di investimento collettivo 5 - Obbligazioni strutturate 6 - Titoli garantiti 7 - Contante e depositi 8 - Mutui ipotecari e prestiti 9 - Immobili 0 - Altri investimenti (compresi crediti) A - Futures B - Opzioni call C - Opzioni put D - Swaps E - Forwards F - Derivati su crediti L - Passività La categoria «4 - Organismi di investimento collettivo» può essere utilizzata soltanto per i valori residui non rilevanti sia per i «fondi di fondi» sia per qualsiasi altro fondo.
C0040	Paese di emissione	Disaggregazione di ogni categoria di attività indicata in C0030 per paese dell'emittente. Indicare il paese in cui è localizzato l'emittente. La localizzazione dell'emittente è determinata sulla base dell'indirizzo dell'entità che emette l'attività.
		Utilizzare una delle seguenti opzioni: — Codice ISO 3166-1 alpha-2 — XA: emittenti sovranazionali — UE: istituzioni dell'Unione europea — AA: paesi aggregati a seguito dell'applicazione della soglia Questo elemento non si applica alle categorie 8 e 9 segnalate in C0030.
C0050	Valuta	Indicare se la valuta della categoria di attività è la valuta di segnalazione o una valuta estera. Tutte le altre valute diverse dalla valuta di segnalazione sono indicate come valute estere. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - Valuta di segnalazione 2 - Valuta estera 3 - Valute aggregate a seguito dell'applicazione della soglia
C0060	Importo totale	Totale dell'importo investito mediante organismi di investimento collettivo per categoria di attività, paese e valuta. Per le passività indicare l'importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata. Per i derivati l'importo totale può essere positivo (se si tratta di un'attività) o negativo (se si tratta di una passività).



PP.08.03. Informazioni aggregate sui derivati aperti**Osservazioni generali**

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione per il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di derivati cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

I derivati sono considerati attività se il loro valore è positivo o pari a zero. Sono considerate passività se il loro valore è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.

Le informazioni devono includere tutti i contratti derivati vigenti nel periodo di riferimento e che non sono stati chiusi prima della data di riferimento della segnalazione.

Se vi sono frequenti contrattazioni sullo stesso derivato, risultanti in una pluralità di posizioni aperte, il derivato può essere segnalato su base aggregata o netta, purché tutte le pertinenti caratteristiche siano comuni e vengano seguite le seguenti istruzioni specifiche per ciascun elemento pertinente.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

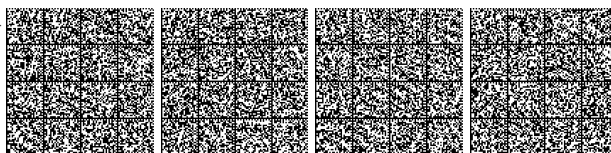
Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta tutte le caratteristiche seguenti:

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamata il sottostante);
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

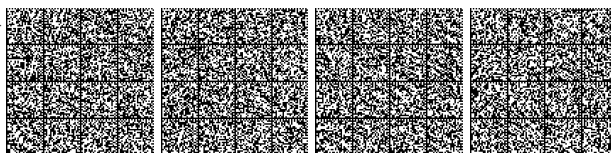
Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

Informazioni sulle posizioni detenute

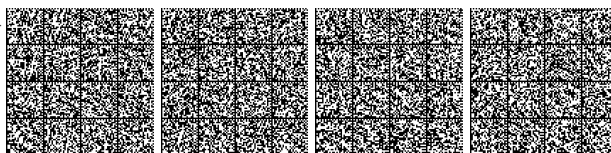
COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per il PEPP di base. Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.



C0030/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per le opzioni alternative di investimento. Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0010/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per il PEPP di base. Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento. Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.



		L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0010/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per il PEPP di base. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0030	Altri derivati per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.



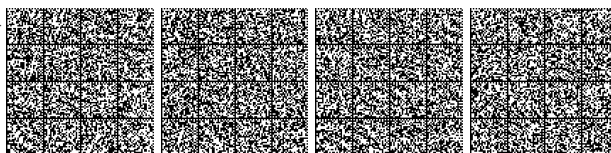
		L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0030	Altri derivati per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0030	Altri derivati per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.



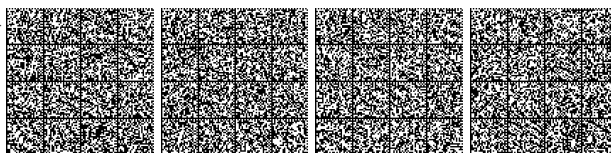
ALLEGATO III

Tabella CIC

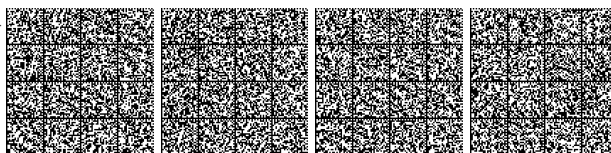
Prime 2 posizioni		Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese oppure XL (se non quotata) o XT (per non negoziabile in borsa valori)											Attività quotate in				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F
Terza posizione	Categoria		Obbliga-zioni socie-tarie	Stru-menti di capitale	Fondi di investi-mento Orga-nismi di investi-mento collet-tivo	Obbliga-zioni struttu-rate	Titoli garan-titi	Con-tante e depositi	Mutui ipotecari e prestiti	Immo-bili	Altri investi-menti	Futures	Opzioni call	Opzioni put	Swaps	For-wards	Derivati su crediti
	Titoli di Stato																
Quarta posizione	Sottocategorie e principali rischi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
	Titoli di Stato		Obbliga-zioni socie-tarie	Stru-menti di capitale ordinari	Fondi azionari	Rischio azio-nario	Rischio azio-nario	Con-tante	Prestiti non garan-titi erogati	Immo-bili (per ufficio e com-merciali)		Futures su azioni e indici	Opzioni su azioni e indici	Opzioni su azioni e indici	Swaps sui tassi di interesse	For-wards su tassi di interesse	Credit default swap
		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
	Obbliga-zioni sovranazionali		Obbliga-zioni conver-tibili	Stru-menti di capitale di società immobiliari	Fondi obbliga-zionari	Rischio di tasso di interesse	Rischio di tasso di interesse	Depositi trasferibili (equivalenti a con-tante)	Prestiti garan-titi da titoli erogati	Immo-bili (residen-ziali)		Futures su tassi di interesse	Opzioni su obbliga-zioni	Opzioni su obbliga-zioni	Swaps su valute	For-wards su cambi	Opzione su spread di credito



— 184 —



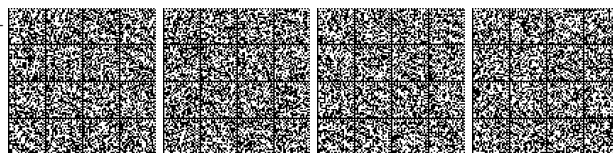
— 185 —



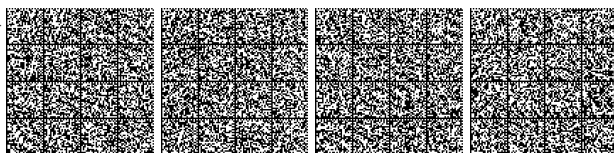
ALLEGATO IV

Definizioni della tabella CIC

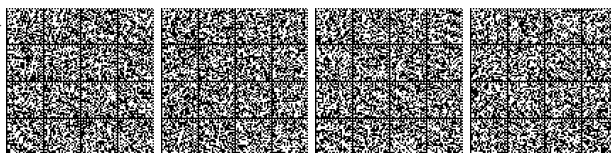
Prime due posizioni – Attività quotate in		Definizione
Paese	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese	Identifica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui l'attività è quotata. L'attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ . Se l'attività è quotata in più di un paese o l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.
XV	Attività quotate in uno o più paesi	Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata.
XL	Attività non quotate in una borsa valori	Identifica le attività che non sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
XT	Attività non negoziabili in una borsa valori	Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
Terza e quarta posizione – Categoria		Definizione
1	Titoli di Stato	Obbligazioni emesse da autorità pubbliche, siano esse amministrazioni centrali, enti sovranazionali, amministrazioni regionali o autorità locali, e obbligazioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalla Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali degli Stati membri, denominate e finanziate nella valuta nazionale delle stesse amministrazioni centrali e banche centrali, dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽²⁾ o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽³⁾. Per quanto riguarda le obbligazioni con garanzia qualificata, la terza e la quarta posizione sono attribuite in riferimento all'entità che fornisce la garanzia.
11	Obbligazioni delle amministrazioni centrali	Obbligazioni emesse da amministrazioni centrali.
12	Obbligazioni sovranazionali	Obbligazioni emesse da enti pubblici costituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.



13	Obbligazioni delle amministrazioni regionali	Strumenti di debito delle amministrazioni regionali o delle comunità autonome offerti al pubblico nell'ambito di un'offerta pubblica sul mercato dei capitali.
14	Obbligazioni delle autorità locali	Obbligazioni emesse da autorità locali, tra cui città, province, distretti e altre autorità municipali.
15	Buoni del tesoro	Titoli di Stato a breve termine emessi da amministrazioni centrali (con scadenza non superiore ad 1 anno).
16	Obbligazioni garantite	Titoli di Stato garantiti o «coperti» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell'emittente.
17	Banche centrali nazionali	Obbligazioni emesse dalle banche centrali nazionali.
19	Altro	Altri titoli di Stato non classificati nelle precedenti categorie.
2	Obbligazioni societarie	Obbligazioni emesse da società.
21	Obbligazioni societarie	Obbligazioni emesse da società, aventi caratteristiche semplici, di norma quelle denominate «plain vanilla», che non presentano nessuna delle caratteristiche particolari di cui alle categorie 22-28.
22	Obbligazioni convertibili	Obbligazioni societarie che il detentore può convertire in azioni ordinarie della società emittente o in contanti di pari valore, con caratteristiche di tipo equity o debito.
23	Commercial paper	Strumento di debito non garantito a breve termine emesso da una società, di norma per il finanziamento di crediti e rimanenze e per fare fronte a passività a breve termine, in genere con scadenza originaria inferiore a 270 giorni.
24	Strumenti del mercato monetario	Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.
25	Obbligazioni ibride	Obbligazioni societarie aventi caratteristiche di tipo equity o debito, ma non convertibili.
26	Obbligazioni garantite ordinarie	Obbligazioni societarie garantite o «coperte» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell'emittente. Le obbligazioni garantite soggette a normativa specifica sono escluse da questa categoria.
27	Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica	Obbligazioni societarie aventi un pool di attività che garantisce o «copre» l'obbligazione nel caso in cui il cedente diventi insolvente e soggette per legge a speciale vigilanza pubblica intesa a tutelare i detentori delle obbligazioni, secondo la definizione dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Un esempio di questa categoria è costituito dalle Pfandbriefe: «Obbligazioni garantite emesse in base alla legge tedesca sulle Pfandbriefe. Sono utilizzate per rifinanziare prestiti per i quali sono fornite garanzie collaterali sotto forma di prestiti garantiti da ipoteche (Hypothekpfandbriefe), da prestiti al settore pubblico (Öffentliche Pfandbriefe), da ipoteche su imbarcazioni (Schiffspfandbriefe) e su aeromobili (Flugzeugpfandbriefe). Pertanto, la distinzione tra i tipi di Pfandbriefe si riferisce al pool di copertura creato per ciascun tipo di Pfandbrief.»



28	Obbligazioni subordinate	Obbligazioni societarie con priorità inferiore rispetto ad altre obbligazioni dell'emittente in caso di liquidazione.
29	Altro	Altre obbligazioni societarie con caratteristiche diverse da quelle indicate per le precedenti categorie.
3	Strumenti di capitale	Azioni e altri titoli equivalenti rappresentativi del capitale societario, ossia indicativi della proprietà della società.
31	Strumenti di capitale ordinari	Strumenti di capitale che rappresentano diritti basilari di proprietà su società.
32	Strumenti di capitale di società immobiliari	Strumenti di capitale rappresentativi del capitale di società immobiliari.
33	Diritti degli strumenti di capitale	Diritti di sottoscrivere ulteriori quote azionarie ad un prezzo stabilito.
34	Strumenti di capitale privilegiati	Strumenti di capitale di rango superiore rispetto agli strumenti di capitale ordinari, aventi precedenza sulle attività e sugli utili rispetto agli strumenti di capitale ordinari, ma subordinati alle obbligazioni.
39	Altro	Altri strumenti di capitale non classificati nelle precedenti categorie.
4	Organismi di investimento collettivo	Per organismo di investimento collettivo si intende un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o un fondo di investimento alternativo (FIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.
41	Fondi azionari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni.
42	Fondi obbligazionari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in obbligazioni.
43	Fondi comuni monetari	Organismi di investimento collettivo di cui alla definizione dell'ESMA (CESR/10-049).
44	Fondi di asset allocation	Organismi di investimento collettivo che investono le proprie attività perseguendo un obiettivo specifico di allocazione, ad esempio investendo principalmente in titoli di società di paesi con mercati azionari emergenti o piccole economie, determinati settori o gruppi di settori, specifici paesi o altro obiettivo di investimento particolare.
45	Fondi immobiliari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in attività immobiliari.
46	Fondi alternativi	Organismi di investimento collettivo tra le cui strategie di investimento rientrano le strategie di tipo hedging, event-driven, fixed income directional, relative value, managed futures, materie prime ecc.
47	Fondi di private equity	Organismi di investimento collettivo utilizzati per effettuare investimenti in strumenti di capitale secondo strategie associate al private equity.
48	Fondi infrastrutturali	Organismi di investimento collettivo che investono in servizi pubblici quali strade a pedaggio, ponti, tunnel, porti e aeroporti, distribuzione di petrolio e gas, distribuzione di energia elettrica e infrastrutture sociali quali strutture sanitarie e scolastiche.
49	Altro	Altri organismi di investimento collettivo non classificati nelle precedenti categorie.



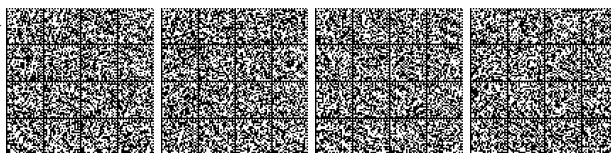
5	Obbligazioni strutturate	Titoli ibridi composti da uno strumento a reddito fisso (rendimento in forma di pagamenti fissi) associato a una serie di componenti derivati. Sono esclusi da questa categoria i titoli a reddito fisso emessi da governi sovrani. Riguarda titoli che incorporano una categoria di derivati o una combinazione di categorie di derivati, fra cui i credit default swap (CDS), i constant maturity swap (CMS) e le credit default option (CDOp). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.
51	Rischio azionario	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio azionario.
52	Rischio di tasso di interesse	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di tasso di interesse.
53	Rischio valutario	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio valutario.
54	Rischio di credito	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di credito.
55	Rischio immobiliare	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio immobiliare.
56	Rischio delle posizioni in materie prime	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
57	Rischio di catastrofe e meteorologico	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
58	Rischio di mortalità	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di mortalità.
59	Altro	Altre obbligazioni strutturate non classificate nelle precedenti categorie.
6	Titoli garantiti	Titoli il cui valore e i cui pagamenti derivano da un portafoglio di attività sottostanti. Comprendono Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed securities (MBS), Commercial Mortgage Backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO), Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.
61	Rischio azionario	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio azionario.
62	Rischio di tasso di interesse	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di tasso di interesse.
63	Rischio valutario	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio valutario.
64	Rischio di credito	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di credito.
65	Rischio immobiliare	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio immobiliare.
66	Rischio delle posizioni in materie prime	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
67	Rischio di catastrofe e meteorologico	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
68	Rischio di mortalità	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di mortalità.
69	Altro	Altri titoli garantiti non classificati nelle precedenti categorie.



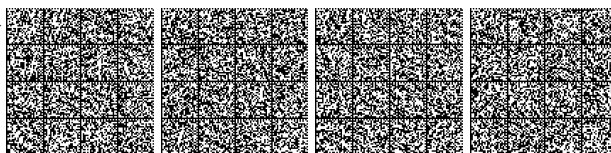
7	Contante e depositi	Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.
71	Contante	Banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.
72	Depositi trasferibili (equivalenti a contante)	Depositi immediatamente convertibili in contante, alla pari, a vista, che possono essere direttamente utilizzati per effettuare pagamenti mediante assegni, cambiali, ordini di bonifico, addebitamenti o accreditamenti diretti o simili, senza alcuna limitazione o senza il pagamento di una penale.
73	Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)	Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua pari o inferiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
74	Altri depositi con scadenza superiore a un anno	Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua superiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
75	Depositi presso cedenti	Depositi relativi alla riassicurazione accettata.
79	Altro	Altri contanti e depositi non classificati nelle precedenti categorie.
8	Mutui ipotecari e prestiti	Attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori, con o senza garanzia reale, compresi i cash pools.
81	Prestiti non garantiti erogati	Prestiti erogati senza garanzia reale.
82	Prestiti garantiti da titoli erogati	Prestiti erogati garantiti da titoli finanziari.
84	Mutui ipotecari	Prestiti erogati garantiti da titoli immobiliari.
85	Altri prestiti garantiti erogati	Prestiti erogati assistiti da garanzie in qualsiasi altra forma.
86	Prestiti su polizze	Prestiti erogati garantiti da polizze assicurative.
89	Altro	Altri mutui ipotecari e prestiti non classificati nelle precedenti categorie.
9	Immobili	Edifici, terreni e altre costruzioni che costituiscono immobili e attrezzature.
91	Immobili (per ufficio e commerciali)	Edifici commerciali e adibiti a ufficio utilizzati a scopo di investimento.
92	Immobili (residenziali)	Edifici residenziali utilizzati a scopo di investimento.
93	Immobili (per uso proprio)	Immobili per uso proprio dell'impresa.
94	Immobili (in costruzione a scopo di investimento)	Immobili in costruzione destinati a investimenti futuri.
95	Impianti e attrezzature (per uso proprio)	Impianti e attrezzature per uso proprio dell'impresa.
96	Immobili (in costruzione per uso proprio)	Immobili in costruzione destinati in futuro a uso proprio.
99	Altro	Altri immobili non classificati nelle precedenti categorie.
0	Altri investimenti	Altre attività segnalate in «Altri investimenti».



A	Futures	Contratti standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un'attività specifica di quantità e qualità standardizzata a una determinata data futura e ad un prezzo concordato al momento della stipula.
A1	Futures su azioni e indici	Futures aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
A2	Futures su tassi di interesse	Futures aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
A3	Futures su valute	Futures aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti da valute.
A5	Futures su materie prime	Futures aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
A7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Futures esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
A8	Rischio di mortalità	Futures esposti principalmente al rischio di mortalità.
A9	Altro	Altri futures non classificati nelle precedenti categorie.
B	Opzioni call	Contratti tra due parti per l'acquisto di un'attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l'acquirente dell'opzione call acquisisce il diritto, ma non si assume l'obbligazione, di acquistare l'attività sottostante.
B1	Opzioni su azioni e indici	Opzioni call aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
B2	Opzioni su obbligazioni	Opzioni call aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
B3	Opzioni su valute	Opzioni call aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
B4	Warrants	Opzioni call che conferiscono al detentore il diritto di acquistare azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
B5	Opzioni su materie prime	Opzioni call aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
B6	Swaptions	Opzioni call che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligazione, di assumere una posizione lunga in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui paga la «gamba fissa» e riceve la «gamba variabile».
B7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Opzioni call esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
B8	Rischio di mortalità	Opzioni call esposte principalmente al rischio di mortalità.
B9	Altro	Altre opzioni call non classificate nelle precedenti categorie.
C	Opzioni put	Contratti tra due parti per la vendita di un'attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l'acquirente dell'opzione put acquisisce il diritto, ma non si assume l'obbligazione, di vendere l'attività sottostante.
C1	Opzioni su azioni e indici	Opzioni put aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
C2	Opzioni su obbligazioni	Opzioni put aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.



C3	Opzioni su valute	Opzioni put aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
C4	Warrants	Opzioni put che conferiscono al detentore il diritto di vendere azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
C5	Opzioni su materie prime	Opzioni put aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
C6	Swaptions	Opzioni put che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di assumere una posizione corta in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui riceve la «gamba fissa» e paga la «gamba variabile».
C7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Opzioni put esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
C8	Rischio di mortalità	Opzioni put esposte principalmente al rischio di mortalità.
C9	Altro	Altre opzioni put non classificate nelle precedenti categorie.
D	Swaps	Contratti in cui le controparti scambiano determinati benefici dello strumento finanziario di una parte con quelli dello strumento finanziario dell'altra parte; i benefici in questione dipendono dal tipo di strumenti finanziari interessati.
D1	Swaps sui tassi di interesse	Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi.
D2	Swaps su valute	Swaps che prevedono lo scambio di valute.
D3	Swaps su tassi di interesse e valute	Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi e valute.
D4	Total return swap	Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un'azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
D5	Swaps su titoli	Swaps che prevedono lo scambio di titoli.
D7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Swaps esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
D8	Rischio di mortalità	Swaps esposti principalmente al rischio di mortalità.
D9	Altro	Altri swaps non classificati nelle precedenti categorie.
E	Forwards	Contratti non standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un'attività in un momento futuro specifico e ad un prezzo concordato al momento della stipula.
E1	Forwards su tassi di interesse	Forwards in cui di norma una parte paga un tasso di interesse fisso e riceve un tasso di interesse variabile, generalmente basato su un tasso sottostante, ad una data futura prestabilita.
E2	Forwards su cambi	Forwards in cui una parte paga un importo in una valuta e riceve un importo equivalente in una valuta diversa risultante dalla conversione al tasso di cambio contrattuale ad una data futura prestabilita.
E7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Forwards esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
E8	Rischio di mortalità	Forwards esposti principalmente al rischio di mortalità.
E9	Altro	Altri forwards non classificati nelle precedenti categorie.



F	Derivati su crediti	Derivati il cui valore deriva dal rischio di credito su un'obbligazione, un prestito o qualsiasi altra attività finanziaria sottostante.
F1	Credit default swap	Operazione con derivati su crediti in cui due parti stipulano un contratto in base al quale una parte paga all'altra una cedola periodica fissa per la durata prevista dell'accordo e l'altra parte non effettua pagamenti, salvo il caso in cui si verifichi un evento creditizio relativo a un'attività di riferimento prestabilita.
F2	Opzione su spread di credito	Derivato su crediti che genera flussi di cassa se un dato spread di credito tra due specifiche attività o parametri di riferimento varia rispetto al suo livello attuale.
F3	Swap su spread di credito	Swap in cui una parte effettua un pagamento fisso all'altra parte alla data di regolamento dello swap e la seconda parte corrisponde alla prima un importo basato sullo spread effettivo del credito.
F4	Total return swap	Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un'azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
F9	Altro	Altri derivati su crediti non classificati nelle precedenti categorie.

(¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(²) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(³) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

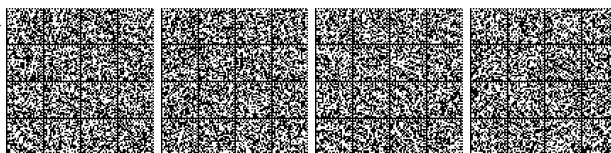
(⁴) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).



ALLEGATO V

Modello per la registrazione

1. Data di completamento del modello per la registrazione;
2. Stato membro;
3. Nome dell'autorità competente;
4. Punto di contatto unico (nome/telefono/e-mail);
5. Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente/chiusura delle attività);
6. Numero di registrazione del PEPP (tranne nel caso di prima domanda);
7. Data di adozione della decisione;
8. Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;
9. Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
10. Il tipo di fornitore di PEPP, selezionabile da un menu a tendina dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;
11. Gli Stati membri in cui il fornitore di PEPP intende commercializzare il PEPP (e su quale base: libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento);
12. Gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP ha aperto o intende aprire un sottoconto;
13. Le condizioni contrattuali standard, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238:
 - descrizione del PEPP di base, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
 - descrizione delle opzioni alternative di investimento, ove applicabile, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
14. Descrivere le condizioni relative alla modifica dell'opzione di investimento;
15. Copertura del rischio biometrico, se del caso:
 - descrivere gli elementi della copertura del rischio biometrico;
 - descrivere i fattori che fanno scattare la copertura del rischio biometrico;
16. Prestazioni pensionistiche del PEPP:
 - descrivere i tipi di prestazioni offerte;
 - descrivere le possibili forme di erogazione;
 - ove applicabile, descrivere la copertura supplementare offerta (ad esempio assistenza di lunga durata, rischi biometrici supplementari ecc.) e chi la fornisce;
 - descrivere il diritto di modificare la forma di erogazione;
17. Descrivere le condizioni relative al servizio di portabilità;
18. Descrivere le condizioni relative al servizio di trasferimento;



19. Descrivere le categorie dei costi e i costi aggregati complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
20. Descrivere le condizioni relative alla fase di accumulo per i rispettivi sottoconti;
21. Descrivere le condizioni relative alla fase di decumulo per i rispettivi sottoconti;
22. Ove applicabile, descrivere le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
23. Allegare tutti i KID relativi al PEPP in formato leggibile meccanicamente.

ALLEGATO VI

Modello per la comunicazione della registrazione

1. Data di completamento della registrazione;
2. Punto di contatto designato dell'EIOPA (nome/telefono/e-mail);
3. Numero di registrazione del PEPP.

ALLEGATO VII

Modello per l'annullamento della registrazione

1. Data di completamento dell'annullamento della registrazione;
2. Stato membro;
3. Nome dell'autorità competente;
4. Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
5. Numero di registrazione del PEPP;
6. Data di adozione della decisione;
7. Motivo dell'annullamento della registrazione.

ALLEGATO VIII

Modello per la comunicazione dell'annullamento della registrazione

1. Data di completamento della notifica dell'annullamento della registrazione; 2. Numero di registrazione del PEPP.



ALLEGATO IX

Modello per l'apertura di un sottoconto

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente)

La data di ricevimento della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

La data prevista di inizio delle attività;

Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;

Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;

Il tipo di fornitore di PEPP;

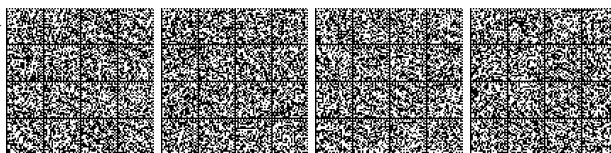
Il numero di registrazione del PEPP;

Il prospetto generale delle prestazioni;

Il KID del PEPP per il sottoconto.

Descrizione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile;

Descrizione della conformità del fornitore del PEPP ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile.



ALLEGATO X

Modello per la comunicazione dell'apertura di un sottoconto

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

La data di ricevimento del modello della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto;

Avviso di ricevimento.

ALLEGATO XI

Modello per la richiesta di informazioni/cooperazione

Numero di riferimento;

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Motivi della richiesta;

La richiesta vera e propria;

Riferimenti;

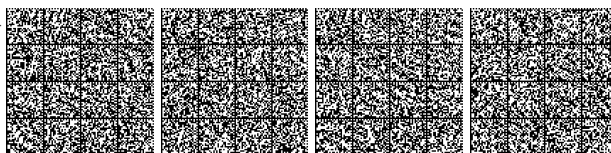
Numero di registrazione del PEPP;

Scambio di informazioni, ove applicabile;

Riservatezza;

Informazioni supplementari;

Urgenza.



ALLEGATO XII

Modello per la risposta alla richiesta di informazioni/cooperazione

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Data di ricevimento della richiesta di informazioni/cooperazione;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

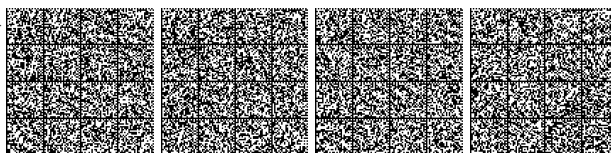
Numero di registrazione del PEPP;

Risposta alla richiesta;

Motivi del mancato rispetto del termine per la richiesta e termine stimato;

Riservatezza;

Informazioni aggiuntive.



ALLEGATO XIII

Modello per la comunicazione di violazioni

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Oggetto:

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Numero di prodotto del PEPP;

Paese o paesi in cui è avvenuta la violazione;

Tipo di violazione:

Natura;

Gravità;

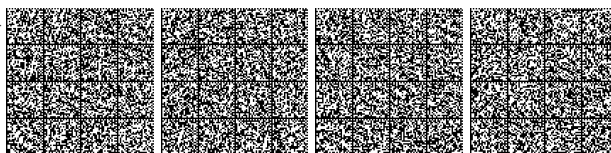
Durata;

Azioni proposte:

Tipo di azione;

Attuazione prevista/effetto dell'azione;

Paese o paesi in cui le azioni avranno effetto;



Elementi di prova a sostegno della decisione;

Urgenza;

Riferimenti;

Pubblicazione prevista.

ALLEGATO XIV

Modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali

Data di completamento del modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali;

Stato membro;

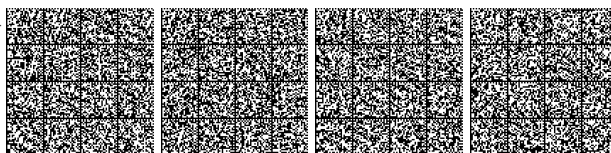
Nome dell'autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica alla domanda precedente);

Link alle informazioni pertinenti per l'autorità competente.

21CE1704



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/898 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2021****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Salată cu icre de știucă de Tulcea» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Salată cu icre de știucă de Tulcea» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

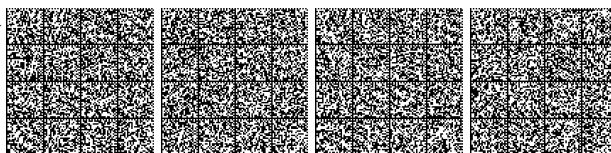
Il nome «Salată cu icre de știucă de Tulcea» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 39 del 4.2.2021, pag. 26.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2021/899 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

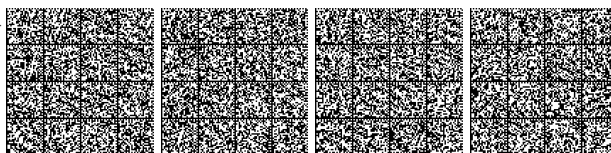
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 devono essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento o in discarica o possono essere utilizzate come combustibile per evitarne la reintroduzione nella catena dei mangimi e impedire contaminazioni della stessa.
- (3) Le autorità competenti dell'Irlanda hanno trasmesso i loro progetti di predisporre impianti propri entro la fine del 2023 per la combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 e hanno chiesto l'autorizzazione dei flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento nel Regno Unito per un periodo transitorio.
- (4) Esaminata la richiesta dell'Irlanda e data la particolare situazione geografica di questo Stato membro, la Commissione ritiene necessario stabilire norme nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 in base alle quali l'Irlanda possa autorizzare le esportazioni nel Regno Unito di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 conformi alle disposizioni per l'immissione sul mercato finalizzata all'uso come combustibile fino al 31 dicembre 2023, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo protocollo, che consente i movimenti di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 come combustibile verso altre parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) Per assicurare la continuità degli attuali flussi commerciali dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° gennaio 2021 e che pertanto entri in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

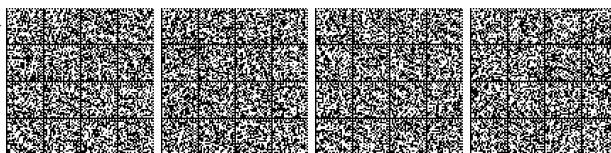
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunta la seguente riga:

«3	Farine di carne e ossa di materiali di categoria 1	Le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile sono esportate dall'Irlanda al Regno Unito * soltanto alle seguenti condizioni: a) l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2023, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1° gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8; b) l'impianto di combustione di destinazione menzionato nella licenza di importazione rilasciata dal Regno Unito è autorizzato alla combustione di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 importate; c) le farine di carne e ossa di materiali di categoria 1: — sono state ottenute esclusivamente mediante processi di trasformazione conformi al metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione), 2, 3, 4 o 5 di cui all'allegato IV, capo III; — sono marcate a norma dell'allegato VIII, capo V; d) la partita di farine di carne e ossa è spedita direttamente in contenitori sigillati dall'impianto di trasformazione o di magazzinaggio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) o lettera j), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'impianto di combustione di destinazione; e) gli operatori presentano le partite di farine di carne e ossa al posto di controllo frontaliere di uscita; f) l'autorità competente del posto di controllo frontaliere di uscita esegue controlli ufficiali sulle partite di cui alla lettera e), e verifica in particolare l'integrità del sigillo. Qualora l'integrità del sigillo sia compromessa, si applicano le norme di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettere d) e g) del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio **; g) l'autorità competente del posto di controllo frontaliere informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente indicata nella casella I.4 del documento commerciale dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese. L'autorità competente responsabile dell'impianto di trasformazione di origine esegue controlli ufficiali basati sul rischio per verificare la conformità con il primo comma e per verificare che, per ciascuna partita di farine di carne e ossa, l'autorità competente del posto di controllo frontaliere abbia ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES. In caso di non conformità, l'autorità competente può vietare, a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, detti movimenti di una partita di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate all'uso come combustibile.
----	--	--

* A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

** Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)."



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/900 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2021****che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 20 gennaio 2014 la società Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. ha informato la Commissione, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in merito all'intenzione di immettere sul mercato il «galatto-oligosaccaride» quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Il galatto-oligosaccaride è stato pertanto inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (4) Il 3 marzo 2020 la società Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. («il richiedente») ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride». Il richiedente ha chiesto di aumentare il livello massimo d'uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale da 0,333 kg GOS/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg GOS/kg di integratore alimentare (45,0 %). Nel corso della procedura di domanda il richiedente ha convenuto di escludere dalla richiesta i lattanti e i bambini nella prima infanzia.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 18 giugno 2020 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della modifica delle condizioni d'uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento.
- (6) Il 17 dicembre 2020 l'Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» ⁽⁵⁾. Tale parere è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021;19(1):6384.



- (7) Nel suo parere l'Autorità ha concluso che, tenendo conto delle modifiche delle condizioni d'uso proposte, l'aumento proposto del livello massimo d'uso del galatto-oligosaccaride come nuovo alimento negli integratori alimentari è sicuro.
- (8) Il parere dell'Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che, alle condizioni d'uso proposte per la popolazione generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, il galatto-oligosaccaride è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento galatto-oligosaccaride è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- 2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

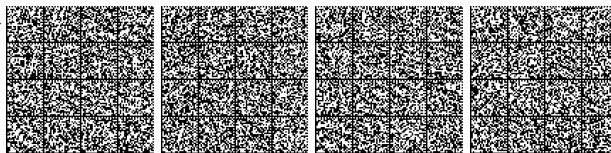
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al nuovo alimento «Galatto-oligosaccaride» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi (espressi come rapporto galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito)		
«Galatto-oligosaccaride»	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	0,333		
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia	0,450 (corrispondenti a 5,4 g di galatto-oligosaccaride/porzione; massimo tre porzioni/giorno fino a un massimo di 16,2 g/giorno)		
	Latte	0,020		
	Bevande a base di latte	0,030		
	Sostituto di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)	0,020		
	Bevande sostitutive delle bevande a base di latte	0,020		
	Yogurt	0,033		
	Dessert a base di latte	0,043		
	Dessert congelati a base di latte	0,043		
	Bevande a base di frutta e bevande energetiche	0,021		
	Bevande sostitutive di un pasto per lattanti	0,012		
	Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,025		
	Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,024		
	Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,027		
	Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,143		
	Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia	0,027		
	Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi	0,013		
	Succhi	0,021		



	Ripieno per torte di frutta	0,059	
	Preparazioni a base di frutta	0,125	
	Barrette	0,125	
	Cereali	0,125	
	Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	0,008*	



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/901 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2021

che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 72, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ contiene errori nell'allegato VII, punti 65 e 68, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per l'introduzione nell'Unione di determinate piante o determinati prodotti vegetali, e nell'allegato XI, parte A, punto 12, per quanto riguarda l'indicazione di una pianta.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/902 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2021****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

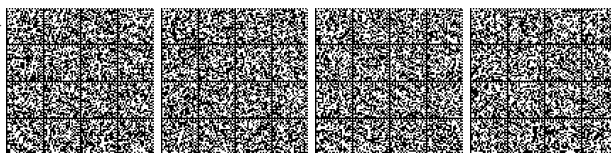
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce, tra l'altro, determinati obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. In particolare, l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento dispone che gli operatori possano spostare partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente purché tali prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾. I movimenti di tali partite al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III presentano tuttavia un rischio di diffusione della peste suina africana nettamente minore rispetto ai movimenti delle partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Pertanto i pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 non dovrebbero essere prescritti per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini che sono stati detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, in quanto non proporzionati ai rischi per la sanità animale che essi comportano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/605.
- (4) Inoltre le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione ⁽⁴⁾, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e Slovacchia.
- (5) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la

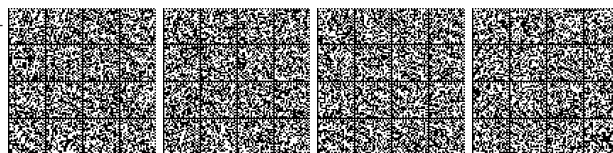
⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 114).

definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁵⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁶⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

- (6) In Slovacchia e in Polonia si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici.
- (7) Nel maggio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Kalisz e di Gryfino in Polonia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I.
- (8) Nel maggio 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Żagań in Polonia, in un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area attualmente elencata nella zona soggetta a restrizioni I. Tale nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata nella zona soggetta a restrizioni II interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente caso.
- (9) Nei mesi di aprile e maggio 2021 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Detva, Veľký Krtíš, Revúca e Michalovce in Slovacchia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree attualmente elencate nella zona soggetta a restrizioni I. Tali nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nella zona soggetta a restrizioni II interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni II, anziché come zone soggette a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente caso.
- (10) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e in Slovacchia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (11) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Polonia e in Slovacchia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana e al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di determinati prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III, è importante che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁵⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA» (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).

⁽⁶⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8 (<https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è così modificato:

1) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli operatori spostano partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

“Prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.”;

2) l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

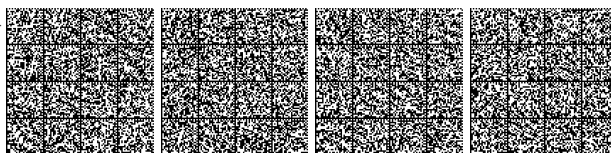
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

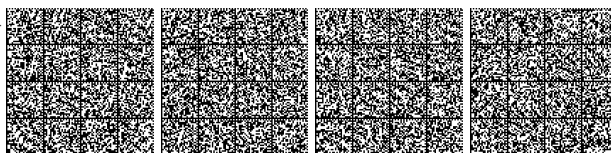
PARTE I

1. Germania

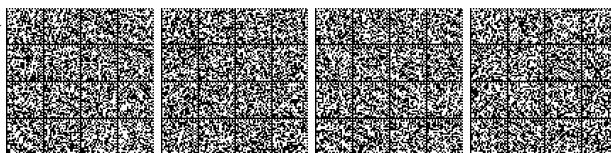
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
 - Gemeinde Neu Zauche,
 - Gemeinde Schwiolochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
 - Gemeinde Spreewaldheide,
 - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
 - Gemeinde Zeschdorf,
 - Gemeinde Treplin,
 - Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,
 - Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgeln – westlich der B 167,
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Neulewin,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,
 - Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,
 - Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Alttreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiedersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,



- Gemeinde Reichenow-Mögelin,
- Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
- Gemeinde Oberbarnim.
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Wendisch Rietz,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Diensdorf-Radlow,
 - Gemeinde Bad Saarow,
 - Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrendorf, Ahrendorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrendorf, Heinersdorf, Tempelberg,
 - Gemeinde Langewahl,
 - Gemeinde Berkenbrück,
 - Gemeinde Briesen (Mark),
 - Gemeinde Jacobsdorf,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Turnow-Preilack,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,
 - Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,
 - Gemeinde Teichland,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesnig, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,
 - Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,



- Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

— Landkreis Bautzen

- Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,
- Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,
- Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,
- Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,
- Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Briefnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,
- Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,
- Gemeinde Spreetal,
- Gemeinde Weißenberg.

— Landkreis Görlitz:

- Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,
- Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Königshain,
- Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcannewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,
- Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,
- Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbenschmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlsch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zobnitz,
- Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,
- Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2. Estonia

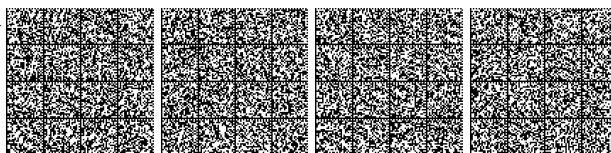
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

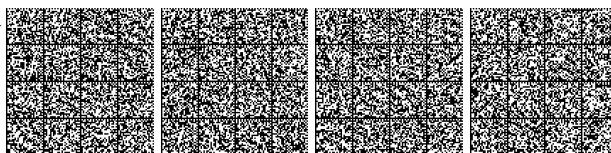


- the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
- the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
- the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrola, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteicho municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petrissi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chorero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Pāvilostas novada Vērgales pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,



- Rucavas novada Rucavas pagasts,
- Nicas novads.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Palangos miesto savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

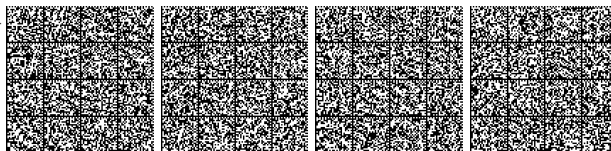
- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,
- gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,



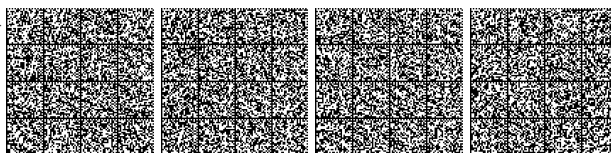
- gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,
- gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratniański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejną w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Starożyreby i Stara Biała w powiecie płońskim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- powiat żuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- powiat mławski,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtuski,
- powiat wyszkowski,
- powiat węgrowski,
- gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
- gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
- gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,
- powiat miejski Radom,
- gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,
- powiat gostyniński,



w województwie podkarpackim:

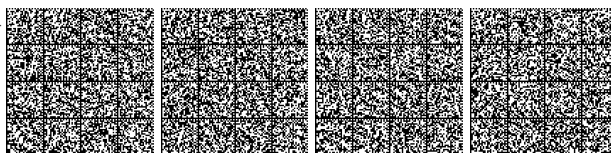
- gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
- gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,
- powiat miejski Przemyśl,
- gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzeczce położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
- powiat łańcucki,
- gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
- gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

- powiat opatowski,
- powiat sandomierski,
- gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
- gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
- gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- powiat ostrowiecki,
- gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Słupków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoż, Chąsno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,
- gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,
- gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,



w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

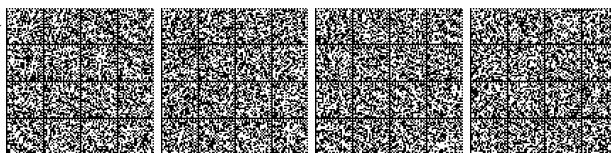
- gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzychodzkiem,
- gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulcińskim,
- gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny – wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki – Mościce – Witnica – Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,
- gmina Chojnów w powiecie legnickim,
- gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,
- gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
- gmina Chocianów w powiecie polkowickim,
- gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,
- gmina Wińsko w powiecie wołowskim,
- gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Świąciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,
- powiat miejski Leszno,
- gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkiem,



- gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gminy Czempin, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- gminy Lubasz, Czarneków z miastem Czarneków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- gmina Kaźmierz część gminy Duszyni położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszyni, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
- powiat pleszewski,
- gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
- gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
- gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
- gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
- powiat miejski Kalisz,



- gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin – Janków w powiecie kaliskim,
- gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

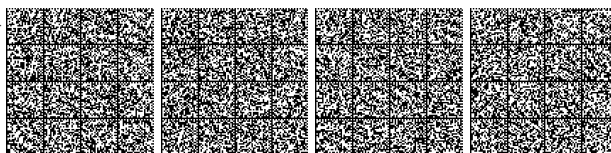
w województwie zachodniopomorskim:

- część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Stropkov
- the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,
- the whole district of whole Kežmarok,
- the whole district of Poprad,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrástice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in part II,
- in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Ilanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlacha, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,
- In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsúchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,
- the whole district of Banská Štiavnica,
- the whole district of Žiar nad Hronom.



PARTE II

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

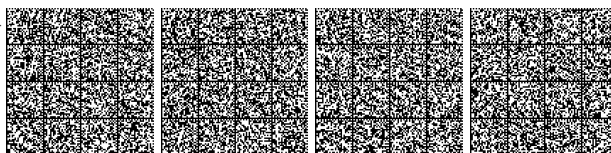
- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2. **Germania**

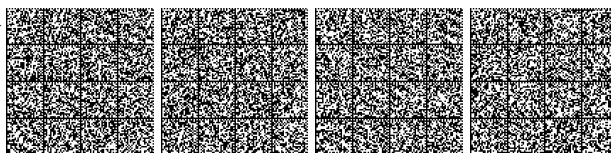
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum
 - Gemeinde Müllrose,



- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
- Gemeinde Ragow-Merz,
- Gemeinde Beeskow,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,
- Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,
 - Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,
 - Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Zechin,
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg,
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Letschin,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,
 - Gemeinde Vierlinden,
 - Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgeln – östlich der B 167,
 - Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,
 - Gemeinde Lebus,
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
 - Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,
 - Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,
 - Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,



— kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

— Landkreis Görlitz:

— Gemeinde Bad Muskau,

— Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen – Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

— Gemeinde Gablenz,

— Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

— Gemeinde Hähnichen,

— Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

— Gemeinde Horka

— Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

— Gemeinde Kreba-Neudorf,

— Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

— Gemeinde Neißeau,

— Gemeinde Niesky,

— Gemeinde Quitzdorf am See,

— Gemeinde Rietschen,

— Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

— Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

— Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

— Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

— Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

— Gemeinde Weißkeißel,

— Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

— Ādažu novads,

— Aizputes novads Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

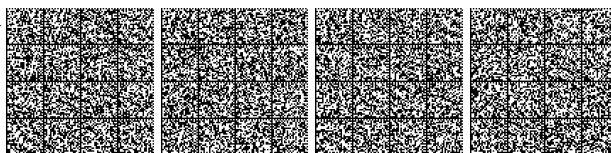
— Aglonas novads,

— Aizkraukles novads,

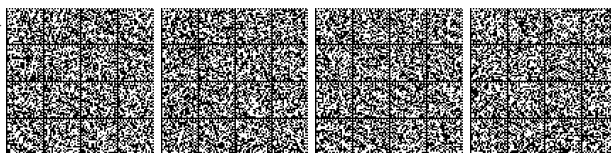
— Aknīstes novads,

— Alojas novads,

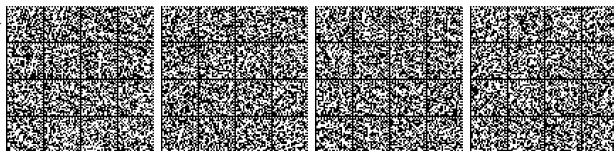
— Alsungas novads,



- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Grobiņas novada Bārtas pagasts,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,



- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kables, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,



- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novads,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,



- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pajojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,



- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

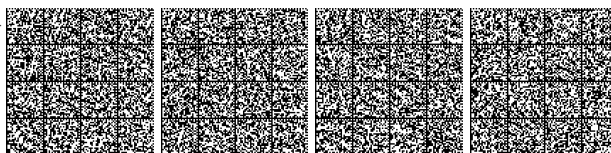
- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- gminy Biskupiec, Jeziorany, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- powiat ostródzki,



- powiat olecki,
- powiat giżycki,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
- gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,
- gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark – Ząbrowo – Segnowy – Laseczno – Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,
- część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na północny -wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim,
- powiat węgorzewski,
- część gminy Rybno położona na północ od linii kolejowej, część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątница, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,
- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzemy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Mały Potok i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- powiat białostocki,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokółski,
- powiat miejski Białystok,



w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- powiat sochaczewski,
- gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
- powiat kozienicki,
- gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Ilża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
- gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płońskim,
- powiat nowodworski,
- gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
- gminy: miasto Kobylka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą
- od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,
- gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
- gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,
- gminy Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- powiat białobrzegi,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

- powiat bialski,



- powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
 - gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,
 - gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Fajslawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat kraśnicki,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
 - gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
 - część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżańskim,
 - gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
 - powiat tarnobrzeski,



- część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy oraz na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Dzierżoń i Stary Dzierżoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

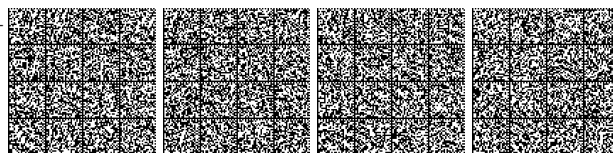
w województwie świętokrzyskim:

- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

- powiat wschowski,
- gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki – Mościce – Witnica – Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,
- gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
- powiat słubicki,
- gminy Słońsk, Sulęcín i Torzym w powiecie sulęcińskim,
- gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,
- gminy Kolsko, część gminy Kozuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Miocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów, część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy, część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę



łączącą miejscowości Kępsko – Buków biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

- powiat żarski,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnicza, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- gmina Łągów, część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gminy Grębocice, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,
- gmina Gromadka, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 18 w powiecie bolesławickim,
- gmina Rudna w powiecie lubińskim,
- część gminy Niechlów położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz, część gminy Jemielno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,
- gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,
- gminy Wijewo, Włoszakowice, część gminy Lipno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,
- część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, w powiecie kościańskim,
- powiat obornicki,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo – ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
- gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 oraz na wschód od



wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

- część gminy Sieraków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na wschód od ul. Leśnej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy w powiecie międzychodzkiem,
- mina Malanów, część gminy Tuliszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin – Janków w powiecie kaliskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Cedynia, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 26 do południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- in the whole district of Michalovce,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,



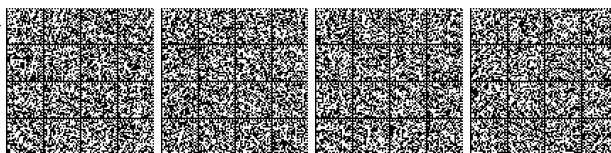
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- in the district of Humenné the whole municipalities of Hudcovce, Brekov, Jasenov, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Hadžim nad Cirochou, Humenné, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Lieskovec, Modra nad Cirochou, Myslina, Valaškovce, Topoľovka, Závadka,
- the whole district of Prešov,
- in the whole district of Sabinov,
- in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Gíraltovec, Kračúnovce, Železník, Kobylnice, Mičakovce,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov,
- In the district of Banská Bystrica, the whole municipalities of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Môlča Oravce, Čačín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Ľubietová, Brusno, Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno.

PARTE III

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the Pleven region:
 - the whole municipality of Belene
 - the whole municipality of Gulyantzi
 - the whole municipality of Dolna Mitropolia
 - the whole municipality of Dolni Dabnik
 - the whole municipality of Iskar
 - the whole municipality of Knezha
 - the whole municipality of Nikopol
 - the whole municipality of Pordim
 - the whole municipality of Cherven bryag,
- the Ruse region:
 - the whole municipality of Dve mogili,



- the Shumen region:
 - the whole municipality of Veliki Preslav,
 - the whole municipality of Venetz,
 - the whole municipality of Varbitza,
 - the whole municipality of Kaolinovo,
 - the whole municipality of Novi pazar,
 - the whole municipality of Smyadovo,
 - the whole municipality of Hitrino,
- the Silistra region:
 - the whole municipality of Alfatar,
 - the whole municipality of Glavnitza,
 - the whole municipality of Dulovo
 - the whole municipality of Kaynardzha,
 - the whole municipality of Tutrakan,
- the Sliven region:
 - the whole municipality of Kotel,
 - the whole municipality of Nova Zagora,
 - the whole municipality of Tvarditza,
- the Targovishte region:
 - the whole municipality of Antonovo,
 - the whole municipality of Omurtag,
 - the whole municipality of Opaka,
- the Vidin region,
 - the whole municipality of Belogradchik,
 - the whole municipality of Boynitza,
 - the whole municipality of Bregovo,
 - the whole municipality of Gramada,
 - the whole municipality of Dimovo,
 - the whole municipality of Kula,
 - the whole municipality of Makresh,
 - the whole municipality of Novo selo,
 - the whole municipality of Ruzhintzi,
 - the whole municipality of Chuprene,
- the Veliko Tarnovo region:
 - the whole municipality of Veliko Tarnovo,
 - the whole municipality of Gorna Oryahovitza,
 - the whole municipality of Elena,
 - the whole municipality of Zlataritza,
 - the whole municipality of Lyaskovetz,
 - the whole municipality of Pavlikeni,
 - the whole municipality of Polski Trambesh,
 - the whole municipality of Strazhitza,
 - the whole municipality of Suhindol,



- the whole region of Vratza,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Avren,
 - the whole municipality of Beloslav,
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik,
 - the whole municipality of Devnya,
 - the whole municipality of Dalgopol,
 - the whole municipality of Provadia,
 - the whole municipality of Suvorovo,
 - the whole municipality of Varna,
 - the whole municipality of Vetrino,
- in Burgas region:
 - the whole municipality of Burgas,
 - the whole municipality of Kameno,
 - the whole municipality of Malko Tarnovo,
 - the whole municipality of Primorsko,
 - the whole municipality of Sozopol,
 - the whole municipality of Sredets,
 - the whole municipality of Tsarevo,
 - the whole municipality of Sungurlare,
 - the whole municipality of Ruen,
 - the whole municipality of Aytos.

2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

3. Lettonia

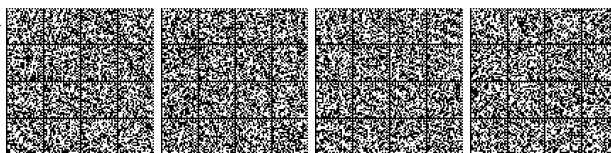
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,
- Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,
- Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

4. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,



- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,
- gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
- gminy Ciepiałów, Lipsko, Rzecznów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

- powiat tomaszowski,
- gmina Białopole w powiecie chełmskim,
- gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczepleszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,
- gmina Serokomla w powiecie łukowskim,
- gminy Abramów, Kamionka, Michów, Firlej, Jeziorzany, Kock w powiecie lubartowskim,
- gminy Kłoczew, Stężycza, Ulęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
- gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,



- gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
- gmina Stubno w powiecie przemyskim,
- część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

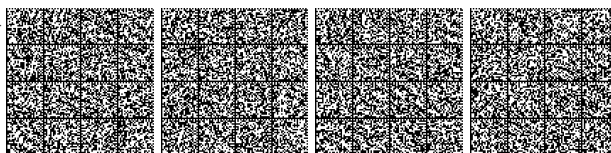
- gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kozuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącą od miasta Miocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi nr 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącą od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kępsko – Buków biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Buków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Buków – Miłkowo biegnącą od miejscowości Buków do północnej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

- część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- powiat miejski Zielona Góra,
- gminy Skąpe, Szczaniec, Zbąszynek, część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 i część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,
- gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
- część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

- gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,
- gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,
- część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodzkim,



w województwie dolnośląskim:

- gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

- część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

6. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,
- Judeţul Covasna,
- Judeţul Braşov,
- Judeţul Botoşani,
- Judeţul Vâlcea,



- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

7. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- the whole district of Trebišov.».

21CE1709



DIRETTIVA (UE) 2021/903 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2021

che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinate prescrizioni per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
- (2) L'anilina (numero CAS 62-53-3) è classificata come cancerogena di categoria 2 e mutagena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. A norma dell'allegato II, parte III, punto 5, lettera a), della direttiva 2009/48/CE, le sostanze cancerogene di categoria 2 come l'anilina possono essere utilizzate nei giocattoli in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, ovvero l'1 % ⁽⁴⁾, che corrisponde a 10 000 mg/kg («tenore limite»). Lo stesso tenore limite si applica alle sostanze mutagene di categoria 2 ⁽⁵⁾.
- (3) Nel suo parere del 29 maggio 2007 il Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha reputato che i composti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) non dovrebbero essere presenti nei giocattoli ⁽⁶⁾. Secondo le conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell'Unione europea ⁽⁷⁾ è necessario limitare i rischi per la salute dei consumatori associati all'uso di prodotti contenenti anilina. Tali conclusioni erano basate su «preoccupazioni relative alla mutagenicità e cancerogenicità derivanti dall'esposizione dovuta all'uso di prodotti contenenti anilina, in quanto sostanza identificata come cancerogena senza un livello soglia». Nel suo parere relativo alla restrizione di sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente ⁽⁸⁾, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha indicato che l'anilina è considerata una sostanza cancerogena senza un livello di soglia. L'anilina può quindi provocare il cancro anche a un livello di esposizione minimo.

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Tabella 3 di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

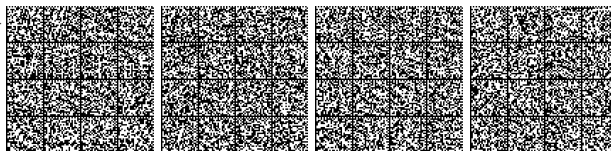
⁽⁴⁾ Tabella 3.6.2 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽⁵⁾ Tabella 3.5.2 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽⁶⁾ Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), risposta del CEN al parere del CSTEE sulla valutazione della relazione del CEN sulla valutazione dei rischi dei prodotti chimici organici nei giocattoli, adottata il 29.5.2007, http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_056.pdf.

⁽⁷⁾ Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori, 2004. EUR 21092 EN. Sezione 5.2.1.2, pag. 180, https://echa.europa.eu/documents/10162/6434698/orats_final_rar_aniline_en.pdf/0abd36ad-53de-4b0f-b258-10cf90f90493.

⁽⁸⁾ Comitato per la valutazione dei rischi (RAC), Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on substances used in tattoo inks and permanent make-up*, adottato il 20 novembre 2018. Appendice 2, sezione 2, pag. 90, <https://echa.europa.eu/documents/10162/2b4533af-f717-4bff-939b-2320fb43b462>.



- (4) La Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. Per questioni inerenti alle sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei giocattoli, il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli si avvale della consulenza del suo sottogruppo «prodotti chimici» (gruppo di lavoro sui prodotti chimici nei giocattoli).
- (5) Nel corso della riunione del sottogruppo «prodotti chimici» del 18 febbraio 2015 ⁽⁹⁾, diversi membri hanno indicato che l'anilina può trovarsi nei materiali colorati per giocattoli, come tessuti o cuoio, se sottoposti alla prova di scissione riduttiva di cui all'appendice 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. La presenza di anilina nei tessuti a seguito di prove di scissione riduttiva è stata confermata in uno studio effettuato in Svezia ⁽¹¹⁾, che dava seguito alla riunione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli dell'8 giugno 2015. Su 23 campioni di materiale tessile l'anilina è stata identificata in un campione tessile rosso (ovvero sul 4 % del totale) a una concentrazione di 91 mg/kg. La presenza di anilina nei materiali tessili a seguito di prove di scissione riduttiva è stata confermata in uno studio condotto su 153 campioni ⁽¹²⁾, in cui l'anilina è stata individuata su 9 campioni (il 6 % del totale dei campioni) a una concentrazione massima di 588 mg/kg. I base a quanto riportato su una rivista di consumo tedesca, è stata riscontrata la presenza di anilina dopo scissione riduttiva anche in un colore a dita ⁽¹³⁾. Il sottogruppo «prodotti chimici» ha inoltre osservato, nella comunicazione scritta inviata alla Commissione nel maggio 2020, che l'anilina libera potrebbe essere presente nei colori a dita come impurità dei coloranti di tali colori.
- (6) Nel corso della riunione del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli dell'8 giugno 2015 la Germania ha presentato un documento di sintesi contenente la valutazione scientifica delle proprietà tossicologiche dell'anilina ⁽¹⁴⁾. Secondo tale valutazione l'attuale tenore limite per l'anilina presenta un rischio sia per gli effetti sistemici, sia per gli effetti cancerogeni di tale sostanza. Durante la riunione del 26 settembre 2017 ⁽¹⁵⁾ il sottogruppo «prodotti chimici» ha concluso che una restrizione dell'anilina nei giocattoli dovrebbe interessare i giocattoli e i relativi componenti in materiale tessile e cuoio, nonché i colori a dita, poiché fino a quel momento erano disponibili poche informazioni sulla necessità di limitare l'anilina nei giocattoli o nei materiali per giocattoli diversi da tessuti, cuoio e colori a dita. Il sottogruppo ha inoltre indicato che il valore limite dovrebbe essere pari a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva, che corrisponde alla concentrazione minima rilevabile tramite questo tipo di prova. Per quanto riguarda i colori a dita, il sottogruppo ha indicato che dovrebbe essere fissato un limite per l'anilina libera pari a 10 mg/kg, corrispondente alla concentrazione minima rilevabile tramite le prove di routine dei colori a dita.
- (7) Durante la riunione del 19 dicembre 2017 ⁽¹⁶⁾ il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha esaminato l'opportunità di fissare valori limite a 30 mg/kg per l'anilina dopo scissione riduttiva nei materiali per giocattoli in tessuto e cuoio, a 30 mg/kg per l'anilina dopo scissione riduttiva nei colori a dita e a 10 mg/kg per l'anilina libera nei colori a dita, come indicato in precedenza dal sottogruppo «prodotti chimici».
- (8) A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, nell'adottare i valori limite specifici per le sostanze chimiche di cui all'appendice C di detta direttiva è necessario tenere conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾. Le ipotesi alla base dei metodi di prova della migrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ⁽¹⁸⁾, che costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e che stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di

⁽⁹⁾ Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=20916&no=1>.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Documento di riunione del sottogruppo «prodotti chimici»: EXP/WG/2015/027/Ann1, *Aniline from azodye cleavage, Results from Sweden*.

⁽¹²⁾ Brüscheiler et al., *Identification of non-regulated aromatic amines of toxicological concern which can be cleaved from azo dyes used in clothing textiles*, *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 69 (2014), pagg. 263-272. Citato nel documento di sintesi dell'ANEC sull'anilina, dell'aprile 2016, presentato al sottogruppo «prodotti chimici» durante la riunione del 1° giugno 2016 (EXP/WG/2016/027).

⁽¹³⁾ Ökotest 2/2015, pag. 69.

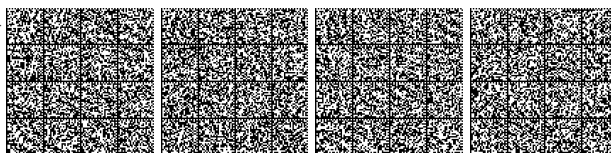
⁽¹⁴⁾ Documento di riflessione EXP/2015/029/rev1.

⁽¹⁵⁾ Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=4151>.

⁽¹⁶⁾ Registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360), cfr. «Riunioni», <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=1485>.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).



materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, sono tuttavia diverse dalle ipotesi alla base dei tenori limite di anilina in determinati giocattoli di cui alla direttiva 2009/48/CE. È inoltre impossibile confrontare i limiti di migrazione e i tenori limite. Secondo queste conclusioni, nel fissare un limite per l'anilina in determinati giocattoli non è pertanto possibile tenere conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari.

- (9) Alla luce della classificazione dell'anilina quale sostanza CMR, delle conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell'Unione europea, dei pareri del RAC e del CSRS e dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del relativo sottogruppo «prodotti chimici», nonché degli studi sulla presenza di anilina nei tessili è necessario fissare un valore limite per l'anilina nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli pari a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva e un limite per l'anilina nei colori a dita pari a 10 mg/kg come anilina libera e a 30 mg/kg dopo scissione riduttiva.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Anilina	62-53-3	30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli
		10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita
		30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

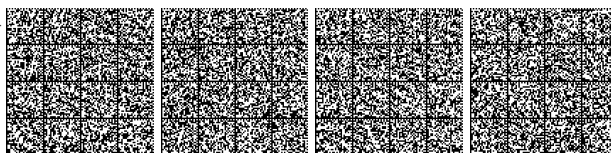
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 dicembre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE1710



DECISIONE (PESC) 2021/904 DEL CONSIGLIO**del 3 giugno 2021****che modifica l'azione comune 2008/124/PESC****relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articolo 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'11 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/792 ⁽²⁾, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la missione fino al 14 giugno 2021.
- (3) Nel contesto della revisione strategica dell'EULEX KOSOVO, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che la missione debba essere prorogata fino al 14 giugno 2023 e che il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE debba essere trasferito all'ufficio dell'Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.
- (4) È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell'ambito dell'EULEX KOSOVO.
- (5) In considerazione della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare nella presente decisione l'importo previsto a copertura del sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (7) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

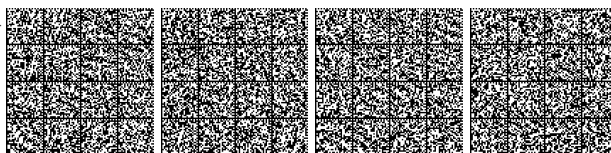
- 1) all'articolo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Il compito di fornire sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE è trasferito all'ufficio dell'Unione europea in Kosovo entro il 31 dicembre 2022.»;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio, dell'11 giugno 2020, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 9).



2) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2021 fino al 14 giugno 2023 è di 173 693 683 EUR, di cui l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 57 900 000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 115 793 683 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 115 793 683 EUR. Alla convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A eccezione degli importi di cui al paragrafo 1, relativi al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;

3) all'articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

P. N. SANTOS

21CE1711

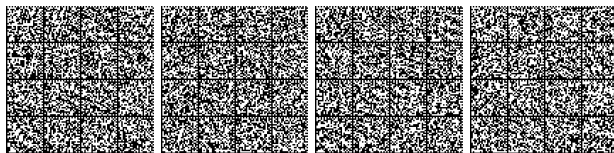
LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-060) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

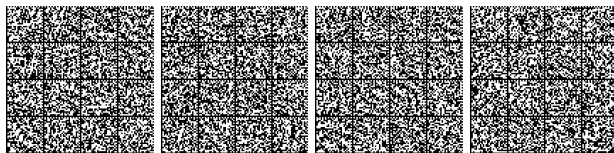
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

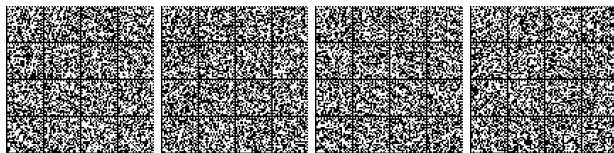
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

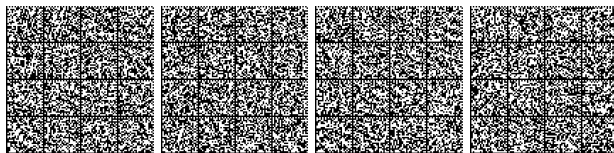
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 17,00

